ALLEGATO

ALLEGATO I.A

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 21)

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

- all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'80% del dazio di base;
- il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 25% del dazio di base;
- il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC	Descrizione
2515	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare :
	- Marmi e travertini:
2515 11 00	greggi o sgrossati
2515 12	semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadratao rettangolare:
2515 12 20	di spessore inferiore o uguale a 4 cm
2515 12 50	di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm
2515 12 90	altri
2522	Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825:
2522 20 00	- Calce spenta
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:
	- Cementi Portland:

2523 29 00	altri
3602 00 00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti
3603 00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici:
3603 00 10	- Micce di sicurezza; cordoni detonanti
3603 00 90	- altri
3820 00 00	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili:
4406 90 00	- altre
4410	Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici:
	- di legno:
4410 12	Pannelli detti "oriented strand board" (OSB):
4410 12 10	greggi o semplicemente levigati
4410 19 00	altri
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato:
4412 10 00	– di bambù
	- altro:
4412 94	ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata:
4412 94 10	avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere
4412 94 90	altro
4412 99	altri:
4412 99 70	altro
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:
	- altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:
6403 51	che ricoprono la caviglia:
	altre:
	che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza:
	uguale o superiore a 24 cm:
I	1

6403 51 15	per uomo
6403 51 19	per donna
	altre, con suole interne di lunghezza:
	uguale o superiore a 24 cm:
6403 51 95	per uomo
6403 51 99	per donna
6405	Altre calzature:
6405 10 00	- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito
7604	Barre e profilati di alluminio:
7604 10	- di alluminio non legato:
7604 10 90	Profilati
	- di leghe di alluminio:
7604 29	altri:
7604 29 90	Profilati
7616	Altri lavori di alluminio:
	- altri
7616 99	altri:
7616 99 90	altri
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente:
	- altri:
8415 81 00	con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare :
8507 20	- altri accumulatori al piombo:
	altri:
8507 20 98	altri
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528:
	- Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo:

8517 12 00	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless"
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone
0703	(diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa:
	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:
8703 22	di cilindrata superiore a 1 000 cm³ ma inferiore o uguale a 1500 cm³:
8703 22 10	nuovi
ex 8703 22 10	Autoveicoli per il trasporto di persone
8703 22 90	usati
8703 23	di cilindrata superiore a 1 500 cm³ed inferiore o uguale a 3 000 cm³:
	nuovi:
8703 23 19	altri:
ex 8703 23 19	Autoveicoli per il trasporto di persone
8703 23 90	usati
	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
8703 32	di cilindrata superiore a 1 500 cm³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm³:
	nuovi:
8703 32 19	altri:
ex 8703 32 19	Autoveicoli per il trasporto di persone
8703 32 90	usati
8703 33	di cilindrata superiore a 2 500 cm ³
	nuovi:
8703 33 11	Campers e motorcaravans
8703 33 19	altri
ex 8703 33 19	Autoveicoli per il trasporto di persone
8703 33 90	usati

ALLEGATO I.B

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

(di cui all'articolo 21)

Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente:

- all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'85% del dazio di base;
- il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base;
- il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 55% del dazio di base;
- il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 20% del dazio di base;
- il 1° gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, i dazi all'importazione rimanenti sono aboliti.

Codice NC	Descrizione
2501	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:
	- Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:
	altri:
	altri:
2501 00 91	Sale per l'alimentazione umana
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure:
	- altri:
3304 99 00	altri
3305	Preparazioni per capelli:
3305 10 00	- Shampooings

3305 90	- altri:
3305 90 90	altre
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto:
3306 10 00	- Dentifrici
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti:
	- Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti:
3401 11 00	da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401:
3402 20	- Preparazioni condizionate per la vendita al minuto:
3402 20 20	Preparazioni tensioattive
3402 20 90	Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire
3402 90	- altri:
3402 90 90	Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche:
	- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:
3923 21 00	di polimeri di etilene
3923 29	di altre materie plastiche:
3923 29 10	di poli(cloruro di vinile)
3923 90	- altri:
3923 90 10	Filetti estrusi presentati in forma tubolare
3923 90 90	altri
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914:
3926 90	- altri:
	altri:
3926 90 97	altri
4011	Pneumatici nuovi, di gomma:

4011 10 00	- dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e auto da corsa)
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta:
	- Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:
4202 11	con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati:
4202 11 10	Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili
4202 11 90	altri
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti:
4203 10 00	- Indumenti
	- Guanti, mezzoguanti e muffole:
4203 29	altri:
4203 29 10	di protezione per qualsiasi mestiere
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno:
4418 10	- Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti:
4418 10 50	di conifere
4418 10 90	di altri legni
4418 20	- Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie:
4418 20 50	di conifere
4418 20 80	di altri legni
4418 40 00	- Casseforme per gettate di calcestruzzo
4418 90	- altri:
4418 90 10	di legni lamellari
4418 90 80	altri
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:
	- altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:

İ	1
4802 55	di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in rotoli
4802 55 15	− − di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m²
ex 4802 55 15	diversi dalla carta da decorazione grezza
4802 55 25	di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m²
ex 4802 55 25	diversi dalla carta da decorazione grezza
4802 55 30	di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m²
ex 4802 55 30	diversi dalla carta da decorazione grezza
4802 55 90	di peso uguale o superiore a 80 g per m ²
ex 4802 55 90	diversi dalla carta da decorazione grezza
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili:
4819 10 00	- Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato
4819 20 00	- Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato
4819 30 00	- Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più
4819 40 00	- altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci
4820	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone:
4820 10	- Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili:
4820 10 10	Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze
4820 20 00	- Quaderni
4820 90 00	- altri
4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non:
4821 10	- stampate:
4821 10 10	autoadesive
4821 90	- altre:
4821 90 10	autoadesive
4910 00 00	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare
4911	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie:
4911 10	- Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili:
4911 10 10	Cataloghi commerciali

4911 10 90	altri
	- altri:
4911 99 00	altri
5111	Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati:
	- contenenti almeno 85%, in peso, di lana o di peli fini:
5111 19	altri:
5111 19 10	di peso superiore a 300 g/m² ma non più di 450 g/m²
5111 19 90	di peso superiore a 450 g/m²
5112	Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati:
	- contenenti almeno 85%, in peso, di lana o di peli fini:
5112 11 00	di peso non superiore a 200 g/m²
5112 19	altri:
5112 19 10	− − di peso superiore a 200 g/m² ma non più di 375 g/m²
5112 19 90	di peso superiore a 375 g/m²
5209	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85% di cotone, di peso superiore a 200 g/m² :
	- imbianchiti:
5209 21 00	ad armatura a tela
5209 22 00	ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
5209 29 00	altri tessuti
	- tinti
5209 31 00	ad armatura a tela
5209 32 00	ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
5209 39 00	altri tessuti
	- di filati di diversi colori:
5209 41 00	ad armatura a tela
5209 43 00	altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4
5209 49 00	altri tessuti
6101	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103:
6101 90	- di altre materie tessili:
6101 90 20	Cappotti, giacconi, mantelli e simili
ex 6101 90 20	di lana o di peli fini

6101 90 80	Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili
ex 6101 90 80	di lana o di peli fini
6115	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia:
	- altri:
6115 95 00	di cotone
6115 96	di fibre sintetiche:
6115 96 10	Calzettoni (gambaletti)
	altri:
6115 96 99	altre
6205	Camice e camicette, per uomo e ragazzo:
6205 20 00	- di cotone
6205 30 00	- di fibre sintetiche o artificiali
6205 90	- di altre materie tessili:
6205 90 10	di lino o di ramiè
6205 90 90	altre
6206	Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:
6206 10 00	- di seta o di cascami di seta
6206 20 00	- di lana o di peli fini
6206 30 00	- di cotone
6206 40 00	- di fibre sintetiche o artificiali
6206 90	- di altre materie tessili:
6206 90 10	di lino o di ramiè
6206 90 90	altre
6207	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo:
	- Slips e mutande:
6207 11 00	di cotone
6207 19 00	di altre materie tessili
	- Camicie da notte e pigiami:
6207 21 00	di cotone
6207 22 00	di fibre sintetiche o artificiali
6207 29 00	di altre materie tessili

	- altri:
6207 91 00	di cotone
6207 99	di altre materie tessili
6207 99 10	di fibre sintetiche o artificiali
6207 99 90	altri
6208	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza:
	- Sottovesti o sottabiti e sottogonne:
6208 11 00	di fibre sintetiche o artificiali
6208 19 00	di altre materie tessili
	- Camicie da notte e pigiami:
6208 21 00	di cotone
6208 22 00	di fibre sintetiche o artificiali
6208 29 00	di altre materie tessili
	- altri:
6208 91 00	di cotone
6208 92 00	di fibre sintetiche o artificiali
6208 99 00	di altre materie tessili
6211	Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti:
	– altri indumenti per uomo o ragazzo:
6211 32	di cotone:
6211 32 10	Indumenti da lavoro
	Tute sportive (trainings), con fodera:
6211 32 31	di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa
	altri:
6211 32 41	Parti superiori
6211 32 42	Parti inferiori
	- altri indumenti per donna o ragazza:
6211 42	di cotone:
6211 42 10	Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro
	Tute sportive (trainings), con fodera:
6211 42 31	di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

	altri:
6211 42 41	Parti superiori
6211 42 42	Parti inferiori
6211 42 90	altri
6211 43	di fibre sintetiche o artificiali:
6211 43 10	Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro
	Tute sportive (trainings), con fodera:
6211 43 31	di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa
	altri:
6211 43 41	Parti superiori
6211 43 42	Parti inferiori
6211 43 90	altri
6301	Coperte :
6301 20	- Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini di animali
6301 20 10	a maglia
6301 20 90	altre
6301 90	- altre coperte:
6301 90 10	a maglia
6301 90 90	altre
6302	Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina:
	- altra biancheria da letto, stampata:
6302 21 00	di cotone
	– altra biancheria da letto:
6302 31 00	di cotone
	- altra biancheria da tavola:
6302 51 00	di cotone
6302 53	di fibre sintetiche o artificiali:
6302 53 90	altra
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale:
	- altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale:
6403 59	altre:

	altre:			
	Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli:			
	altre, con suole interne di lunghezza:			
	uguale o superiore a 24 cm:			
6403 59 35	per uomo			
6403 59 39	per donna			
	altre, con suole interne di lunghezza:			
	uguale o superiore a 24 cm:			
6403 59 95	per uomo			
6403 59 99	per donna			
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente:			
	- altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia:			
6802 21 00	- Marmo, travertino e alabastro			
6802 23 00	Granito			
6802 29 00	altre pietre:			
ex 6802 29 00	altre pietre calcaree			
	- altre:			
6802 91	Marmo, travertino e alabastro:			
6802 91 10	Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito			
6802 91 90	altro			
6802 93	Granito:			
6802 93 10	lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg			
6802 93 90	altro			
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati:			
	- Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili:			
6810 11	Blocchi e mattoni da costruzione:			
6810 11 10	di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.			
6810 11 90	altri			
	- altri lavori:			

6810 91	Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile:			
6810 91 90	altri			
6810 99 00	altri			
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:			
6904 10 00	- Mattoni da costruzione			
6904 90 00	- altre			
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia:			
6905 10 00	- Tegole			
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati:			
	- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:			
7207 11	 – di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore: 			
7207 11 90	fucinati			
7207 12	altri, di sezione trasversale rettangolare:			
7207 12 90	fucinati			
7207 19	altri			
	di sezione trasversale circolare o poligonale:			
7207 19 12	laminati od ottenuti con colata continua			
7207 19 19	fucinati			
7207 19 80	altri			
7207 20	– contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:			
	 di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore: 			
	laminati od ottenuti con colata continua:			
	altri, contenenti, in peso:			
7207 20 15	0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio			
7207 20 17	0,6 % o più di carbonio			
7207 20 19	fucinati			
	altri, di sezione trasversale rettangolare:			
7207 20 32	laminati od ottenuti con colata continua			
7207 20 39	fucinati			
	di sezione trasversale circolare o poligonale:			

7207 20 52	laminati od ottenuti con colata continua			
7207 20 59	fucinati			
7207 20 80	altri			
7213	ergella o bordione di ferro o di acciai non legati:			
7213 10 00	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione			
	- altri:			
7213 91	di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm :			
7213 91 10	del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo			
	altri:			
7213 91 49	contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio			
ex 7213 91 49	diversi da quelli di diametro inferiore o uguale a 8 mm			
7213 99	altri:			
7213 99 10	contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio			
7213 99 90	contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio			
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione:			
7214 10 00	- fucinate			
7214 20 00	- aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione			
	- altre:			
7214 99	altre:			
	- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:			
7214 99 10	del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo			
	altre, di sezione circolare con diametro:			
7214 99 31	uguale o superiore a 80 mm			
7214 99 39	inferiore a 80 mm			
7214 99 50	altre			
	contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio:			
	di sezione circolare con diametro:			
7214 99 71	uguale o superiore a 80 mm			
7214 99 79	inferiore a 80 mm			
7214 99 95	altre			
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati :			

7215 10 00	- di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo			
7215 50	- altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo:			
	contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:			
7215 50 11	di sezione rettangolare			
7215 50 19	altre			
7215 50 80	contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio			
7215 90 00	- altre			
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati:			
7224 10	– Lingotti e altre forme primarie:			
7224 10 10	di acciai per utensili			
7224 10 90	altri			
7224 90	- altri:			
	altri:			
	di sezione trasversale, quadrata o rettangolare:			
	laminati a caldo od ottenuti per colata continua:			
	la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore:			
7224 90 05	contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo			
7224 90 07	altri			
7224 90 14	altri			
7224 90 18	fucinati			
	altri:			
	laminati a caldo od ottenuti per colata continua:			
7224 90 31	contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno			
7224 90 38	altri			
7224 90 90	fucinati			
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati:			
7228 20	- Barre di acciai silico-manganese:			
7228 20 10	di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce			
	altre:			
7228 20 99	altre			

1				
7228 30	- altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo:			
7228 30 20	di acciai per utensili			
	contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15% di carbonio e 0,5% fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5% o meno di molibdeno:			
7228 30 41	di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm			
7228 30 49	altre			
	altre:			
	di sezione circolare, di diametro:			
7228 30 61	uguale o superiore a 80 mm			
7228 30 69	inferiore a 80 mm			
7228 30 70	di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce			
7228 30 89	altre			
7228 40	- altre barre, semplicemente fucinate:			
7228 40 10	di acciai per utensili			
7228 40 90	- altre			
7228 60	- altre barre:			
7228 60 20	di acciai per utensili			
7228 60 80	altre			
7314	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio:			
7314 20	- Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2:			
7314 20 90	altre			
	- altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro:			
7314 39 00	altre			
7317 00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:			
	- altri:			
	di trafileria:			
7317 00 40	Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati			
	altri:			
7317 00 69	altri			
7317 00 90	altri			
7605	Fili di alluminio:			
	•			

	- di alluminio non legato:			
7605 11 00	di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm			
7605 19 00	altri			
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm:			
	- di forma quadrata o rettangolare:			
7606 11	di alluminio non legato:			
	altri, di spessore:			
7606 11 91	inferiore a 3 mm			
7606 11 93	uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm			
7606 11 99	uguale o superiore a 6 mm			
7606 12	di leghe di alluminio:			
	altri:			
	altri, di spessore:			
7606 12 91	inferiore a 3 mm			
7606 12 93	uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm			
7606 12 99	uguale o superiore a 6 mm			
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto):			
	- senza supporto:			
7607 11	semplicemente laminati:			
7607 11 10	di spessore inferiore a 0,021 mm			
7607 11 90	di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm			
7607 19	altri:			
7607 19 10	di spessore inferiore a 0,021 mm			
	di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:			
7607 19 99	altri			
7607 20	- su supporto:			
7607 20 10	di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm			
	di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm:			
7607 20 99	altri			
7610	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e			

	simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni:			
7610 10 00	- Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie			
7610 90	- altri:			
7610 90 90	altre			
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità:			
7614 10 00	- con anima di acciaio			
7614 90 00	- altri			
8311	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:			
8311 10	- Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni:			
8311 10 10	Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie			
8311 10 90	altri			
8311 20 00	- Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni			
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415:			
8418 10	- Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati:			
8418 10 20	di capacità superiore a 340 1:			
ex 8418 10 20	diverse da quelle destinate ad aeromobili civili			
8418 10 80	altre:			
ex 8418 10 80	diverse da quelle destinate ad aeromobili civili			
	- Frigoriferi per uso domestico:			
8418 21	a compressione:			
	altri:			
	altri, di capacità :			
8418 21 91	inferiore o uguale a 250 l			
8418 21 99	superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l			
8418 30	- Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l:			
8418 30 20	di capacità inferiore o uguale a 400 l:			
ex 8418 30 20	diversi da quelli destinati ad aeromobili civili			
8418 30 80	di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l:			
ex 8418 30 80	diversi da quelli destinati ad aeromobili civili			

8418 40	- Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l:			
8418 40 20	- di capicità inferiore o uguale a 250 l:			
ex 8418 40 20	diversi da quelli destinati ad aeromobili civili			
8418 40 80	di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l:			
ex 8418 40 80	- diversi da quelli destinati ad aeromobili civili			
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande:			
	- Lavastoviglie:			
8422 11 00	di tipo familiare			
8426	Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru:			
	- altre macchine ed apparecchi:			
8426 91	costruiti per essere montati su un veicolo stradale:			
8426 91 10	Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo			
8426 91 90	altri			
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare:			
	- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg:			
8450 11	Macchine completamente automatiche:			
	di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg:			
8450 11 11	a caricamento frontale			
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione:			
8483 30	- Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti:			
8483 30 80	Cuscinetti			
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa:			
	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla:			
8703 24	di cilindrata superiore a 3.000 cm³			
8703 24 10	nuovi:			
ex 8703 24 10	Autoveicoli per il trasporto di persone			
8703 24 90	usati			

	- altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi- diesel):			
8703 33	di cilindrata superiore a 2.500 cm³			
	nuovi:			
8703 33 19	altri:			
ex 8703 33 19	Autoveicoli per il trasporto di persone			
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti:			
9401 40 00	- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti			
	- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:			
9401 61 00	imbottiti			
9401 69 00	altri			
	altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:			
9401 71 00	- imbottiti			
9401 79 00	altri			
9401 80 00	- altri mobili per sedersi			
9403	Altri mobili e loro parti :			
9403 40	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:			
9403 40 90	altri			
9403 50 00	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto			
9403 60	- altri mobili di legno:			
9403 60 10	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno			
9403 60 90	altri mobili di legno			
9404	Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:			
	- Materassi:			
9404 29	di altre materie:			
9404 29 10	con molle metalliche			
9404 90	- altri:			
9404 90 90	altri			
9406 00	Costruzioni prefabbricate:			
	- altre:			
9406 00 20	di legno			

ALLEGATO II

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI "BABY BEEF" DI CUI ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 3

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Codice NC	Suddivision e TARIC	Descrizione
0102		Animali vivi della specie bovina:
0102 90		- altri:
		delle specie domestiche:
		di peso superiore a 300 kg:
		Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):
ex 0102 90 51		destinati alla macellazione:
	10	 che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg¹
ex 0102 90 59		altri:
	11	- che non hanno ancora nessun dente permanente e
	21	il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ¹
	31	
	91	
		altri:
ex 0102 90 71		destinati alla macellazione:
	10	 Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg¹
ex 0102 90 79		altri:

Codice NC	Suddivision e TARIC	Descrizione
	21	- Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente
	91	permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg ¹
0201		Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
ex 0201 10 00		- in carcasse o mezzene
	91	 Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro¹
0201 20		- altri pezzi non disossati:
ex 0201 20 20		Quarti detti "compensati":
	91	 Quarti detti "compensati", di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro¹
ex 0201 20 30		Busti e quarti anteriori:
	91	 Quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro¹
ex 0201 20 50		Selle e quarti posteriori:
	91	 Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto "pistola") con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro¹

Conice NC	Suddivision e TARIC	Descrizione
-----------	------------------------	-------------

L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO III (a)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a)

Esenti da dazio per quantitativi illimitati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo

Codice NC	Descrizione
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
0101 90	- altri:
	Cavalli:
0101 90 11	destinati alla macellazione
0101 90 19	altri
0101 90 30	Asini
0101 90 90	Muli e bardotti
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:
	- di peso inferiore o uguale a 185 g:
0105 12 00	Tacchine e tacchini
0105 19	altri:
0105 19 20	Oche
0105 19 90	Anatre e faraone
0106	Altri animali vivi:
	- Mammiferi:
0106 19	altri:

1	
0106 19 10	Conigli domestici
0106 19 90	altri
0106 20 00	- Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
	- Uccelli:
0106 39	altri:
0106 39 10	Piccioni
0205 00	Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0205 00 20	- fresche o refrigerate
0205 00 80	- congelate
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0206 10	- della specie bovina, fresche o refrigerate:
0206 10 10	destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	altre:
0206 10 91	Fegati
0206 10 95	Pezzi detti "onglets" e "hampes"
0206 10 99	altre
	della specie bovina, congelate:
0206 21 00	Lingue
0206 22 00	Fegati
0206 29	altre:
0206 29 10	destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	altre:
0206 29 91	Pezzi detti "onglets" e "hampes"
0206 29 99	altre
0206 30 00	- della specie suina, fresche o refrigerate
	- della specie suina, congelate:
0206 41 00	Fegati
0206 49	altre:
0206 49 20	della specie suina domestica
0206 49 80	altre
0206 80	- altre, fresche o refrigerate:
0206 80 10	destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

	altre:
0206 80 91	delle specie equina, asinina o mulesca
0206 80 99	delle specie ovina o caprina
0206 90	- altre, congelate:
0206 90 10	destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
	altre:
0206 90 91	delle specie equina, asinina o mulesca
0206 90 99	delle specie ovina o caprina
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
0208 10	- di conigli o di lepri:
	di conigli domestici:
0208 10 11	fresche o refrigerate
0208 10 19	congelate:
0208 10 90	altre
0208 30 00	- di primati
0208 40	- di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)
0208 40 10	Carne di balena
0208 40 90	altre
0208 50 00	- di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
0208 90	- altre
0208 90 10	di piccioni domestici
	di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri:
0208 90 20	di quaglie
0208 90 40	altre
0208 90 55	Carni di foca
0208 90 60	di renne
0208 90 70	Cosce di rane
0208 90 95	altre
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
0210 91 00	di primati
0210 92 00	di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei

	sireni)
0210 93 00	di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)
0210 99	altre:
	Carni:
0210 99 10	di cavallo, salate o in salamoia o anche secche
	delle specie ovina e caprina:
0210 99 21	non disossate
0210 99 29	disossate
0210 99 31	di renne
0210 99 39	altre
	Frattaglie:
	della specie suina domestica:
0210 99 41	Fegati
0210 99 49	altre
	della specie bovina:
0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes"
0210 99 59	altre
0210 99 60	delle specie ovina e caprina
	altre:
	Fegati di volatili:
0210 99 71	Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia
0210 99 79	altri
0210 99 80	altre
0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
	- di volatili da cortile:
	da cova:
0407 00 11	di tacchine o di oche
0407 00 19	altri
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	- Tuorli:
0408 11	essiccati:

0408 11 20 inadatti ad uso alimentare altri: 0408 19 20 inadatti ad uso alimentare altri: 0408 91 essiccati: inadatti ad uso alimentare 0408 91 20 inadatti ad uso alimentare 0408 99 altri: 0408 99 altri
0408 19 20 inadatti ad uso alimentare - altri: 0408 91 essiccati: 0408 91 20 inadatti ad uso alimentare 0408 99 altri: 0408 99 altri: 0408 99 0 inadatti ad uso alimentare 0410 00 00 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante
- altri: - altri: essiccati: inadatti ad uso alimentare altri: altri: inadatti ad uso alimentare altri: inadatti ad uso alimentare altri: Frodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove - Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante
0408 91 essiccati: 0408 91 20 inadatti ad uso alimentare 0408 99 altri: 0408 99 20 inadatti ad uso alimentare 0410 00 00 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante
0408 91 20 inadatti ad uso alimentare 0408 99 altri: 0408 99 20 inadatti ad uso alimentare 0410 00 00 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante
0408 99 altri: 0408 99 20 inadatti ad uso alimentare 0410 00 00 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante
0408 99 20 inadatti ad uso alimentare 0410 00 00 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante
0410 00 00 Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante
Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante
Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante
radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:
- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:
0601 10 10 Giacinti
0601 10 20 Narcisi
0601 10 30 Tulipani
0601 10 40 Gladioli
0601 10 90 altri
- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:
0601 20 10 piantimi, piante e radici di cicoria
0601 20 30 Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani
0601 20 90 altri
0602 Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):
0602 90 - altri:
0602 90 10 Bianco di funghi (micelio)
0602 90 20 Barbatelle di ananassi
Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o p ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
- altri:
0604 91 freschi
0604 91 20 Alberi di Natale
0604 91 40 Rami di conifere
0604 91 90 altri
0604 99 altri:

0604 99 10	semplicemente essiccati
0604 99 90	altri
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
0713 33	Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):
0713 33 90	altri
0713 39 00	altri
0713 40 00	- Lenticchie
0713 50 00	- Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)
0713 90 00	- altre
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:
0714 10	- Radici di manioca:
0714 10 10	Pellets ottenuti a partire da farine e semolini
	altri:
0714 10 91	dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi
0714 10 99	altri
0714 20	- Patate dolci:
0714 20 10	fresche, intere, destinate al consumo umano
0714 20 90	altre
0714 90	- altri:
	Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido:
0714 90 11	dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi
0714 90 19	altri
0714 90 90	altri
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	- Noci di cocco:
0801 11 00	disseccate
0801 19 00	altre
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	- Mandorle:
0802 11	con guscio:

1802 1 10		
0802 12 squasciale: 0802 12 10 amare 0802 12 10 amare amare 0802 12 10 con guscio con guscio 0802 22 00 squasciale: amare	0802 11 10	amare
0802 12 10	0802 11 90	altre
0802 12 90	0802 12	sgusciate:
Nocciole (Carydus spp.): 0802 21 00	0802 12 10	amare
0802 21 00 con guscio	0802 12 90	altre
0802 22 00 sgusciate:		- Nocciole (Corylus spp.):
ex. 0802 22 00 in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 2,5kg altre - Noci comuni: 0802 31 00 con guscio squsciate 0802 32 00 Squsciate 0802 40 00 - Castagne e marroni (Castanea spp.) 0802 50 00 - Pistacchi 0802 60 00 Noci macadamia altre: 0802 90 20 Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn 0802 90 50 Pimoli 0802 90 55 altre 0804 0804 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guatave, manghi e mangostani, freschi o essiccati: 0804 10 00 Datteri 0804 30 00 Ananassi 0804 40 00 Avocadi 0804 50 00 Guaiave, manghi e mangostani 0806 Secche: 0806 20 secche: 0806 20 altre 0806 20 0 altre 0806 20 90 altre	0802 21 00	con guscio
Cx. 0802 22 00	0802 22 00	sgusciate:
- Noci comuni: - con guscio - con guscio - sgusciate - castagne e marroni (Castanea spp.) - Noci macadamia - Noci macadamia - altre: - Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn - Noci macadamia - Pinoli - Pinoli - Pinoli - altre - Pinoli - altre - Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati: - Ananassi - Ananassi - Avocadi - Avocadi - Avocadi - Guaiave, manghi e mangostani - Guaiave, manghi e mangostani - Ve, fresche o secche: - secche: - secche: - ve di Corinto - Ve di Corinto - altre - Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn - Pinoli	ex.0802 22 00	in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 2,5kg
0802 31 00	ex.0802 22 00	altre
0802 32 00		- Noci comuni:
0802 40 00 - Castagne e marroni (Castanea spp.) 0802 50 00 - Pistaechi 0802 60 00 - Noci macadamia 0802 90 - altre: 0802 90 20 Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn 0802 90 50 Pinoli 0802 90 85 altre 0804 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati: 0804 10 00 - Datteri 0804 30 00 - Ananassi 0804 40 00 - Avocadi 0804 50 00 - Guaiave, manghi e mangostani 0806 Uve, fresche o seeche: 0806 20 - seeche: 0806 20 30 - Uve di Corinto 0806 20 90 - altre 0810 Altre frutta fresche:	0802 31 00	con guscio
0802 50 00 - Pistacchi 0802 60 00 Noci macadamia 0802 90 - altre: 0802 90 20 Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn 0802 90 50 Pinoli 0802 90 85 altre 0804 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati: 0804 10 00 - Datteri 0804 30 00 - Ananassi 0804 40 00 - Avocadi 0804 50 00 - Guaiave, manghi e mangostani 0806 Uve, fresche o seeche: 0806 20 - seeche: 0806 20 30 Uve di Corinto 0806 20 90 altre 0810 Altre frutta fresche:	0802 32 00	sgusciate
0802 60 00 Noci macadamia 0802 90 - altre: 0802 90 20 Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn 0802 90 50 Pinoli 0802 90 85 altre 0804 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati: 0804 10 00 - Datteri 0804 30 00 - Ananassi 0804 40 00 - Avocadi 0804 50 00 - Guaiave, manghi e mangostani 0806 Uve, fresche o secche: 0806 20 - secche: 0806 20 10 Uve di Corinto 0806 20 30 Uva sultanina 0806 20 90 altre 0810 Altre frutta fresche:	0802 40 00	- Castagne e marroni (Castanea spp.)
0802 90 - altre: 0802 90 20 Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn 0802 90 50 Pinoli 0802 90 85 altre 0804 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati: 0804 10 00 - Datteri 0804 30 00 - Ananassi 0804 40 00 - Avocadi 0804 50 00 - Guaiave, manghi e mangostani 0806 Uve, fresche o secche: 0806 20 - secche: 0806 20 10 Uve di Corinto 0806 20 30 Uva sultanina 0806 20 90 altre 0810 Altre frutta fresche:	0802 50 00	- Pistacchi
0802 90 20	0802 60 00	Noci macadamia
0802 90 50 Pinoli 0802 90 85 altre 0804 Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati: 0804 10 00 - Datteri 0804 30 00 - Ananassi 0804 40 00 - Avocadi 0804 50 00 - Guaiave, manghi e mangostani 0806 Uve, fresche o secche: 0806 20 - secche: 0806 20 10 Uve di Corinto 0806 20 30 Uva sultanina 0806 20 90 altre 0810 Altre frutta fresche:	0802 90	- altre:
0802 90 85	0802 90 20	Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn
Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati: 0804 10 00	0802 90 50	Pinoli
0804 10 00 - Datteri 0804 30 00 - Ananassi 0804 40 00 - Avocadi 0804 50 00 - Guaiave, manghi e mangostani 0806 Uve, fresche o secche: 0806 20 - secche: 0806 20 10 Uve di Corinto 0806 20 30 Uva sultanina 0806 20 90 altre 0810 Altre frutta fresche:	0802 90 85	altre
0804 30 00 - Ananassi 0804 40 00 - Avocadi 0804 50 00 - Guaiave, manghi e mangostani 0806 Uve, fresche o secche: 0806 20 - secche: 0806 20 10 Uve di Corinto 0806 20 30 Uva sultanina 0806 20 90 altre 0810 Altre frutta fresche:	0804	Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:
0804 40 00 - Avocadi 0804 50 00 - Guaiave, manghi e mangostani 0806 Uve, fresche o secche: 0806 20 - secche: 0806 20 10 Uve di Corinto 0806 20 30 Uva sultanina 0806 20 90 altre 0810 Altre frutta fresche:	0804 10 00	- Datteri
0804 50 00 - Guaiave, manghi e mangostani 0806 Uve, fresche o secche: 0806 20 - secche: 0806 20 10 Uve di Corinto 0806 20 30 Uva sultanina 0806 20 90 altre 0810 Altre frutta fresche:	0804 30 00	- Ananassi
0806 Uve, fresche o secche: 0806 20 - secche: 0806 20 10 Uve di Corinto 0806 20 30 Uva sultanina 0806 20 90 altre 0810 Altre frutta fresche:	0804 40 00	- Avocadi
0806 20 - secche: 0806 20 10 Uve di Corinto 0806 20 30 Uva sultanina 0806 20 90 altre 0810 Altre frutta fresche:	0804 50 00	- Guaiave, manghi e mangostani
0806 20 10 Uve di Corinto 0806 20 30 Uva sultanina 0806 20 90 altre 0810 Altre frutta fresche:	0806	Uve, fresche o secche:
0806 20 30 Uva sultanina 0806 20 90 altre 0810 Altre frutta fresche:	0806 20	- secche:
0806 20 90 altre 0810 Altre frutta fresche:	0806 20 10	Uve di Corinto
0810 Altre frutta fresche:	0806 20 30	Uva sultanina
	0806 20 90	altre
0810 60 00 - Durian	0810	Altre frutta fresche:
	0810 60 00	- Durian

0810 90	- altri:
0810 90 30	Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie
0810 90 40	Frutti della passione, carambole e pitahaya
	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina:
0810 90 50	Ribes nero (Cassis)
0810 90 60	Ribes rosso
0810 90 70	altri
0810 90 95	altre
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 90	- altre:
	con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:
0811 90 11	Frutta tropicali e noci tropicali
0811 90 19	altri
	altre:
0811 90 31	Frutta tropicali e noci tropicali
0811 90 39	altri
	altre:
0811 90 50	Mirtilli neri (frutti del "Vaccinium myrtillus")
0811 90 70	Mirtilli delle specie "Vaccinium myrtilloides" e "Vaccinium angustifolium"
0811 90 85	Frutta tropicali e noci tropicali
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
0812 90	- altre
0812 90 70	Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali
0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
0813 40	- altre frutta:
0813 40 50	Papaie
0813 40 60	Tamarindi
0813 40 70	Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
0813 40 95	altre

0813 50	- Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
	Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806:
	senza prugne:
0813 50 12	Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya
0813 50 15	altre
0813 50 19	con prugne
	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802:
0813 50 31	di noci tropicali
0813 50 39	altri
	altri miscugli:
0813 50 91	non contenenti prugne e fichi:
0813 50 99	altri
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:
	- Caffè non torrefatto:
0901 11 00	non decaffeinizzato
0901 12 00	decaffeinizzato
0902	Tè, anche aromatizzato:
0902 10 00	- Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3kg
0902 20 00	- Tè verde (non fermentato), presentato in modo diverso
0902 30 00	- Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3kg
0902 40 00	- Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in modo diverso
0904	Pepe (del genere "Piper"); pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", essiccati, tritati o polverizzati:
	- Pepe:
0904 11 00	non tritato né polverizzato
0904 12 00	tritato o polverizzato
0904 20	- Pimenti essiccati, tritati o polverizzati.
	non tritati né polverizzati
0904 20 10	Peperoni
0904 20 30	altri
0904 20 90	tritati o polverizzati

0905 00 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo:
	- non tritati né polverizzati:
0906 11 00	– – Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume)
0906 19 00	altri
0906 20 00	- tritati o polverizzati
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:
0908 10 00	- Noci moscate
0908 20 00	- Macis
0908 30 00	- Amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro:
0909 10 00	- Semi di anice o di badiana
0909 20 00	- Semi di coriandolo
0909 30 00	- Semi di cumino
0909 40 00	- Semi di carvi
0909 50 00	- Semi di finocchio; bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:
0910 10 00	- Zenzero
0910 20	- Zafferano
0910 20 10	non tritato né polverizzato
0910 20 90	tritato o polverizzato
0910 30 00	- Curcuma
	- altre spezie:
0910 91	Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo:
0910 91 10	non tritati né polverizzati
0910 91 90	tritati o polverizzati
0910 99	altre:
0910 99 10	Semi di fieno greco
	Timo:
	non tritato né polverizzato:
0910 99 31	Serpillo (Thymus serpyllum)

0910 99 33	altro
0910 99 39	tritato o polverizzato
0910 99 50	Foglie di alloro
0910 99 60	Curry
	altre:
0910 99 91	non tritate né polverizzate
0910 99 99	tritate o polverizzate
1006	Riso:
1006 10	- Risone (riso "paddy"):
1006 10 10	destinato alla semina
	altro:
	surriscaldato (parboiled):
1006 10 21	a grani tondi
1006 10 23	a grani medi
	a grani lunghi
1006 10 25	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 10 27	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
	altro:
1006 10 92	a grani tondi
1006 10 94	a grani medi
	a grani lunghi
1006 10 96	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 10 98	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
1006 20	- Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno"):
	surriscaldato (parboiled):
1006 20 11	a grani tondi
1006 20 13	a grani medi
	a grani lunghi
1006 20 15	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 20 17	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
	altro:
1006 20 92	a grani tondi

1006 20 94	a grani medi
	a grani lunghi
1006 20 96	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 20 98	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
1006 30	- Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:
	Riso lavorato:
	surriscaldato (parboiled):
1006 30 21	a grani tondi
1006 30 23	a grani medi
	a grani lunghi
1006 30 25	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 30 27	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
	altro:
1006 30 42	a grani tondi
1006 30 44	a grani medi
	a grani lunghi
1006 30 46	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 30 48	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
	Riso lavorato:
	surriscaldato (parboiled):
1006 30 61	a grani tondi
1006 30 63	a grani medi
	a grani lunghi
1006 30 65	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 30 67	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
	altro:
1006 30 92	a grani tondi
1006 30 94	a grani medi
	a grani lunghi
1006 30 96	con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3
1006 30 98	con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3
1006 40 00	- Rotture di riso

1007	Sorgo da granella:
1007 00 10	- ibrido destinato alla semina
1007 00 90	- altro
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:
1008 10 00	- Grano saraceno
1008 20 00	- Miglio
1008 30 00	- Scagliola
1008 90	- Altri cereali:
1008 90 10	Triticale
1008 90 90	altri
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:
1102 10 00	- Farina di segala
1102 20	- Farina di granturco:
1102 20 10	avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%
1102 20 90	altra
1102 90	- altre:
1102 90 10	di orzo
1102 90 30	di avena
1102 90 50	Farina di riso
1102 90 90	altre
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:
	- Semole e semolini:
1103 11	di frumento (grano):
1103 11 10	di frumento (grano) duro
1103 11 90	di frumento (grano) tenero e di spelta
1103 13	di granturco:
1103 13 10	aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%
1103 13 90	altri
1103 19	di altri cereali:
1103 19 10	di segala
1103 19 30	di orzo
1103 19 40	di avena

1103 19 50	di riso
1103 19 90	altri
1103 20	- Agglomerati in forma di pellets:
1103 20 10	di segala
1103 20 20	di orzo
1103 20 30	di avena
1103 20 40	di granturco
1103 20 50	di riso
1103 20 60	di frumento
1103 20 90	altri
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
	- Cereali schiacciati o in fiocchi:
1104 12	di avena:
1104 12 10	Cereali schiacciati
1104 12 90	Fiocchi
1104 19	di altri cereali:
1104 19 10	di frumento
1104 19 30	di segala
1104 19 50	di granturco
	di orzo:
1104 19 61	Cereali schiacciati
1104 19 69	Fiocchi
	altri:
1104 19 91	Fiocchi di riso
1104 19 99	altri
	- altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):
1104 22	di avena:
1104 22 20	mondati (decorticati o pilati)
1104 22 30	mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten")
1104 22 50	perlati
1104 22 90	soltanto spezzati
1104 22 98	altri

1104 23	di granturco:
1104 23 10	mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati
1104 23 30	perlati
1104 23 90	soltanto spezzati
1104 23 99	altri
1104 29	di altri cereali:
	di orzo:
1104 29 01	mondati (decorticati o pilati)
1104 29 03	mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten")
1104 29 05	perlati
1104 29 07	soltanto spezzati
1104 29 09	altri
	altri:
	mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati
1104 29 11	di frumento
1104 29 18	altri
1104 29 30	perlati
	soltanto spezzati:
1104 29 51	di frumento
1104 29 55	di segala
1104 29 59	altri
	altri:
1104 29 81	di frumento
1104 29 85	di segala
1104 29 89	altri
1104 30	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:
1104 30 10	di frumento
1104 30 90	di altri cereali
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:
1105 10 00	- Farina, semolino e polvere
1105 20 00	- Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:

1106 10 00	- di legumi da granella secchi della voce 0713
1106 20	- di sago, di radici o tuberi della voce 0714:
1106 20 10	denaturati
1106 20 90	altri
1106 30	- dei prodotti del capitolo 8:
1106 30 10	di banane
1106 30 90	altri
1107	Malto, anche torrefatto:
1107 10	- non torrefatto:
	di frumento (grano):
1107 10 11	presentato in forma di farina
1107 10 19	altro
	altro:
1107 10 91	presentato in forma di farina
1107 10 99	altro
1107 20 00	- torrefatto
1108	Amidi e fecole; inulina:
	- Amidi e fecole:
1108 11 00	Amido di frumento (grano)
1108 12 00	Amido di granturco
1108 13 00	Fecola di patate
1108 14 00	Fecola di manioca
1108 19	altri amidi e fecole:
1108 19 10	Amido di riso
1108 19 90	altri
1108 20 00	- Inulina
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:
1502 00 10	- destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1502 00 90	- altri
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati:

	- Stearina solare e oleostearina:
1503 00 11	destinate ad usi industriali
1503 00 19	altre
1503 00 30	- Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1503 00 90	altri
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1504 10	- Oli di fegato di pesci e loro frazioni:
1504 10 10	aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo
	altri:
1504 10 91	di ippoglossi
1504 10 99	altri
1504 20	Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:
1504 20 90	altri
1504 30	- Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:
1504 30 90	altri
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1507 10	- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini:
1507 10 10	destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1507 90	- altri:
1507 90 10	destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1508 10	- Olio greggio:
1508 10 10	destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1508 10 90	altro
1508 90	- altri:
1508 90 10	destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1508 90 90	altri
1510 00	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509:
1510 00 10	- Oli greggi
1510 00 90	- altri
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :

	- Olio di cotone e sue frazioni:
1512 21	Olio greggio, anche depurato del gossipolo:
1512 21 10	destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1512 21 90	altro
1512 29	altri:
1512 29 10	destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1512 29 90	altri
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	- Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni:
1514 11	Oli greggi:
1514 11 10	destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1514 11 90	altri
1514 19	altri:
1514 19 10	destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1514 19 90	altri
	- altri:
1514 91	Oli greggi:
1514 91 10	destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1514 91 90	altri
1514 99	altri:
1514 99 10	destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1514 99 90	altri
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	-Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
	altri:
	altri:
	altri:
1516 20 98	altri
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:
	- Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:

1518 00 31	greggi
1518 00 39	altri
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
	- Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali:
	contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva:
1522 00 31	paste di saponificazione (soapstocks)
1522 00 39	altri
	altri:
1522 00 91	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks)
1522 00 99	altri
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
	- Lattosio e sciroppo di lattosio:
1702 11 00	contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
1702 19 00	altri
1702 20	- Zucchero e sciroppo d'acero:
1702 20 10	Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti
1702 20 90	altri
1702 30	- Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio:
1702 30 10	Isoglucosio
	altri:
	contenenti, in peso, allo stato secco, il 99% o più di glucosio:
1702 30 51	in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
1702 30 59	altri
	altri:
1702 30 91	in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
1702 30 99	altri
1702 40	- Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20% a 50% escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:
1702 40 10	Isoglucosio
1702 40 90	altri
1702 60	- altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50% di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

•	
1702 60 10	Isoglucosio
1702 60 80	Sciroppo di inulina
1702 60 95	altri
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio
1702 90 30	Isoglucosio
1702 90 50	Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina
	Zuccheri e melassi, caramellati:
1702 90 71	contenenti, in peso, allo stato secco, il 50% o più di saccarosio
	altri:
1702 90 75	in polvere, anche agglomerati
1702 90 79	altri
1702 90 80	Sciroppo di inulina
1702 90 99	altri
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
1902 20 30	contenenti, in peso, più di 20% di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	- altre:
2007 99	altre:
	altre:
2007 99 98	altre
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	-Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 19	altre, compresi i miscugli:
	in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg:
	altre:
2008 19 19	altre
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:
	- Succhi di arancia:

2009 11	congelati:
	di un valore Brix superiore a 67:
2009 11 11	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
2009 11 19	altri
	di un valore Brix inferiore o uguale a 67:
2009 11 91	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 11 99	altri
2009 19	altri:
	di un valore Brix superiore a 67:
2009 19 11	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
2009 19 19	altri
	di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 19 91	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 19 98	altri
	- Succhi di pompelmo o di pomelo:
2009 29	altri:
	di un valore Brix superiore a 67:
2009 29 11	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
2009 29 19	altri
	di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 29 91	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 29 99	altri
	- Succhi di altri agrumi:
2009 39	altri:
	di un valore Brix superiore a 67:
2009 39 11	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
2009 39 19	altri
	di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
	di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:
2009 39 31	contenenti zuccheri addizionati
2009 39 39	senza zuccheri addizionati

	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:
	Succhi di limoni:
2009 39 51	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 39 55	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30%
2009 39 59	senza zuccheri addizionati
	Succhi di altri agrumi
2009 39 91	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 39 95	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30%
2009 39 99	senza zuccheri addizionati
	- Succhi di ananasso:
2009 49	altri:
	di un valore Brix superiore a 67:
2009 49 11	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto
2009 49 19	altri
	di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 49 30	di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati
	altri:
2009 49 91	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 49 93	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30%
2009 49 99	senza zuccheri addizionati
	- Succhi di uve (compresi i mosti d'uva):
2009 69	altri:
	di un valore Brix superiore a 67:
2009 69 11	di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto
2009 69 19	altri
	di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67:
	di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:
2009 69 51	concentrati
2009 69 59	altri
	di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto:
	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 69 71	concentrati

1	
2009 69 79	altri
2009 69 90	altri
	- Succhi di mela:
2009 79	altri:
	di un valore Brix superiore a 67:
2009 79 11	di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto
2009 79 19	altri
	di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67:
2009 79 30	di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati
	altri:
2009 79 91	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 79 93	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30%
2009 79 99	senza zuccheri addizionati
2009 80	- Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:
	di un valore Brix superiore a 67:
	Succhi di pera:
2009 80 11	di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto
2009 80 19	altri
	altri:
	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:
2009 80 34	Succhi di frutti tropicali
2009 80 35	altri
	altri:
2009 80 36	Succhi di frutti tropicali
2009 80 38	altri
2009 90	- Miscugli di succhi:
	di un valore Brix superiore a 67:
	miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:
2009 90 11	di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto
2009 90 19	altri
	altri:
2009 90 21	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

2009 90 29	altri
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 90	- altre:
	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
2106 90 30	di isoglucosio
	altri:
2106 90 51	di lattosio
2106 90 55	di glucosio o di maltodestrina
2106 90 59	altri
2302	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
2302 10	- di granturco:
2302 10 10	aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35%
2302 10 90	altri
2302 30	- di frumento:
2302 30 10	aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28%, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10%, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5%
2302 30 90	altri
2302 40	- di altri cereali:
	di riso:
2302 40 02	aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35%
2302 40 08	altri
	altri:
2302 40 10	aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28%, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10%, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5%
2302 40 90	altri
2302 50 00	- di legumi
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
2303 10	- Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili:
	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:
2303 10 11	superiore a 40% in peso

2303 10 19	uguale o inferiore a 40% in peso
2303 20	- Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:
2303 20 90	altri
2303 30 00	- Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
2305 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
2306 10 00	- di semi di cotone
2306 20 00	- di semi di lino
2306 30 00	- di semi di girasole
	- di semi di ravizzone o di colza:
2306 41 00	di semi di ravizzone o di colza a basso; tenore di acido erucico
2306 49 00	altri
2306 90	- altri:
2306 90 05	di germi di granturco
	altri:
	Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva:
2306 90 11	aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3%
2306 90 19	aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3%
2306 90 90	altri
2308 00	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
	- Vinaccia:
2308 00 11	aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3% mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40%
2308 00 19	altri
2308 00 40	Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva
2308 00 90	- altri
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
2309 90	- altri:
2309 90 10	Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini
2309 90 20	Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo
	altri, comprese le premiscele:

1	
	contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:
	contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:
	non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10%:
2309 90 31	non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%
2309 90 33	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%
2309 90 35	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%
2309 90 39	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%
	aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:
2309 90 41	non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%
2309 90 43	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%
2309 90 49	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%
	aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:
2309 90 51	non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%
2309 90 53	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%
2309 90 59	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%
2309 90 70	non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari
	altri:
2309 90 91	Polpe di barbabietole melassate
	altre:
2309 90 95	aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49%, su supporto organico o inorganico
2309 90 99	altre
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
	- Oli essenziali di agrumi:
3301 12	di arancio:
3301 12 10	non deterpenati
3301 12 90	deterpenati
3301 13	di limone:
3301 13 10	non deterpenati
3301 13 90	deterpenati
3301 19	altri:
•	·

3301 19 20 non deterpenati di nema piperita (Memba piperita): 3301 24 di nema piperita (Memba piperita): 3301 24 10 non deterpenati 3301 24 10 non deterpenati 3301 25 10 deterpenati 3301 25 di altra menta: 3301 25 0 deterpenati 3301 27 di garofano, di nisuli, di ylung-ylung: 3301 29 di garofano, di nisuli, di ylung-ylung: 3301 29 1 deterpenati 3301 29 1 deterpenati 3301 29 1 deterpenati 3301 29 31 di garofano, di gebornino, di vetiver 3301 29 31 di garofano di lavandina 3301 29 31 di garofano di lavandina 3301 29 31 di garofano di lavandina 3301 20 31 di garofano di lavandina 3301 20 31 di garofano di di gebornino, di vetiver 3301 29 31 di garofano di di gebornino di vetiver 3301 29 31 di garofano di di primita di gebornino di di gebornino di gebornino di vetiver 3301 20 di lavanda o di lavandina 3301 20 di lipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: 3301 10 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3301 20 dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: 3301 10 dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: 3301 10 dei tipi utilizzati nelle industrie delle descine; colle di cascina: 3301 90 dei tipi utilizzati nelle industrie delle descine; colle di cascina: 3301 90 dei tipi utilizzati nelle industrie delle descine; colle di cascina: 3301 90 dei tipi utilizzati nelle industrie delle descine; colle di cascina: 3301 90 dei tipi utilizzati nelle industrie delle descine; colle di cascina: 3301 90 dei tipi utilizzati nelle industrie dilucentari ci di di concentrati di due o più proteine di siero di latte concentrati di due o più proteine di siero di latte concentrati di due o più proteine di siero di latte concentrati di	1	
- Oli essenziali diversi da quelli di agrumi: - di menta piperita (Menthe piperita): - non deterpenati 3301 24 90 deterpenati 3301 25 di aftra menta: 3301 25 di aftra menta: 3301 25 di aftra menta: 3301 27	3301 19 20	non deterpenati
3301 24	3301 19 80	deterpenati
3301 24 10 non deterpenati 3301 24 90 deterpenati 3301 25 10 di altra menta: 3301 25 10 non deterpenati 3301 25 90 deterpenati 3301 29 di garofano, di nisuli, di ylang-ylang: 3301 29 11 di garofano, di nisuli, di ylang-ylang: 3301 29 11 non deterpenati 3301 29 31 deterpenati altri: 3301 29 31 deterpenati altri: 3301 29 31 deterpenati altri: 3301 29 41 non deterpenati altri: 3301 29 71 non deterpenati altri: 3301 29 71 di garanic, di gelsomino, di vettver 3301 29 79 di lavanda o di lavandina 3301 29 79 di lavanda o di lavandina 3301 29 91 altri 3301 30 00 Resinoidi 3302 discripi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: dei ripi utilizzati nelle industrie delle bevande: dei ripi utilizzati nelle industrie delle bevande: dei ripi utilizzati nelle industrie alimentari: 3301 10 altre 3302 altre 3303 10 altre 3304 altre 3305 altre 3306 altre 3307 altre 3308 altre 3309 altre 3309 altre 3309 altre 3301 Colle di cascina 3301 colle di cascina 3302 Altre 3303 Altre 3304 Altre 3305 Altre 3306 Altre 3307 Altre 3308 Altre 3309 Altre		- Oli essenziali diversi da quelli di agrumi:
3301 24 90 deterpenati 3301 25 10 on deterpenati 3301 25 10 on deterpenati 3301 25 90 deterpenati 3301 29 altri: di garofano, di niauli, di ylang-ylang: 3301 29 11 on deterpenati odeterpenati odeterpenati odeterpenati altri: 3301 29 31 deterpenati altri: 3301 29 41 on deterpenati deterpenati: deterpenati: odeterpenati: -	3301 24	di menta piperita (Mentha piperita):
3301 25	3301 24 10	non deterpenati
3301 25 10 non deterpenati 3301 25 90 deterpenati 3301 29 altri: di garofano, di niauli, di ylang-ylang: 3301 29 11 non deterpenati 3301 29 31 deterpenati altri: 3301 29 41 non deterpenati altri: 3301 29 41 non deterpenati deterpenati: di geranio, di gelsomino; di vetiver 3301 29 71 di geranio, di gelsomino; di vetiver 3301 29 71 di geranio, di gelsomino; di vetiver 3301 29 79 di lavanda o di lavandina 3301 29 91 altri 3301 30 00 Resinoidi 3302 di bi suditi di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle descine; colle di cascina: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3302 10 40 altre 3302 10 90 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari:	3301 24 90	deterpenati
3301 25 90 deterpenati 3301 29 11 di garofano, di niauli, di ylang-ylang: 3301 29 31 deterpenati 3301 29 31 altri: 3301 29 31 altri: 3301 29 41 altri: 3301 29 71 di geranio; di gelsomino; di vetiver 3301 29 71 di geranio; di gelsomino; di vetiver 3301 29 79 di lavanda o di lavandina 3301 29 91 altri 3301 30 00 Resinoidi 3302 desimoidi 3302 dei tipi utilizzati nelle industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fiabbricazione delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3302 10 40 altre 3302 10 90 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3501 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3501 90 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3502 Albumina (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latre contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latre), albuminati ed altri derivati delle albumine: dei tipi utilizzati nelle industrie altri derivati delle albumine:	3301 25	di altra menta:
3301 29 altri: di garofano, di niauli, di ylang-ylang: 3301 29 31 deterpenati altri: 3301 29 31 deterpenati altri: 3301 29 41 non deterpenati di geranio; di gelsomino; di vetiver 3301 29 71 di geranio; di gelsomino; di vetiver 3301 29 79 di lavanda o di lavandina 3301 29 79 altri 3301 30 00 -Resinoidi 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di lali sostanze, dei tipi utilizzati come materic prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fiabbricazione delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle delle desende: dei tipi utilizzati nelle industrie delle desende: dei tipi utilizzati nelle industrie delle d	3301 25 10	non deterpenati
di garofano, di niauli, di ylang-ylang: non deterpenati altri: 3301 29 31 deterpenati altri: 3301 29 41 non deterpenati deterpenati deterpenati: deterpenati: di geranio, di gelsomino; di vetiver 3301 29 71 di geranio, di gelsomino; di vetiver 3301 29 79 di lavanda o di lavandina 3301 29 91 altri 3301 30 00 Resinoidi 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3302 10 40 altre 3302 10 90 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: altre 3501 90 10 Colle di caseina Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: Ovalbumina:	3301 25 90	deterpenati
3301 29 31 non deterpenati altri: 3301 29 41 non deterpenati deterpenati: 3301 29 41 non deterpenati deterpenati: 3301 29 71 di geranio; di gelsomino; di vetiver 3301 29 79 di lavanda o di lavandina 3301 29 91 altri 3301 30 00 - Resinoidi 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fiabbricazione delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:	3301 29	altri:
3301 29 31 deterpenati altri: 3301 29 41 non deterpenati deterpenati: 3301 29 71 di geranio; di gelsomino; di vetiver 3301 29 79 di Javanda o di Javandina 3301 29 91 altri 3301 30 00 - Resinoidi 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3501 00 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 4501 00 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 5501 00 dei tipi utilizzati nelle industrie		di garofano, di niauli, di ylang-ylang:
altri: deterpenati: deterpenati: deterpenati: deterpenati: di geranio; di gelsomino; di vetiver di lavanda o di lavandina altri altri altri altri altri altri altri altri desinoidi Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 302 10 90 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: altre: 3501 90 10 Colle di caseina Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - Ovalbumina:	3301 29 11	non deterpenati
3301 29 41 non deterpenati deterpenati: 3301 29 71 di geranio; di gelsomino; di vetiver 3301 29 79 di lavanda o di lavandina 3301 29 91 altri 3301 30 00 Resinoidi 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: 3302 10 40 altre 3302 10 90 dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 5501 Caseine, cascinati ed altri derivati delle caseine; colle di cascina: altre: 3501 90 altre: 3501 90 10 Colle di cascina 4blumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: Ovalbumina:	3301 29 31	deterpenati
deterpenati: di geranio; di gelsomino; di vetiver 3301 29 79 di lavanda o di lavandina altri altri e e e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3302 10 40 altre dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: altre: Colle di caseina 3501 90 altre: Colle di caseina Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: Ovalbumina:		altri:
3301 29 71 di geranio; di gelsomino; di vetiver 3301 29 79 di lavanda o di lavandina 3301 29 91 altri 3301 30 00 -Resinoidi 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie delle di cascina: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3501 Cascine, cascinati ed altri derivati delle cascine; colle di cascina: - altre: - Colle di cascina Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - Ovalbumina:	3301 29 41	non deterpenati
3301 29 79 di lavanda o di lavandina 3301 29 91 altri 3301 30 00 - Resinoidi 3302 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3302 10 40 altre dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: - altre: Colle di caseina Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - Ovalbumina:		deterpenati:
3301 29 91 3301 30 00 -Resinoidi Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: Cascine, cascinati ed altri derivati delle cascine; colle di cascina: 3501 - altre: - Colle di cascina Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - Ovalbumina:	3301 29 71	di geranio; di gelsomino; di vetiver
3301 30 00 - Resinoidi Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3302 10 40 altre - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: - altre: - Colle di caseina Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - Ovalbumina:	3301 29 79	di lavanda o di lavandina
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3302 10 90 - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: - altre: - Colle di caseina Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - Ovalbumina:	3301 29 91	altri
come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: 3302 10 40 - dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: - altre: - Colle di caseina Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - Ovalbumina:	3301 30 00	- Resinoidi
dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: altre dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: - altre: Colle di caseina Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - Ovalbumina:	3302	come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle
3302 10 40 altre dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: - altre: Colle di caseina Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - Ovalbumina:	3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: - altre: - Colle di caseina Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - Ovalbumina:		dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: - altre: - Colle di caseina Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - Ovalbumina:	3302 10 40	altre
- altre: - Colle di caseina Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - Ovalbumina:	3302 10 90	dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari:
Colle di caseina Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - Ovalbumina:	3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - Ovalbumina:	3501 90	- altre:
% di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: - Ovalbumina:	3501 90 10	Colle di caseina
	3502	
3502 11 essiccata:		- Ovalbumina:
	3502 11	essiccata:

i i	
3502 11 10	inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
3502 11 90	altra
3502 19	altra:
3502 19 10	inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
3502 19 90	altra
3502 20	- Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:
3502 20 10	inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
	altra:
3502 20 91	essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 20 99	altra
3502 90	- altri:
	Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:
3502 90 20	inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana
3502 90 70	altre
3502 90 90	Albuminati ed altri derivati delle albumine
3503 00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501:
3503 00 10	- Gelatine e loro derivati
3503 00 80	- altre
3504 00 00	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	-Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
	altri amidi e fecole modificati:
3505 10 50	Amidi e fecole esterificati o eterificati
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati:
4101 20	- Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati:
4101 20 10	freschi
4101 20 30	salati verdi
4101 20 50	secchi o salati secchi
4101 20 90	altri
4101 50	- Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg:

4101 50 10	freschi
4101 50 30	salati verdi
4101 50 50	secchi o salati secchi
4101 50 90	altri
4101 90 00	- altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i fianchi
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo:
4102 10	- col vello:
4102 10 10	di agnelli
4102 10 90	altre
	- depilate o senza vello:
4102 21 00	piclate
4102 29 00	altre
4103	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo:
4103 20 00	- di rettili
4103 30 00	- di suini
4103 90	- altri:
4103 90 10	di caprini
4103 90 90	altri
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103:
4301 10 00	- di visone, intere, anche senza teste, code o zampe
4301 30 00	- dei seguenti agnelli: "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" e simili, delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere o senza la testa, la coda o le zampe
4301 60 00	- di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe
4301 80	- altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe:
4301 80 30	di murmel
4301 80 50	di felidi selvatici
4301 80 80	altre
4301 90 00	- Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria
5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
5002 00 00	Seta greggia (non torta)
5003 00 00	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

ALLEGATO III (b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera b)

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti e aboliti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto

all'antrata	in vigoro	dall'acco	rdo il dozi	a all'im	nartaziona	viono ridot	to all'QNO/. de	el dazio di base
au entrata	in vigore	. аен яссо	rao. 11 asz	เก มหาหา	nortazione	· viene riaat	ro ภมาxบ% ดะ	41 aazio ai nase

- il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60% del dazio di base;
- il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 20% del dazio di base;
- il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto allo 0% del dazio di base

Codice NC	Descrizione
0102	Animali vivi della specie bovina:
0102 90	- altri:
	delle specie domestiche:
0102 90 05	−−− di peso inferiore o uguale a 80 kg

di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg : destinati alla macellazione di peso superiore a 160 kg e inferiore u uguale a 300 kg: di peso superiore a 160 kg e inferiore u uguale a 300 kg: di peso superiore a 300 kg : di peso superiore a 300 kg : Giovenche (bovitat iemmane che non hanno ancora figliato): di peso superiore a 300 kg : distinate alla macellazione altre v'acche: altre altri: altri: altri: altri: altri altri altri altri altri di peso inferiore a 50 kg : della specie domestiche altri di peso inferiore a 50 kg : della specie domestiche altri	i	
altri		di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg :
di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg: destinati alla macellazione altri di peso superiore a 300 kg: altri destinate alla macellazione altri: destinati alla macellazione altri: altri: altri altri altri altri altri di peso inferiore a 50 kg: delle specie domestiche	0102 90 21	destinati alla macellazione
1012 90 41	0102 90 29	altri
1012 90 49		di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg:
di peso superiore a 300 kg: Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): distinate alla macellazione 1012 90 59 altre Vacche: 1012 90 61 altre altri: 1012 90 71 altri: 1012 90 77 altri 1012 90 79 altri 1012 90 90 altri 1013 Animali vivi della specie suina: altri: 1013 91 delle specie domestiche di peso inferiore a 50 kg: delle specie domestiche: altri altri 1013 91 10 altri 1013 92 altri 1013 92 altri 1013 93 110 delle specie domestiche altri di peso uguale o superiore a 50 kg: delle specie domestiche: delle specie domestiche: di peso inferiore o guale o superiore a 50 kg: delle specie domestiche: delle specie domestiche: delle specie domestiche: altri 1013 92 11 Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg 1013 92 19 altri 1013 92 90 altri 1015 11 Scrofe che hanno figliato almeno una volta e faraone, vivi, delle specie domestiche: di peso inferiore o uguale a 185 g: Galli e galline: Palcini fermine per la selezione e la riproduzione:	0102 90 41	destinati alla macellazione
Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): destinate alla macellazione altre Vacche: altre altri: al	0102 90 49	altri
0102 90 51 destinate alla macellazione 0102 90 59 altre Vacche: 0102 90 60 altre altri: 0102 90 71 destinati alla macellazione 0102 90 71 destinati alla macellazione 0102 90 79 altri 0102 90 79 altri 0103 Animali vivi della specie suina: altri: 0103 91 di peso inferiore a 50 kg: delle specie domestiche 0103 91 0 altri 0103 92 di peso uguale o superiore a 50 kg: delle specie domestiche: di peso uguale o superiore a 50 kg: delle specie domestiche: delle specie domestiche: di peso inferiore a 50 kg: delle specie domestiche: di peso inferiore a 50 kg: delle specie domestiche: di peso inferiore a 50 kg: delle specie domestiche: di peso inferiore a 50 kg: delle specie domestiche: di peso inferiore a guale a 188 g: delle specie domestiche: di peso inferiore o uguale a 188 g: di peso inferiore o uguale a 188 g: Galli e galline: Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:		di peso superiore a 300 kg :
0102 90 59		Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):
Vacche: destinate alla macellazione altri: altri: altri: destinati alla macellazione altri: destinati alla macellazione altri altri altri altri altri altri altri altri altri	0102 90 51	destinate alla macellazione
0102 90 61 destinate alla macellazione altri: 0102 90 71 destinati alla macellazione 0102 90 79 altri 0102 90 79 altri 0103 90 00 altri 0103 91 01 delle specie domestiche 0103 91 01	0102 90 59	altre
0102 90 69 altri 0102 90 71 destinati alla macellazione 0102 90 79 altri 0102 90 90 altri 0103 Animali vivi della specie suina:		Vacche:
altri: destinati alla macellazione altri altri altri altri altri altri altri altri altri	0102 90 61	destinate alla macellazione
0102 90 71 destinati alla macellazione 0102 90 79 altri 0102 90 90 altri 0103 Animali vivi della specie suina:	0102 90 69	altre
0102 90 79 altri 0103 Animali vivi della specie suina: - altri: 0103 91 di peso inferiore a 50 kg : 0103 91 0 delle specie domestiche 0103 91 0 altri 0103 92 altri 0103 92 11 Serofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg 0103 92 19 altri 0103 92 19 altri 0103 92 90 altri 0105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: - di peso inferiore o uguale a 185 g: 0105 11 Galli e galline: Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:		altri:
0102 90 90 altri 0103 Animali vivi della specie suina: - altri: 0103 91 di peso inferiore a 50 kg : 0103 91 10 delle specie domestiche 0103 91 90 altri 0103 92 di peso uguale o superiore a 50 kg: delle specie domestiche: delle specie domestiche: 0103 92 11 Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg 0103 92 19 altri 0103 92 90 altri 0105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: - di peso inferiore o uguale a 185 g: 0105 11 Galli e galline: Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:	0102 90 71	destinati alla macellazione
Animali vivi della specie suina: - altri: 0103 91 di peso inferiore a 50 kg: delle specie domestiche 0103 91 90 altri 0103 92 di peso uguale o superiore a 50 kg: delle specie domestiche:	0102 90 79	altri
- altri: - di peso inferiore a 50 kg: delle specie domestiche altri di peso uguale o superiore a 50 kg: di peso uguale o superiore a 50 kg: delle specie domestiche: Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg 1013 92 11 altri 1013 92 90 altri altri 1015 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: - di peso inferiore o uguale a 185 g: Galli e galline: Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:	0102 90 90	altri
- di peso inferiore a 50 kg: delle specie domestiche altri di peso uguale o superiore a 50 kg: delle specie domestiche: delle specie domestiche: delle specie domestiche: Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg altri altri altri altri delle specie domestiche: altri altri	0103	Animali vivi della specie suina:
0103 91 10 delle specie domestiche 0103 91 90 altri 0103 92 di peso uguale o superiore a 50 kg: delle specie domestiche: 0103 92 11 Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg 0103 92 19 altri 0103 92 90 altri 0105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: - di peso inferiore o uguale a 185 g: 0105 11 Galli e galline: Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:		- altri:
0103 91 90 altri di peso uguale o superiore a 50 kg: delle specie domestiche: 0103 92 11 Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg 0103 92 19 altri 0103 92 90 altri 0105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: - di peso inferiore o uguale a 185 g: Galli e galline: Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:	0103 91	di peso inferiore a 50 kg :
di peso uguale o superiore a 50 kg: delle specie domestiche: Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg altri altri altri Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: - di peso inferiore o uguale a 185 g: Galli e galline: Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:	0103 91 10	delle specie domestiche
delle specie domestiche: Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg altri altri 0103 92 90 altri Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: - di peso inferiore o uguale a 185 g: Galli e galline: Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:	0103 91 90	altri
 0103 92 11 Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg 0103 92 19 altri 0103 92 90 altri 0105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: - di peso inferiore o uguale a 185 g: - Galli e galline: - Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione: 	0103 92	di peso uguale o superiore a 50 kg:
0103 92 19 altri 0103 92 90 altri 0105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: - di peso inferiore o uguale a 185 g: Galli e galline: Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:		delle specie domestiche:
0103 92 90 altri 0105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: - di peso inferiore o uguale a 185 g: Galli e galline: Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:	0103 92 11	Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg
O105 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: - di peso inferiore o uguale a 185 g: Galli e galline: Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:	0103 92 19	altri
- di peso inferiore o uguale a 185 g: - Galli e galline: - Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:	0103 92 90	altri
0105 11 Galli e galline: Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:	0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:
Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:		- di peso inferiore o uguale a 185 g:
		1
0105 11 19 altri	0105 11	Galli e galline:
I I	0105 11	

	altri:
0105 11 99	altri
	- altri:
0105 94 00	Galli e galline
0105 99	altri:
0105 99 10	Anatre
0105 99 20	Oche
0105 99 30	Tacchini e tacchine
0105 99 50	Faraone
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:
	- fresche o refrigerate:
0203 11	in carcasse o mezzene:
0203 11 10	di animali della specie suina domestica
0203 11 90	altre
0203 12	Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:
	di animali della specie suina domestica:
0203 12 11	Prosciutti e loro pezzi
0203 12 19	Spalle e loro pezzi
0203 12 90	altri
0203 19	altre:
	di animali della specie suina domestica:
0203 19 11	Parti anteriori e loro pezzi
0203 19 13	Lombate e loro pezzi
0203 19 15	Pancette (ventresche) e loro pezzi
	altre:
0203 19 55	disossate
0203 19 59	altre
0203 19 90	altre
	- congelate:
0203 21	in carcasse o mezzene:
0203 21 10	di animali della specie suina domestica
0203 21 90	altre

0203 22	Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:
	di animali della specie suina domestica:
0203 22 11	Prosciutti e loro pezzi
0203 22 19	Spalle e loro pezzi
0203 22 90	altri
0203 29	altre:
	di animali della specie suina domestica:
0203 29 11	Parti anteriori e loro pezzi
0203 29 13	Lombate e loro pezzi
0203 29 15	Pancette (ventresche) e loro pezzi
	altre:
0203 29 55	disossate
0203 29 59	altre
0203 29 90	altre
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:
	- di tacchine e di tacchini:
0207 24	interi, freschi o refrigerati:
0207 24 10	presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"
0207 24 90	presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati
0207 25	interi, congelati:
0207 25 10	presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %"
0207 25 90	presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati
0207 26	Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:
	Pezzi:
0207 26 10	disossati
	non disossati:
0207 26 20	Metà o quarti
0207 26 30	Ali intere, anche senza punta
0207 26 40	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali
0207 26 50	Petti e loro pezzi
	Cosce e loro pezzi:

0207 26 60	Fusi (coscette) e loro pezzi	İ
0207 26 70	altri	İ
0207 26 80	altri	İ
	Frattaglie:	İ
0207 26 91	Fegati	İ
0207 26 99	altri	İ
0207 27	Pezzi e frattaglie, congelati:	İ
	Pezzi:	İ
0207 27 10	disossati	İ
	non disossati:	İ
0207 27 20	Metà o quarti	İ
0207 27 30	Ali intere, anche senza punta	İ
0207 27 40	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali	İ
0207 27 50	Petti e loro pezzi	İ
	Cosce e loro pezzi:	İ
0207 27 60	Fusi (coscette) e loro pezzi	İ
0207 27 70	altri	Ī
0207 27 80	altri	Ī
	Frattaglie:	İ
0207 27 91	Fegati	İ
0207 27 99	altri	İ
	- di anatre, di oche o di faraone:	İ
0207 32	interi, freschi o refrigerati:	İ
	di anatre:	İ
0207 32 11	presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette "anatre 85 %"	İ
0207 32 15	presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"	Ī
0207 32 19	presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate	ì
	di oche:	İ
0207 32 51	presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"	l)
0207 32 59	presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate	ì
0207 32 90	di faraone	j)

0207 33	interi, congelati:	
	di anatre:	
0207 33 11	presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %"	
0207 33 19	presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate	
	di oche:	
0207 33 51	presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %"	
0207 33 59	presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate	
0207 33 90	di faraone	
0207 34	Fegati grassi, freschi o refrigerati:	
0207 34 10	di oche	
0207 34 90	di anatre	
0207 35	altri, freschi o refrigerati:	
	Pezzi:	
	disossati:	
0207 35 11	di oche	
0207 35 15	di anatre o di faraone	
	non disossati:	
	Metà o quarti:	
0207 35 21	di anatre	
0207 35 23	di oche	
0207 35 25	di faraone	
0207 35 31	Ali intere, anche senza punta	
0207 35 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali	
	Petti e loro pezzi:	
0207 35 51	di oche	
0207 35 53	di anatre o di faraone	
	Cosce e loro pezzi:	
0207 35 61	di oche	
0207 35 63	di anatre o di faraone	
0207 35 71	Parti dette "paltò di oca o di anatra"	
0207 35 79	altri	

	Frattaglie:	
0207 35 91	Fegati, diversi dai fegati grassi	
0207 35 99	altri	
0207 36	altri, congelate:	
	Pezzi:	
	disossati:	
0207 36 11	di oche	
0207 36 15	di anatre o di faraone	
	non disossati:	
	Metà o quarti:	
0207 36 21	di anatre	
0207 36 23	di oche	
0207 36 25	di faraone	
0207 36 31	Ali intere, anche senza punta	
0207 36 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali	
	Petti e loro pezzi:	
0207 36 51	di oche	
0207 36 53	di anatre o di faraone	
	Cosce e loro pezzi:	
0207 36 61	di oche	
0207 36 63	di anatre o di faraone	
0207 36 71	Parti dette "paltò di oca o di anatra"	
0207 36 79	altri	
	Frattaglie:	
	Fegati:	
0207 36 81	Fegati grassi di oche	
0207 36 85	Fegati grassi di oche	
0207 36 89	altri	
0207 36 90	altri	
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati:	
	- Lardo:	
0209 00 11	fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	

0209 00 19	secco o affumicato
0209 00 30	- Grasso di maiale
0209 00 90	- Grasso di volatili
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:
0404 10	- Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	in polvere, in granuli o in altre forme solide:
	senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):
	inferiore o uguale a 15% ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 02	inferiore o uguale a 1,5%
0404 10 04	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0404 10 06	superiore a 27%
	superiore a 15% ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 12	inferiore o uguale a 1,5%
0404 10 14	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0404 10 16	superiore a 27%
	altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):
	inferiore o uguale a 15% ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 26	inferiore o uguale a 1,5%
0404 10 28	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0404 10 32	superiore a 27%
	superiore a 15% ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 34	inferiore o uguale a 1,5%
0404 10 36	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0404 10 38	superiore a 27%
	altri:
	senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):
	inferiore o uguale a 15% ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 48	inferiore o uguale a 1,5%
0404 10 52	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0404 10 54	superiore a 27%
	superiore a 15% ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:

1	,
0404 10 56	inferiore o uguale a 1,5%
0404 10 58	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0404 10 62	superiore a 27%
	altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):
	inferiore o uguale a 15% ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 72	inferiore o uguale a 1,5%
0404 10 74	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0404 10 76	superiore a 27%
	superiore a 15% ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 78	inferiore o uguale a 1,5%
0404 10 82	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0404 10 84	superiore a 27%
0404 90	- altri:
	senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 90 21	inferiore o uguale a 1,5%
0404 90 23	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0404 90 29	superiore a 27%
	altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 90 81	inferiore o uguale a 1,5%
0404 90 83	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0404 90 89	superiore a 27%
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
	- di volatili da cortile:
0407 00 30	altri
0407 00 90	- altri
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	- Tuorli:
0408 11	essiccati:
0408 11 80	altri
0408 19	altri:
	altri:
į.	!

ı	I	ı

0408 19 81	liquidi
0408 19 89	altri, compresi congelati
	- altri:
0408 91	essiccati:
0408 91 80	altri
0408 99	altri:
0408 99 80	altri
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):
0602 10	- Talee senza radici e marze:
0602 10 90	altre
0602 20	- Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:
0602 20 10	Talee innestate e barbatelle, di viti
0602 30 00	- Rododendri e azalee, anche innestati
0602 40	- Rosai, anche innestati:
0602 40 10	Rosai non innestati
0602 40 90	Rosai innestati
0602 90	- altri:
0602 90 30	Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole
	altri:
	Piante da pien'aria:
	Alberi, arbusti e arboscelli:
0602 90 41	da bosco
	altri:
0602 90 45	Talee radicate e giovani piante

0602 90 49	altri
	altre piante da pien'aria:
0602 90 51	Piante vivaci
0602 90 59	altre
	Piante d'appartamento:
0602 90 70	Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee
	altre:
0602 90 91	Piante da fiori con boccioli o fiorite (escluse le cactacee)
0602 90 99	altre
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
	- fresche:
0603 11 00	Rose
0603 12 00	Garofani
0603 13 00	Orchidee
0603 14 00	Crisantemi
0603 19	altri:
0603 19 10	Gladioli
0603 19 90	altri
0603 90 00	- altri
0703	Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0703 10	- Cipolle e scalogni:
	Cipolle:
0703 10 11	da semina
0703 10 19	altre
0703 10 90	Scalogni
0703 20 00	- Agli
0703 90 00	- Porri ed altri ortaggi agliacei
0704	Cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:
0704 90	- altri:
0704 90 90	altri
0705	Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate:
	- Lattughe:

0705 11 00	Lattughe a cappuccio
0705 19 00	altre
	- Cicorie:
0705 21 00	Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)
0705 29 00	altre
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:
0706 10 00	- Carote e navoni
0706 90	- altri:
0706 90 10	Sedani-rapa
0706 90 30	Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)
0706 90 90	altri
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:
0708 10 00	- Piselli (Pisum sativum)
0708 20 00	- Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0708 90 00	- altri legumi
0709	Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati:
0709 20 00	- Asparagi
0709 30 00	- Melanzane
0709 40 00	- Sedani, esclusi i sedani-rapa
	- Funghi e tartufi:
0709 51 00	Funghi del genere Agaricus
0709 59	altri:
0709 59 10	Funghi galletti o gallinacci
0709 59 30	Funghi porcini
0709 59 50	Tartufi
0709 59 90	altri
0709 90	- altri:
0709 90 10	Insalate, diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium</i> spp.)
0709 90 20	Bietole da costa e cardi
	Olive:
0709 90 31	destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
0709 90 39	altre

1	
0709 90 40	Capperi
0709 90 50	Finocchi
0709 90 60	Granturco dolce
0709 90 70	Zucchine
0709 90 80	Carciofi
0709 90 90	altri
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 10 00	- Patate
	- Legumi da granella, anche sgranati:
0710 21 00	Piselli (Pisum sativum)
0710 22 00	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0710 29 00	altri
0710 30 00	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
0710 80	- altri ortaggi o legumi:
0710 80 10	Olive
	Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta":
0710 80 51	Peperoni
0710 80 59	altri
	Funghi:
0710 80 61	del genere Agaricus
0710 80 69	altri
0710 80 70	Pomodori
0710 80 80	Carciofi
0710 80 85	Asparagi
0710 80 95	altri
0710 90 00	- Miscele di ortaggi o di legumi
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 20	- Olive:
0711 20 10	destinate ad usi diversi dalla produzione di olio
0711 20 90	altre
0711 40 00	- Cetrioli e cetriolini
	·

ſ	
	- Funghi e tartufi:
0711 51 00	Funghi del genere Agaricus
0711 59 00	altri
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	Ortaggi o legumi:
0711 90 10	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni
0711 90 50	Cipolle
0711 90 80	altri
0711 90 90	Miscele di ortaggi e legumi
0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
0712 20 00	- Cipolle
	- Funghi, orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), tremelle (<i>Tremella</i> spp.) e tartufi:
0712 31 00	Funghi del genere Agaricus
0712 32 00	Orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.)
0712 33 00	Tremelle (<i>Tremella</i> spp.)
0712 39 00	altri
0712 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
0712 90 05	Patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate
	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata):
0712 90 19	altro
0712 90 30	Pomodori
0712 90 50	Carote
0712 90 90	altri
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
0713 10	- Piselli (Pisum sativum):
0713 10 90	altri
0713 20 00	- Ceci
	- Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 31 00	Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek
0713 32 00	Fagioli azuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>)
0803 00	Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate:
	- fresche:
	1

0803 00 11	Frutta del plantano (Banane da cuocere)
0803 00 19	altre
0803 00 90	- essiccate
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati:
0804 20	- Fichi:
0804 20 10	freschi
0804 20 90	secchi
0805	Agrumi, freschi o secchi:
0805 10	- Arance:
0805 10 20	Arance dolci, fresche:
0805 10 80	altre
0805 40 00	– Pompelmi e pomeli
0805 50	- Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):
0805 50 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)
0805 50 90	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0805 90 00	- altri
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:
	- Meloni (compresi i cocomeri):
0807 19 00	altri
0807 20 00	- Papaie
0810	Altre frutta fresche:
0810 40	- Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> :
0810 40 10	Mirtilli rossi (frutti del "Vaccinium vitis-idaea")
0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)
0810 40 50	Frutti del "Vaccinium macrocarpon" e del "Vaccinium corymbosum"
0810 40 90	altri
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 10	- Fragole:
	con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 10 11	con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%
0811 10 11 0811 10 19	

0811 20	- Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:
	con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0811 20 11	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%
0811 20 19	altri
	altri:
0811 20 31	Lamponi

0811 20 39	Ribes nero (Cassis)
0811 20 51	Ribes rosso
0811 20 59	More di rovo o di gelso
0811 20 90	altri
0811 90	- altre:
	altre:
	Ciliege:
0811 90 75	Ciliege acide (Prunus cerasus)
0811 90 80	altre
0811 90 95	altre:
ex 0811 90 95	Albicocche
ex 0811 90 95	Pesche
ex 0811 90 95	altre
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate:
0812 10 00	- Ciliege
0812 90	- altre:
0812 90 10	Albicocche
0812 90 20	Arance
0812 90 30	Papaie
0812 90 40	Mirtilli neri (frutti del <i>Vaccinium myrtillus</i>)
0812 90 98	altre:
ex 0812 90 98	More di rovo
ex 0811 90 98	Lamponi
ex 0812 90 98	altre

0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:
0813 10 00	- Albicocche
0813 20 00	- Prugne
0813 30 00	- Mele
0813 40	- altre frutta:
0813 40 10	Pesche, comprese le pesche noci
0813 40 30	Pere
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:
	- Caffè torrefatto:
0901 21 00	non decaffeinizzato
0901 22 00	decaffeinizzato
0901 90	- altri:
0901 90 10	bucce e pellicole di caffè
0901 90 90	Succedanei del caffè contenenti caffè
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:
	- Farina di frumento (grano):
1101 00 11	di frumento (grano) duro
1101 00 15	di frumento (grano) tenero e di spelta
1101 00 90	- Farina di frumento segalato
1501 00	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:
1501 00 90	- Grasso di volatili
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:
1603 00 10	- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
1603 00 80	- altri
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio:
1702 90 60	Miele artificiale, anche misto con miele naturale
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 10 00	- Cetrioli e cetriolini
2001 90	- altri:
2001 90 10	"Chutney" di manghi

i	
2001 90 20	Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni
2001 90 50	Funghi
2001 90 65	Olive
2001 90 70	Peperoni
2001 90 91	Frutta tropicali e noci tropicali
2001 90 93	Cipolle
2001 90 99	altri
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:
2002 10	- Pomodori, interi o in pezzi:
2002 10 10	pelati
2002 10 90	altri
2002 90	- altri:
	aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12%:
2002 90 11	in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2002 90 19	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
	aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12% ed inferiore o uguale a 30%:
2002 90 31	in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2002 90 39	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
	aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30%:
2002 90 91	in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2002 90 99	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:
2003 10	- Funghi del genere Agaricus:
2003 10 20	conservati temporaneamente, completamente cotti
2003 10 30	altri
2003 20 00	- Tartufi
2003 90 00	- altri
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2004 10	-Patate:
2004 10 10	semplicemente cotte
	altre:
2004 10 99	altri
i	1

2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 30	Crauti, capperi e olive
2004 90 50	Piselli (Pisum sativum) e fagiolini
	altre, compresi i miscugli:
2004 90 91	Cipolle, semplicemente cotte
2004 90 98	altri
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 10 00	- Ortaggi e legumi omogeneizzati
2005 20	-Patate:
	altre:
2005 20 20	a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate
2005 20 80	altre
2005 40 00	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
	- Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2005 51 00	Fagioli in grani
2005 59 00	altri
2005 60 00	- Asparagi
2005 70	- Olive:
2005 70 10	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg
2005 70 90	altre
	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2005 91 00	– – Germogli di bambù
2005 99	altri:
2005 99 10	Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni
2005 99 20	Capperi
2005 99 30	Carciofí
2005 99 40	Carote
2005 99 50	Miscugli di ortaggi
2005 99 60	Crauti
2005 99 90	altri
2006 00	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

2006 00 10	- Zenzero
	- altre:
	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:
2006 00 31	Ciliege
2006 00 35	Frutta tropicali e noci tropicali
2006 00 38	altre
	altre:
2006 00 91	Frutta tropicali e noci tropicali
2006 00 99	altre
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :
2007 10	- Preparazioni omogeneizzate:
2007 10 10	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%
	altre:
2007 10 91	di frutta tropicali
2007 10 99	altre
	- altre:
2007 91	di agrumi:
2007 91 10	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%
2007 91 30	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% ed inferiore o uguale a 30%
2007 91 90	altre
2007 99	altre:
	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%:
2007 99 10	Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale
2007 99 20	Puree e paste di marroni
	altre:
2007 99 31	di ciliege
2007 99 33	di fragole
2007 99 35	di lamponi
2007 99 39	altre
	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% ed inferiore o uguale a 30%:
2007 99 55	Puree di mele

2007 99 57	altre
	altre:
2007 99 91	Puree di mele
2007 99 93	di frutta tropicali e noci tropicali
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove :
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	Arachidi:
	altre, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	superiore ad 1 kg
2008 11 92	tostate
2008 11 94	altri
	uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 11 96	tostate
2008 11 98	altre
2008 19	altre, compresi i miscugli:
	in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 19 11	Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50% o più di noci tropicali e di frutta tropicali
	altre:
2008 19 13	Mandorle e pistacchi, tostati
	in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 19 91	Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50% o più di noci tropicali e di frutta tropicali
	altre:
	Frutta a guscio tostate:
2008 19 93	Mandorle e pistacchi
2008 19 95	altre
2008 19 99	altre
2008 20	- Ananassi:
	con aggiunta di alcole:
	in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 20 11	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%
2008 20 19	altro
	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:

2008 20 31	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%
2008 20 39	altri
	senza aggiunta di alcole:
	con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 20 51	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%
2008 20 59	altri
	con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:
2008 20 71	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%
2008 20 79	altri
2008 20 90	senza aggiunta di zuccheri
2008 30	- di agrumi:
	con aggiunta di alcole:
	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%:
2008 30 11	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 30 19	altri
	altri:
2008 30 31	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 30 39	altri
	senza aggiunta di alcole:
	con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 30 51	Segmenti di pompelmi e di pomeli
2008 30 55	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi
2008 30 59	altri
	con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1kg:
2008 30 71	Segmenti di pompelmi e di pomeli
2008 30 75	Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi
2008 30 79	altri
2008 30 90	senza aggiunta di zuccheri
2008 40	- Pere:
	con aggiunta di alcole:
	in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:

2008 40 11		
altre:	2008 40 11	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 40 21	2008 40 19	altre
2008 40 29 altre in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg: 2008 40 31 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 40 39 altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 40 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% 2008 40 59 altre con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg: 2008 40 71 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 40 79 altre senza aggiunta di zuccheri con aggiunta di zuccheri 2008 50 altre aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore ad 1 kg: altre altre altre altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 30 altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, i		altre:
in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% altre con aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore o uguale al 1,85 % mas altre: altre: altre: altre: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore o uguale al 1,85 % mas altre: altre: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15% aventi tenore, in peso, di z	2008 40 21	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 40 31 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 40 51 con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 40 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% 2008 40 59 altre con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg: 2008 40 71 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 40 79 altre senza aggiunta di zuccheri 2008 50 Albicocche: con aggiunta di alcole: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%: 2008 50 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 19 altre: altre: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 39 altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% aventi tenore, in pes	2008 40 29	altre
		in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:
senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 40 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% 2008 40 70 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 40 71 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 40 79 altre senza aggiunta di zuccheri 2008 50 Albicocche: con aggiunta di alcole: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 50 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11.85 % mas 2008 50 19 altre altre altre and titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11.85 % mas 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11.85 % mas 2008 50 51 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11.85 % mas con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11.85 % mas con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11.85 % mas	2008 40 31	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 40 59 altre con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg: 2008 40 70 altre aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 40 79 altre senza aggiunta di zuccheri senza aggiunta di alcole: con aggiunta di alcole: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%: 2008 50 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 19 altre altre: 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 31 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 59 altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 50 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:	2008 40 39	altre
2008 40 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% 2008 40 59 altre con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg: 2008 40 71 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 40 79 altre senza aggiunta di zuccheri 2008 50 Albicocche: con aggiunta di alcole: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%: 2008 50 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 19 altre altre: 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 31 altre aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% altre senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%		senza aggiunta di alcole:
2008 40 59 altre con aggiunta di zuecheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg: 2008 40 71 aventi tenore, in peso, di zuecheri superiore a 15% 2008 40 79 altre senza aggiunta di zuecheri 2008 50 Albicoeche: con aggiunta di alcole: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuecheri superiore a 13%: 2008 50 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 19 altre altre: 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 39 altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuecheri superiore a 15% 2008 50 59 altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuecheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuecheri superiore a 13%		con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% altre senza aggiunta di zuccheri con aggiunta di alcole: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%: con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas altre altre con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas altre altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 11 kg: altre altre altre altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: altre altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: altre altre altre altre altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: altre	2008 40 51	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%
2008 40 71 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% altre senza aggiunta di zuccheri 2008 50 - Albicocche: con aggiunta di alcole: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%: 2008 50 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 19 altre altre: 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 39 altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 59 altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	2008 40 59	altre
2008 50 altre senza aggiunta di zuccheri 2008 50 Albicocche: con aggiunta di alcole: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%: 2008 50 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 19 altre altre: con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 39 altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%		con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:
senza aggiunta di zuccheri con aggiunta di alcole: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 19 altre altre: 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 39 altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 50 51 altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 50 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:	2008 40 71	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%
2008 50 - Albicocche: con aggiunta di alcole: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%: 2008 50 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 19 altre altre: 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 39 altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 50 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 59 altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	2008 40 79	altre
con aggiunta di alcole: in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%: 2008 50 11 2008 50 19 altre altre: 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 39 altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: altre aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 50 altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%		senza aggiunta di zuccheri
in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%: 2008 50 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 19 altre con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 39 altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 50 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 59 altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	2008 50	- Albicocche:
aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%: 2008 50 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 19 altre altre: 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 39 altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 50 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 59 altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 50 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%		con aggiunta di alcole:
2008 50 11 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas altre altre: 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 39 altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 59 altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%		in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 50 19 altre 2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas 2008 50 39 altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 50 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 59 altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 50 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%		aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:
altre: 2008 50 31	2008 50 11	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 50 31 con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 50 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 59 altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 50 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	2008 50 19	altre
2008 50 39 altre in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: 2008 50 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 59 altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 50 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%		altre:
in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 59 altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 50 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	2008 50 31	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 50 51 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15% 2008 50 59 altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 50 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	2008 50 39	altre
2008 50 59 altre senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 50 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%		in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
senza aggiunta di alcole: con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 50 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	2008 50 51	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%
con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: 2008 50 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	2008 50 59	altre
2008 50 61 aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%		senza aggiunta di alcole:
		con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 50 69 altre	2008 50 61	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%
	2008 50 69	altre

1	1
	con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:
2008 50 71	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%
2008 50 79	altre
	senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 50 92	uguale o superiore a 5 kg
2008 50 94	uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg
2008 50 99	inferiore a 4,5 kg
2008 60	- Ciliege:
	con aggiunta di alcole:
	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%:
2008 60 11	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 60 19	altre
	altre:
2008 60 31	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 60 39	altre
	senza aggiunta di alcole:
	con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 60 50	superiore a 1kg
2008 60 60	inferiore o uguale ad 1 kg
	senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 60 70	uguale o superiore a 4,5 kg
2008 60 90	inferiore a 4,5 kg
2008 70	- Pesche, comprese le pesche noci:
	con aggiunta di alcole:
	in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:
2008 70 11	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 70 19	altre
	altre:
2008 70 31	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 70 39	altre
	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1kg:
•	· '

1	
2008 70 51	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%
2008 70 59	altre
	senza aggiunta di alcole:
	con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1kg:
2008 70 61	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%
2008 70 69	altre
	con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg:
2008 70 71	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%
2008 70 79	altre
	senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 70 92	uguale o superiore a 5 kg
2008 70 98	inferiore a 5 kg
2008 80	- Fragole:
	con aggiunta di alcole:
	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%:
2008 80 11	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 80 19	altre
	altre:
2008 80 31	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 80 39	altre
	senza aggiunta di alcole:
2008 80 50	con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2008 80 70	con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg
2008 80 90	senza aggiunta di zuccheri
	- altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 92	Miscugli:
	con aggiunta di alcole:
	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%:
	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 92 12	di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 14	altri
	altri:

2008 92 16	di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 18	altri
	altri:
	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 92 32	di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 34	altri
	altri:
2008 92 36	di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 38	altre
	senza aggiunta di alcole:
	contenenti zuccheri addizionati:
	in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 92 51	di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 59	altre
	altre:
	Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50% del totale delle frutta presenti:
2008 92 72	di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 74	altri
	altri:
2008 92 76	di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 78	altri
	senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:
	uguale o superiore a 5 kg:
2008 92 92	di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 93	altri
	uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg:
2008 92 94	di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 96	altri
	inferiore a 4,5 kg:
2008 92 97	di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50% o più di frutta tropicali e di noci tropicali)
2008 92 98	altri
2008 99	altri:

	con aggiunta di alcole:
	Zenzero:
2008 99 11	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 99 19	altri
	Uva:
2008 99 21	avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%
2008 99 23	altra
	altri:
	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%
	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 99 24	Frutta tropicali
2008 99 28	altri
	altri:
2008 99 31	Frutta tropicali
2008 99 34	altri
	altri:
	con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas:
2008 99 36	Frutta tropicali
2008 99 37	altre
	altri:
2008 99 38	Frutta tropicali
2008 99 40	altre
	senza aggiunta di alcole:
	con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg:
2008 99 41	Zenzero
2008 99 43	Uva
2008 99 45	Prugne
2008 99 46	Frutti della passione, guaiave e tamarindi
2008 99 47	Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya
2008 99 49	altri
	con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg:
2008 99 51	Zenzero

2008 99 61	Frutti della passione e guaiave
2008 99 62	Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della
	passione, carambole e pitahaya
2008 99 67	altri
	senza aggiunta di zuccheri:
	Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto:
2008 99 72	superiore o uguale a 5 kg
2008 99 78	inferiore a 5 kg
2008 99 99	altri
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti:
	- Succhi di arancia:
2009 12 00	non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20
	- Succhi di pompelmo o di pomelo:
2009 21 00	di un valore Brix inferiore o uguale a 20
	- Succhi di altri agrumi:
2009 31	di un valore Brix inferiore o uguale a 20:
	di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:
2009 31 11	contenenti zuccheri addizionati:
2009 31 19	senza zuccheri addizionati
	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:
	di limoni:
2009 31 51	contenenti zuccheri addizionati
2009 31 59	senza zuccheri addizionati
	di altri agrumi:
2009 31 91	contenenti zuccheri addizionati
2009 31 99	senza zuccheri addizionati
	- Succhi di ananasso:
2009 41	di un valore Brix inferiore o uguale a 20:
2009 41 10	di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati
	altri:
2009 41 91	contenenti zuccheri addizionati:
2009 41 99	senza zuccheri addizionati
•	·

2009 50	- Succhi di pomodoro:
2009 50 10	con zuccheri addizionati
2009 50 90	altri
	- Succhi di uva (compresi i mosti d'uva):
2009 61	di un valore Brix inferiore o uguale a 30:
2009 61 10	di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto
2009 61 90	di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto
	- Succhi di mela:
2009 71	di un valore Brix inferiore o uguale a 20:
2009 71 10	di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati
	altri:
2009 71 91	contenenti zuccheri addizionati:
2009 71 99	senza zuccheri addizionati
2009 80	- Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi:
	di un valore Brix inferiore o uguale a 67:
	Succhi di pera:
2009 80 50	di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati
	altri:
2009 80 61	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 80 63	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30%
2009 80 69	senza zuccheri addizionati
	altri:
	di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati;
2009 80 71	Succhi di ciliege
2009 80 73	Succhi di frutti tropicali
2009 80 79	altri
	altri:
	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 80 85	Succhi di frutti tropicali
2009 80 86	altri
	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30%:
2009 80 88	Succhi di frutti tropicali

2009 80 89	altri
	senza zuccheri addizionati:
2009 80 95	Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon
2009 80 96	Succhi di ciliege
2009 80 97	Succhi di frutta tropicali
2009 80 99	altri
2009 90	- Miscugli di succhi:
	di un valore Brix inferiore o uguale a 67:
	miscugli di succhi di mela e di succhi di pera:
2009 90 31	di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 90 39	altri
	altri:
	di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto:
	Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:
2009 90 41	con zuccheri addizionati
2009 90 49	altri
	altri:
2009 90 51	con zuccheri addizionati
2009 90 59	altri
	di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto:
	Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso:
2009 90 71	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%
2009 90 73	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30%
2009 90 79	senza zuccheri addizionati
	altri:
	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%:
2009 90 92	Miscugli di succhi di frutta tropicali
2009 90 94	altri
	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30%:
2009 90 95	Miscugli di succhi di frutta tropicali
2009 90 96	altri
	senza zuccheri addizionati:

2009 90 97	Miscugli di succhi di frutta tropicali
2009 90 98	altri
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:
2206 00 10	- Vinello
	- altri:
	spumanti:
2206 00 31	Sidro e sidro di pere
2206 00 39	altri
	non spumanti, presentati in recipienti di capacità:
	inferiore o uguale a 2 litri:
2206 00 51	Sidro e sidro di pere
2206 00 59	altri
	superiore a 2 litri:
2206 00 81	Sidro e sidro di pere
2206 00 89	altri
2209 00	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico:
	- Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:
2209 00 11	inferiore o uguale a 2 litri
2209 00 19	superiore a 2 litri
	- altri, presentati in recipienti di capacità:
2209 00 91	inferiore o uguale a 2 litri
2209 00 99	superiore a 2 litri
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
2309 10	- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:
	contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:
	contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:
	non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10%:
2309 10 11	non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%
2309 10 13	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%
2309 10 15	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%
2309 10 19	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%

i	
	aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:
2309 10 31	non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%
2309 10 33	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%
2309 10 39	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%
	aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:
2309 10 51	non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%
2309 10 53	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%
2309 10 59	aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%
2309 10 70	non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari
2309 10 90	altri
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:
2401 10	- Tabacchi non scostolati:
	Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:
2401 10 10	Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia
2401 10 20	Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley
2401 10 30	Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland
	Tabacchi «fire cured»:
2401 10 41	del tipo Kentucky
2401 10 49	altri
	altri:
2401 10 50	Tabacchi «light air cured»
2401 10 60	Tabacchi «sun cured» del tipo orientale
2401 10 70	Tabacchi «dark air cured»
2401 10 80	Tabacchi «flue cured»
2401 10 90	altri tabacchi
2401 20	- Tabacchi completamente o parzialmente scostolati:
	Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:
2401 20 10	Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia
2401 20 20	Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley
2401 20 30	Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland
	Tabacchi «fire cured»:

2401 20 41	del tipo Kentucky
2401 20 49	altri
	altri:
2401 20 50	Tabacchi «light air cured»
2401 20 60	Tabacchi «sun cured» del tipo orientale
2401 20 70	Tabacchi «dark air cured»
2401 20 80	Tabacchi «flue cured»
2401 20 90	altri tabacchi
2401 30 00	- Cascami di tabacco

ALLEGATO III(c)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera c)

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti al 50% secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto

all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 90% del dazio di base;

- il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto all'80% del dazio di base;
- il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70% del dazio di base;
- il 1º gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60% del dazio di

base;

il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base

Codice NC	Descrizione
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina:
0104 10	– della specie ovina:
	altri:
0104 10 30	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)
0104 10 80	altri
0104 20	- della specie caprina:
0104 20 90	altri
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:
0201 10 00	- in carcasse o mezzene:
ex 0201 10 00	di vitello
ex 0201 10 00	di vitellone
ex 0201 10 00	di altro
0201 20	- altri pezzi non disossati:
0201 20 20	Quarti detti "compensati":
ex 0201 20 20	di vitello
ex 0201 20 20	di vitellone
ex 0201 20 20	di altro

0201 20 30	Busti e quarti anteriori:
ex 0201 20 30	di vitello
ex 0201 20 30	di vitellone
ex 0201 20 30	di altro
0201 20 50	Selle e quarti posteriori:
ex 0201 20 50	di vitello
ex 0201 20 50	di vitellone
ex 0201 20 50	di altro
0201 20 90	altri:
ex 0201 20 90	di vitello
ex 0201 20 90	di vitellone
ex 0201 20 90	di altro
0201 30 00	- disossate:
ex 0201 30 00	di vitello
ex 0201 30 00	di vitellone
ex 0201 30 00	di altro
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate:
0202 10 00	- in carcasse o mezzene:
ex 0202 10 00	di vitello
ex 0202 10 00	di vitellone
ex 0202 10 00	di altro
0202 20	- altri pezzi non disossati:
0202 20 10	Quarti detti "compensati":
ex 0202 20 10	di vitello
ex 0202 20 10	di vitellone
ex 0202 20 10	di altro
0202 20 30	Busti e quarti anteriori:
ex 0202 20 30	di vitello
ex 0202 20 30	di vitellone
ex 0202 20 30	di altro
0202 20 50	Selle e quarti posteriori:

ex 0202 20 50	di vitello
ex 0202 20 50	di vitellone
ex 0202 20 50	di altro
0202 20 90	altri:
ex 0202 20 90	di vitello
ex 0202 20 90	di vitellone
ex 0202 20 90	di altro
0202 30	- disossate:
0202 30 10	Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo
ex 0202 30 10	di vitello
ex 0202 30 10	di vitellone
ex 0202 30 10	di altro
0202 30 50	Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket":
ex 0202 30 50	di vitello
ex 0202 30 50	di vitellone
ex 0202 30 50	di altro
0202 30 90	altre
ex 0202 30 90	di vitello
ex 0202 30 90	di vitellone
ex 0202 30 90	di altro
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:
0204 10 00	- Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate
	- altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:
0204 21 00	in carcasse o mezzene
0204 22	in altri pezzi non disossati:
0204 22 10	Busto o mezzo busto
0204 22 30	Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
0204 22 50	Coscia o mezza coscia
0204 22 90	altri
0204 23 00	disossate

0204 30 00	- Carcasse e mezzene di agnello, congelate
	- altre carni di animali della specie ovina, congelate:
0204 41 00	in carcasse o mezzene
0204 42	in altri pezzi non disossate:
0204 42 10	Busto o mezzo busto
0204 42 30	Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
0204 42 50	Coscia o mezza coscia
0204 42 90	altre
0204 43	disossate:
0204 43 10	di agnello
0204 43 90	altre
0204 50	- Carni di animali della specie caprina:
	fresche o refrigerate:
0204 50 11	Carcasse o mezzene
0204 50 13	Busto o mezzo busto
0204 50 15	Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
0204 50 19	Coscia o mezza coscia
	altre:
0204 50 31	Pezzi non disossati
0204 50 39	Pezzi disossati
	congelate:
0204 50 51	Carcasse o mezzene
0204 50 53	Busto o mezzo busto
0204 50 55	Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
0204 50 59	Coscia o mezza coscia
	altre:
0204 50 71	Pezzi non disossati
0204 50 79	Pezzi disossati
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:
	- di galli e di galline:
0207 11	interi, freschi o refrigerati:

0207 11 10	presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %"
0207 11 30	presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70%"
0207 11 90	presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati
0207 12	interi, congelati:
0207 12 10	presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70%"
0207 12 90	presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati
0207 13	Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:
	Pezzi:
0207 13 10	disossati
	non disossati:
0207 13 20	Metà o quarti
0207 13 30	Ali intere, anche senza punta
0207 13 40	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali
0207 13 50	Petti e loro pezzi
0207 13 60	Cosce e loro pezzi
0207 13 70	altri

	Frattaglie:
0207 13 91	Fegati
0207 13 99	altri
0207 14	Pezzi e frattaglie, congelati:
	Pezzi:
0207 14 10	disossati

ĺ	
	non disossati:
0207 14 20	Metà o quarti
0207 14 30	Ali intere, anche senza punta
0207 14 40	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali
0207 14 50	Petti e loro pezzi
0207 14 60	Cosce e loro pezzi
0207 14 70	altri
	Frattaglie:
0207 14 91	Fegati
0207 14 99	altri
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	- Carni della specie suina:
0210 11	Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati:
	della specie suina domestica:
	salati o in salamoia:
0210 11 11	Prosciutti e loro pezzi
0210 11 19	Spalle e loro pezzi
	secco o affumicato:
0210 11 31	Prosciutti e loro pezzi
0210 11 39	Spalle e loro pezzi
0210 11 90	altre
0210 12	Pancette (ventresche) e loro pezzi:
	della specie suina domestica:
0210 12 11	salate o in salamoia:
0210 12 19	secche o affumicate
0210 12 90	altre
0210 19	altre:
	della specie suina domestica:
	salate o in salamoia:
0210 19 10	Mezzene bacon o 3/4 anteriori
0210 19 20	3/4 posteriori o parti centrali
0210 19 30	Parti anteriori e loro pezzi
•	ı

0210 19 40	Lombate e loro pezzi
0210 19 50	altre
0210 17 30	secche o affumicate:
0210 19 60	
	Parti anteriori e loro pezzi
0210 19 70	Lombate e loro pezzi
	altre:
0210 19 81	disossate
0210 19 89	altre
0210 19 90	altre
0210 20	- Carni della specie bovina:
0210 20 10	non disossate
0210 20 90	disossate
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0401 10	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1%:
0401 10 10	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
0401 10 90	altri
0401 20	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1% ed inferiore o uguale a 6%:
	inferiore o uguale a 3%:
0401 20 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
0401 20 19	altri
	superiore a 3%:
0401 20 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
0401 20 99	altri
0401 30	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6%:
	inferiore o uguale a 21%:
0401 30 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
0401 30 19	altri
	superiore al 21% ed inferiore o uguale al 45%:
0401 30 31	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
0401 30 39	altri
	superiore a 45%:
0401 30 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 30 99	altri
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0402 10	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%:
	senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0402 10 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 10 19	altri
	altri:
0402 10 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 10 99	altri
	- in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5%:
0402 21	senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27%:
0402 21 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
	altri:
0402 21 17	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:
0402 21 19	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ma inferiore o uguale a 27%
	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27%:
0402 21 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 21 99	altri
0402 29	altri:
	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27%:
	altri:
0402 29 15	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 29 19	altri
	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27%:
0402 29 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 29 99	altri
	- altri:
0402 91	senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8%:
0402 91 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 91 19	altri

1	
	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8% ed inferiore o uguale a 10%:
0402 91 31	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 91 39	altri
	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% ed inferiore o uguale a 45%:
0402 91 51	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 91 59	altri
	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45%:
0402 91 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 91 99	altri
0402 99	altri:
	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:
0402 99 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 99 19	altri
	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5% ed inferiore o uguale a 45%:
0402 99 31	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 99 39	altri
	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45%:
0402 99 91	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg
0402 99 99	altri
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	- Yogurt:
	non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:
	senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 10 11	inferiore o uguale a 3%
0403 10 13	superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
0403 10 19	superiore a 6%
	altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0403 10 31	inferiore o uguale a 3%
0403 10 33	superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
0403 10 39	superiore a 6%
0403 90	- altri:
	non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao:

i				
	in polvere, in granuli o in altre forme solide:			
	senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0403 90 11	inferiore o uguale a 1,5%			
0403 90 13	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%			
0403 90 19	superiore a 27%			
	altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0403 90 31	inferiore o uguale a 1,5%			
0403 90 33	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%			
0403 90 39	superiore a 27%			
	altri:			
	senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0403 90 51	inferiore o uguale a 3%			
0403 90 53	superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%			
0403 90 59	superiore a 6%			
	altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0403 90 61	inferiore o uguale a 3%			
0403 90 63	superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%			
0403 90 69	superiore a 6%			
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	- Burro:			
	avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%:			
	Burro naturale:			
0405 10 11	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg			
0405 10 19	altro			
0405 10 30	Burro ricombinato			
0405 10 50	Burro di siero di latte			
0405 10 90	altro			
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75% ed inferiore a 80%			
0405 90	- altri:			
0405 90 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3% ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5%			
0405 90 90	altri			
-				

0406	Formaggi e latticini:				
0406 10	- Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:				
0406 10 20	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40%:				
0406 10 80	- altri				
0406 20	Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi:				
0406 20 10	Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate				
0406 20 90	altri				
0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:				
0406 30 10	ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell e con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca				
	altri:				
	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36% ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:				
0406 30 31	inferiore o uguale a 48%				
0406 30 39	superiore a 48%				
0406 30 90	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36%				
0406 40	- Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando <i>Penicillium roqueforti</i> :				
0406 40 10	Roquefort				
0406 40 50	Gorgonzola				
0406 40 90	altri				
0406 90	- altri formaggi:				
0406 90 01	destinati alla trasformazione				
	altri:				
0406 90 13	Emmental				
0406 90 15	Gruyère, Sbrinz				
0406 90 17	Bergkäse, Appenzell				
0406 90 18	Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine				
0406 90 19	Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate				
0406 90 21	Cheddar				
0406 90 23	Edam (Geheimratskäse)				
0406 90 25	Tilsit				
0406 90 27	Butterkäse				
0406 90 29	Kashkaval				

0406 90 32	Feta:			
0406 90 35	Kefalotyri			
0406 90 37	Finlandia			
0406 90 39	Jarlsberg			
	altri:			
0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra			
	altri:			
	aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:			
	inferiore o uguale a 47%			
0406 90 61	Grana padano, Parmigiano reggiano			
0406 90 63	Fiore sardo, Pecorino			
0406 90 69	altri			
	superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%:			
0406 90 73	Provolone			
0406 90 75	Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano			
0406 90 76	Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø			
0406 90 78	Gouda			
0406 90 79	Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio			
0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey			
0406 90 82	Camembert			
0406 90 84	Brie			
0406 90 85	Kefalograviera, Kasseri			
	altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:			
0406 90 86	superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%			
0406 90 87	superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%			
0406 90 88	superiore a 62% ed inferiore o uguale a 72%			
0406 90 93	superiore a 72%			
0406 90 99	altri			
0409 00 00	Miele naturale			
0701	Patate, fresche o refrigerate :			
0701 90	- altri:			
0701 90 10	destinate alla fabbricazione della fecola			

	altre:			
0701 90 50	di primizia, dal 1° gennaio al 30 giugno			
0701 90 90	altre			
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati:			
ex 0702 00 00	- dal 1° aprile al 31 agosto			
0704	Cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati:			
0704 10 00	- Cavolfiori e cavoli broccoli:			
ex 0704 10 00	Cavolfiori			
ex 0704 10 00	Cavoli broccoli			
0704 20 00	- Cavoletti di Bruxelles			
0704 90	- altri:			
0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi			
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:			
0707 00 05	- Cetrioli:			
ex 0707 00 05	dal 1° aprile al 30 giugno			
0707 00 90	riolini:			
ex 0707 00 90	dal 1° settembre al 31 ottobre			
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:			
0709 60	- Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta:			
0709 60 10	Peperoni			
	altri:			
0709 60 91	del genere "Capsicum" destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di "Capsicum"			
0709 60 95	destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi			
0709 60 99	altri			
0709 70 00	- Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)			
0805	Agrumi, freschi o secchi:			
0805 20	- Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi:			
0805 20 10	Clementine			
ex 0805 20 10	dal 1° ottobre al 31 dicembre			
0805 20 30	Monreal e satsuma			
ex 0805 20 30	dal 1° ottobre al 31 dicembre			
0805 20 50	Mandarini e wilkings:			

ex 0805 20 50	dal 1° ottobre al 31 dicembre			
0805 20 70	Tangerini:			
ex 0805 20 70	dal 1° ottobre al 31 dicembre			
0805 20 90	altri:			
ex 0805 20 90	1° ottobre al 31 dicembre			
0806	Uve, fresche o secche:			
0806 10	- fresche:			
0806 10 10	da tavola			
ex 0806 10 10	dal 1° luglio al 30 settembre			
0806 10 90	altre:			
ex 0806 10 90	dal 1° luglio al 30 settembre			
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:			
	- Meloni (compresi i cocomeri):			
0807 11 00	ocomeri:			
ex 0807 11 00	dal 1° luglio al 30 agosto			
0808	pere e cotogne, fresche:			
0808 10	lele:			
0808 10 10	- Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre			
0808 10 80	altre			
0808 20	- Pere e cotogne:			
	Pere:			
0808 20 10	Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre			
0808 20 50	altre			
0808 20 90	Cotogne			
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:			
0809 10 00	- Albicocche			
0809 20	- Ciliege:			
0809 20 05	Ciliege acide (Prunus cerasus)			
0809 20 95	altre			
0809 30	- Pesche, comprese le pesche noci:			
0809 30 10	Pesche noci			
0809 30 90	altre:			

ex 0809 30 90	dal 1° giugno al 30 agosto			
0809 40	- Prugne e prugnole:			
0809 40 05	Prugne			
0809 40 90	gnole			
0810	Altre frutta, fresche:			
0810 10 00	- Fragole			
0810 20	- Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:			
0810 20 10	Lamponi			
0810 20 90	altri			
0810 50 00	- Kiwi:			
ex 0810 50 00	dal 1° novembre al 31 marzo			
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:			
1509 10	- vergini:			
1509 10 10	Olio d'oliva lampante			
1509 10 90	altri			
1509 90 00	:			
ex 1509 90 00	in imballaggi di contenuto superiore a 25 litri			
ex 1509 90 00	altri			
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:			
1601 00 10	- di fegato			
	- altri:			
1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti			
1601 00 99	altri			
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:			
1602 10 00	- Preparazioni omogeneizzate			
1602 20	- di fegato di qualsiasi animale:			
	di oca o di anatra:			
1602 20 11	contenenti, in peso, 75% o più di fegato grasso			
1602 20 19	altre			
1602 20 90	altre			
	- di volatili della voce 0105:			
1602 31	di tacchino:			

i				
	contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili:			
1602 31 11	contenenti unicamente carne di tacchino non cotta			
1602 31 19	altre			
1602 31 30	contenenti, in peso, 25% o più e meno di 57% di carne o di frattaglie di volatili			
1602 31 90	altre			
1602 32	di galli e di galline:			
	contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili:			
1602 32 11	non cotte			
1602 32 19	altre			
1602 32 30	contenenti, in peso, 25% o più e meno di 57% di carne o di frattaglie di volatili			
1602 32 90	altre			
1602 39	altre:			
	contenenti, in peso, 57% o più di carne o di frattaglie di volatili:			
1602 39 21	non cotte			
1602 39 29	altre			
1602 39 40	contenenti, in peso, 25% o più e meno di 57% di carne o di frattaglie di volatili			
1602 39 80	altre			
	- della specie suina:			
1602 41	Prosciutti e loro pezzi:			
1602 41 10	della specie suina domestica			
1602 41 90	altri			
1602 42	Spalle e loro pezzi:			
1602 42 10	della specie suina domestica			
1602 42 90	altre			
1602 49	altre, compresi i miscugli:			
	della specie suina domestica:			
	contenenti, in peso, 80% o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:			
1602 49 11	Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti			
1602 49 13	Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle			
1602 49 15	altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi			
1602 49 19	altre			
1602 49 30	contenenti, in peso, 40% o più e meno di 80% di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi,			

	qualunque sia la loro natura o la loro origine
1602 49 50	contenenti, in peso, meno di 40% di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine
1602 49 90	altre
1602 50	- della specie bovina:
1602 50 10	non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
	altre:
	in recipienti ermeticamente chiusi:
1602 50 31	"Corned beef"
1602 50 39	altre
1602 50 80	altre
1602 90	- altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
1602 90 10	Preparazioni di sangue di qualsiasi animale
	altre:
1602 90 31	di selvaggina o di coniglio
1602 90 41	di renne
	altre:
1602 90 51	contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica
	altri:
	contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:
1602 90 61	non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte
1602 90 69	altre
	altre:
	di ovini e di caprini:
	non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte:
1602 90 72	di ovini
1602 90 74	di caprini
	altre:
1602 90 76	di ovini
1602 90 78	di caprini
1602 90 98	altre

ALLEGATO IV Prodotti di cui all'articolo 29, paragrafo 2, dell'ASA

Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari del Montenegro sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

Codice NC	Suddivisione TARIC	Descrizione	Dall'entrata in vigore dell'accord o fino al 31 dicembre dello stesso anno (n)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre (n+1)	Per ogni anno successivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 19 15 0304 19 17 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 0304 29 15 0304 29 17 ex 0304 29 19 ex 0304 29 19 ex 0304 29 19 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80	430 10 30 11, 12, 420 10 50 61 61	Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0%. Oltre il CT: 90% del dazio NPF	CT: 20 t a 0%. Oltre il CT: 80% del dazio NPF	CT: 20 t a 0%. Oltre il CT: 70% del dazio NPF
ex 0305 69 80 0301 93 00		Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate;	CT: 10 t a 0%.	CT: 10 t a 0%.	CT: 10 t a 0%.

Codice NC	Suddivisione TARIC	Descrizione	Dall'entrata in vigore dell'accord o fino al 31 dicembre dello stesso anno (n)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre (n+1)	Per ogni anno successivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre
0302 69 11 0303 79 11		secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci,	Oltre il CT: 90 % del dazio NPF	Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	Oltre il CT: 70 % del dazio NPF
ex 0304 19 19	20	atti all'alimentazione umana			
ex 0304 19 91	20				
ex 0304 29 19	420				
ex 030499 21	16				
ex 0305 10 00	20				
ex 0305 30 90	60				
ex 0305 49 80	30				
ex 0305 59 80	63				
ex 0305 69 80	63				
ex 0301 99 80	80	Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	CT: 20 t a 0%.	CT: 20 t a 0%.	CT: 20 t a 0%.
0302 69 61		spp.: vive; fresche o refrigerate, congelate;	Oltre il CT: 80 % del	Oltre il CT: 55 % del	Oltre il CT: 30 % del
0303 79 71		secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF
ex 304 19 39	80	ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati			
ex 304 19 99	77	in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana			
ex 304 29 99	50	3			
ex 304 99 99	20				
ex 0305 10 00	30				
ex 0305 30 90	70				
ex 0305 49 80	40				
ex 0305 59 80	65				
ex 0305 69 80	65				

Codice NC	Suddivisione TARIC	Descrizione	Dall'entrata in vigore dell'accord o fino al 31 dicembre dello stesso anno (n)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre (n+1)	Per ogni anno successivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre
ex 0301 99 80	22	Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o	CT: 20 t a 0%.	CT: 20 t a 0%.	CT: 20 t a 0%.
0302 69 94		refrigerate; congelate;	Oltre il CT: 80 % del	Oltre il CT: 55 % del	Oltre il CT: 30 % del
ex 0303 77 00	10	secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci;	dazio NPF	dazio NPF	dazio NPF
ex 304 19 39	85	farine, polveri e agglomerati			
ex 304 19 99	79	in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana			
ex 304 29 99	60				
ex 304 99 99	70				
ex 0305 10 00	40				
ex 0305 30 90	80				
ex 0305 49 80	50				
ex 0305 59 80	67				
ex 0305 69 80	67				

Codice NC	Suddivisione TARIC	Descrizione	Volume del contingente tariffario annuale (peso netto)
1604 13 11		Preparazioni e conserve di sardine	CT: 200 t a 6 %. Oltre il CT:
1604 13 19		Surume	dazio NPF intero (1)
ex 1604 20 50	10, 19		
1604 16 00		Preparazioni e conserve di acciughe	CT: 200 t a 12,5 %. Oltre il CT:
1604 20 40		acciughe	dazio NPF intero (1)

⁽¹⁾ Il volume contingentale iniziale è di 200 tonnellate. Dal 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il volume contingentale viene aumentato a 250 tonnellate purché almeno l'80% del quantitativo totale del contingente precedente sia stato usato entro il 31 dicembre di quell'anno. Il volume contingentale eventualmente maggiorato continua ad applicarsi fino a quando le Parti dell'accordo non definiscono altre modalità.

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine e acciughe, viene ridotta secondo il seguente calendario:

Anno	Anno 1	Anno 3	Anno 5 e seguenti

	(dazio %)	(dazio %)	(dazio %)
Dazio	90% del dazio NPF	80% del dazio NPF	70 % del dazio NPF

ALLEGATO V Prodotti di cui all'articolo 30, paragrafo 2, dell'ASA

Le importazioni in Montenegro dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggette alle concessioni indicate di seguito:

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, O%. Oltre il CT: 20 t a O%. Oltre il CT: 20 t a O%. Oltre il CT: Oltre il CT: Oncorhynchus aguabonita, Ontre il CT: 20 t a O%. Oltre il CT: 70% del dazio NPF Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus agu
0304 29 17 ex 0304 29 19 ex0304 992 1 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80

Codice NC	Descrizione	Dall'entrata in vigore dell'accordo fino al 31 dicembre dello stesso anno (n)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre (n+1)	Per ogni anno successivo, dal 1º gennaio al 31 dicembre
ex 0301 99 80 0302 69 61 0303 79 71 ex 304 19 39 ex 304 19 99 ex 304 29 99 ex 304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 69 80	Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp: vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0%. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0%. Oltre il CT: 60 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0%. Oltre il CT: 40 % del dazio NPF
ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 304 19 39 ex 304 19 99 ex 304 29 99 ex 304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 69 80	Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	CT: 20 t a 0%. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0%. Oltre il CT: 60 % del dazio NPF	CT: 20 t a 0%. Oltre il CT: 40 % del dazio NPF

Codice NC	Descrizione	Volume del contingente tariffario annuale (peso netto)
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine	CT: 20 t al 50 % del dazio NPF Oltre il CT: dazio NPF intero
1604 16 00 1604 20 40	Preparazioni e conserve di acciughe	CT: 10 t a 50 %. Oltre il CT: dazio NPF intero

L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine e acciughe, viene ridotta secondo il seguente calendario:

Anno	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4 e seguenti
	(dazio %)	(dazio %)	(dazio %)	(dazio %)
Dazio	80 % del dazio NPF	70 % del dazio NPF	60 % del dazio NPF	50 % del dazio NPF

ALLEGATO VI STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI

di cui al titolo V, capitolo II

SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.

Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

- A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
 - 1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
 - (i) ramo vita;
 - (ii) ramo danni;
 - 2. riassicurazione e retrocessione;
 - 3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
 - 4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;
- B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
 - 1. raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
 - 2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
 - 3. leasing finanziario;
 - 4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
 - 5. garanzie e impegni;
 - 6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:
 - a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
 - b) cambi,

- c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni,
- d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi "swaps" (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine,
- e) valori mobiliari,
- f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;
- 7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi;
- 8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
- 9. gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
- 10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
- 11. disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;
- 12. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

- a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
- b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
- c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

ALLEGATO VII

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 75

L'articolo 75, paragrafo 4, dell'accordo concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

- convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), **Stoccolma**, **1967**, **modificata nel 1979**);
- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);
- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);
- accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, e atto dell'Aia, 1960);
- convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);
- accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);
- protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);
- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979).
- convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);
- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
- trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);
- convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991);
- convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);

- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);
- accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);
- trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);
- accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);
- trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);
- trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);
- Convenzione sul brevetto europeo;
- accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

PROTOCOLLO 1

sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e il Montenegro

Articolo 1

- 1. La Comunità e il Montenegro applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.
- 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di:
- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
- aumentare o abolire i contingenti tariffari.
- 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e del Montenegro per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo.

Articolo 2

I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:

- quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e il Montenegro, oppure
- in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati.

Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base.

Articolo 3

La Comunità e il Montenegro si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

ALLEGATO I

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DEL MONTENEGRO

I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari del Montenegro, elencati nella tabella seguente.

Codice NC	Descrizione		
(1)	(2)		
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:		
0403 10	- Yogurt:		
	aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:		
	in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
0403 10 51	inferiore o uguale a 1,5 %		
0403 10 53	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%		
0403 10 59	superiore a 27%		
	altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
0403 10 91	inferiore o uguale a 3%		
0403 10 93	superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%		
0403 10 99	superiore a 6%		
0403 90	- altri:		
	aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:		
	in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
0403 90 71	inferiore o uguale a 1,5 %		
0403 90 73	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%		
0403 90 79	superiore a 27%		
	altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
0403 90 91	inferiore o uguale a 3%		
0403 90 93	superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%		

Codice NC	Descrizione		
(1)	(2)		
0403 90 99	superiore a 6%		
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:		
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:		
0405 20 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60%:		
0405 20 30	aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75%		
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli		
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:		
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro		
	parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:		
0506	Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie:		
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:		
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami		

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
	- altri:
0511 99	altri:
	Spugne naturali di origine animale:
0511 99 31	gregge
0511 99 39	altre
0511 99 85	altri
ex 0511 99 85	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	- Granturco dolce
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	Ortaggi o legumi:
0711 90 30	Granturco dolce
0903 00 00	Mate
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
1212 20 00	- Alghe
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

Codice NC	Descrizione		
(1)	(2)		
	- Succhi ed estratti vegetali:		
1302 12 00	di liquirizia		
1302 13 00	di luppolo		
1302 14 00	di piretro o di radici delle piante da rotenone		
1302 19	altri:		
1302 19 80	altri		
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati:		
1302 20 10	allo stato secco		
1302 20 90	altri		
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
1302 31 00	Agar-agar		
1302 32	Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:		
1302 32 10	di carrube o di semi di carrube		
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):		
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:		
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:		

Codice NC	Descrizione	
(1)	(2)	
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
1515 90	- altri:	
1515 90 11	Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	
ex 1515 90 11	Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:	
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:	
1516 20 10	Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:	
1517 10	-Margarina, esclusa la margarina liquida:	
1517 10 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%	
1517 90	- altre:	
1517 90 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%	
	altre:	
1517 90 93	Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:	
1518 00 10	- Linossina	
	- altri:	
1518 00 91	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	
	altri:	

Codice NC	Descrizione		
(1)	(2)		
1518 00 95	Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni		
1518 00 99	altri		
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose		
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:		
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:		
1522 00 10	- Degras		
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro		
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio		
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro		
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):		

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
1902	Deute di cassa anche consector
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	contenenti uova
1902 19	altre:
1902 19 10	non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero
1902 19 90	altre
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	altre:
1902 20 91	cotte
1902 20 99	altre
1902 30	- altre paste alimentari:
1902 30 10	secche
1902 30 90	altre
1902 40	Cuscus:
1902 40 10	non preparato
1902 40 90	altro
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
2001 90	- altri:
2001 90 30	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2001 90 60	Cuori di palma
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2004 10	- Patate:
	altre
2004 10 91	sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004 90 10	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2005 20	- Patate:
2005 20 10	sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2005 80 00	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:
2008 11	Arachidi:
2008 11 10	Burro di arachidi
	- altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
2008 91 00	Cuori di palma
2008 99	altri:
	senza aggiunta di alcole:
	·

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
	senza aggiunta di zuccheri:
2008 99 85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: Preparazioni:
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa
2103	preparata:
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni
	alimentari composte omogeneizzate:

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 10 20	- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
2106 10 80	altri
2106 90	- altre:
2106 90 20	Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande
	altre:
2106 90 92	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
2106 90 98	altre
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
	ortaggi della voce 2009:
2203 00	Birra di malto:
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti,
	liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
	I

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
	altre:

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
	I
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	- altri polialcoli:
2905 43 00	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo):

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
	in soluzione acquosa:
2905 44 11	contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 19	altro
	altro:
2905 44 91	contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo
2905 44 99	altro
2905 45 00	Glicerolo (glicerina)
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:
3301 90	- altri:
3301 90 10	Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali
	Oleoresine d'estrazione
3301 90 21	di liquirizia e luppolo
3301 90 30	altre
3301 90 90	altri
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:
	dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:
	Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:
3302 10 10	con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol
	altre:
3302 10 21	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola

Codice NC	Descrizione
(1)	(2)
3302 10 29	altre
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10	- Caseine:
3501 10 10	destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali
3501 10 50	destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio
3501 10 90	altre
3501 90	- altri:
3501 90 90	altri
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
3505 10 10	Destrina
	altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90	altre
3505 20	- Colle:
3505 20 10	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25%
3505 20 30	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%
3505 20 50	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%
3505 20 90	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80%
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
3809 10	- a base di sostanze amidacee:
3809 10 10	aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55%
3809 10 30	aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %
3809 10 50	aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%

Codice NC	Descrizione					
(1)	(2)					
3809 10 90	aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83%					
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:					
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:					
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:					
	in soluzione acquosa:					
3824 60 11	contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo					
3824 60 19	altro					
	altro:					
3824 60 91	contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo					
3824 60 99	altro					

ALLEGATO II

DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN MONTENEGRO DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

(immediatamente o progressivamente)

	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC		2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:						
0403 10	- Yogurt:						
	aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:						
	in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						
0403 10 51	inferiore o uguale a 1,5 %	80	60	40	20	0	
0403 10 53	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	80	60	40	20	0	
0403 10 59	superiore a 27%	80	60	40	20	0	
	altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						
0403 10 91	inferiore o uguale a 3%	80	60	40	20	0	
0403 10 93	superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%	80	60	40	20	0	
0403 10 99	superiore a 6%	80	60	40	20	0	
0403 90	- altri:						
	aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:						
	in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						

		Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
0403 90 71	inferiore o uguale a 1,5 %	80	60	40	20	0	
0403 90 73	superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	80	60	40	20	0	
0403 90 79	superiore a 27%	80	60	40	20	0	
	altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						
0403 90 91	inferiore o uguale a 3%	80	60	40	20	0	
0403 90 93	superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%	80	60	40	20	0	
0403 90 99	superiore a 6%	80	60	40	20	0	
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:						
0405 20	- Paste da spalmare lattiere:						
0405 20 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60%:	90	80	70	60	50	
0405 20 30	aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75%	90	80	70	60	50	
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	0	0	0	0	0	
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:						
0502 10 00	- Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	0	0	0	0	0	
0502 90 00	- altri	0	0	0	0	0	
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:						

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
0505 10	- Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:						
0505 10 10	gregge	0	0	0	0	0	
0505 10 90	altre	0	0	0	0	0	
0505 90 00	- altri	0	0	0	0	0	
0506	Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie:						
0506 10 00	- Osseina e ossa acidulate	0	0	0	0	0	
0506 90 00	- altre	0	0	0	0	0	
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:						
0507 10 00	- Avorio; polveri e cascami d'avorio	0	0	0	0	0	
0507 90 00	- altri	0	0	0	0	0	
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	0	0	0	0	0	
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti	0	0	0	0	0	

		Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:						
	- altri:						
0511 99	altri:						
	Spugne naturali di origine animale:						
0511 99 31	gregge	0	0	0	0	0	
0511 99 39	altre	0	0	0	0	0	
0511 99 85	altri						
ex 0511 99 85	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto	0	0	0	0	0	
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:						
0710 40 00	- Granturco dolce	0	0	0	0	0	
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:						
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:						
	Ortaggi o legumi:						
0711 90 30	Granturco dolce	0	0	0	0	0	
0903 00 00	Mate	0	0	0	0	0	
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:						

		Aliquota del dazio (% del dazio NPF)				
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1212 20 00	- Alghe	0	0	0	0	0
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:					
	- Succhi ed estratti vegetali:					
1302 12 00	di liquirizia	0	0	0	0	0
1302 13 00	di luppolo	0	0	0	0	0
1302 19	altri:					
1302 19 80	altri	0	0	0	0	0
1302 20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati:					
1302 20 10	allo stato secco	0	0	0	0	0
1302 20 90	altri	0	0	0	0	0
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:					
1302 31 00	Agar-agar	0	0	0	0	0
1302 32	Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:					
1302 32 10	di carrube o di semi di carrube	0	0	0	0	0
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):					
1401 10 00	- Bambù	0	0	0	0	0
1401 20 00	- Canne d'India	0	0	0	0	0
1401 90 00	- altre	0	0	0	0	0

			Aliquota d	el dazio (%	6 del dazio	NPF)
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:					
1404 20 00	- Linters di cotone	0	0	0	0	0
1404 90 00	- altri	0	0	0	0	0
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:					
1505 00 10	- Grasso di lana greggio	0	0	0	0	0
1505 00 90	- altri	0	0	0	0	0
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	0	0	0	0	0
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:					
1515 90	- altri:					
1515 90 11	Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni					
ex1515 90 11	Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	0	0	0	0	0
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:					
1516 20	- Grassi e oli vegetali e loro frazioni:					
1516 20 10	Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	0	0	0	0	0
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:					
1517 10	- Margarina, esclusa la margarina liquida:					

	Descrizione		Aliquota d	el dazio (%	del dazio	NPF)
Codice NC		2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1517 10 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%	0	0	0	0	0
1517 90	- altre:					
1517 90 10	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10% ma inferiore o uguale al 15%	0	0	0	0	0
	altre:					
1517 90 93	Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	0	0	0	0	0
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:					
1518 00 10	- Linossina	0	0	0	0	0
	- altri:					
1518 00 91	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	0	0	0	0	0
	altri:					
1518 00 95	Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	0	0	0	0	0
1518 00 99	altri	0	0	0	0	0
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	0	0	0	0	0
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:					
1521 10 00	- Cere vegetali	0	0	0	0	0

		Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1521 90	- altri:						
1521 90 10	Spermaceti, anche raffinati o colorati	0	0	0	0	0	
	Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:						
1521 90 91	gregge	0	0	0	0	0	
1521 90 99	altre	0	0	0	0	0	
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:						
1522 00 10	- Degras	0	0	0	0	0	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:						
1702 50 00	- Fruttosio chimicamente puro	0	0	0	0	0	
1702 90	- altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio						
1702 90 10	Maltosio chimicamente puro	0	0	0	0	0	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):						
1704 10	- gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero						
	Aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):						
1704 10 11	sotto forma di strisce	80	60	40	20	0	
1704 10 19	altre	80	60	40	20	0	
	Aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 60% (compreso lo						

	Descrizione		Aliquota d	el dazio (%	del dazio	NPF)
Codice NC		2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
1704 10 91	sotto forma di strisce	80	60	40	20	0
1704 10 99	altre	80	60	40	20	0
1704 90	- altri:					
1704 90 10	Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	80	60	40	20	0
1704 90 30	preparazione detta: «cioccolato bianco»	80	60	40	20	0
	altri:					
1704 90 51	Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	80	60	40	20	0
1704 90 55	Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	80	60	40	20	0
1704 90 61	Confetti e prodotti simili confettati	80	60	40	20	0
	altri:					
1704 90 65	Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	80	60	40	20	0
1704 90 71	Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	80	60	40	20	0
1704 90 75	Caramelle	80	60	40	20	0
	altri:					
1704 90 81	ottenuti per compressione	80	60	40	20	0
1704 90 99	altri	80	60	40	20	0
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:					
1803 10 00	- non sgrassata	0	0	0	0	0
1803 20 00	- completamente o parzialmente sgrassata	0	0	0	0	0
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0	0	0	0	0

	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC		2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0	0	0	0	0	
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:						
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
1806 10 15	non contenente o contenente, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	0	0	0	0	0	
1806 10 20	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 5% e inferiore al 65%	0	0	0	0	0	
1806 10 30	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65% e inferiore al 80%	0	0	0	0	0	
1806 10 90	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80%	0	0	0	0	0	
1806 20	- altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:						
1806 20 10	aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31%	0	0	0	0	0	
1806 20 30	aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore a 31%	0	0	0	0	0	
	altre:						
1806 20 50	aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 18%	0	0	0	0	0	

			Aliquota d	el dazio (%	del dazio	NPF)
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1806 20 70	Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"	0	0	0	0	0
1806 20 80	Glassatura al cacao	0	0	0	0	0
1806 20 95	altre	0	0	0	0	0
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:					
1806 31 00	ripiene	80	60	40	20	0
1806 32	non ripiene					
1806 32 10	con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti	80	60	40	20	0
1806 32 90	altre	80	60	40	20	0
1806 90	- altre:					
	Cioccolata e prodotti di cioccolata:					
	Cioccolatini (praline), anche ripieni:					
1806 90 11	contenenti alcole	80	60	40	20	0
1806 90 19	altri	80	60	40	20	0
	altri:					
1806 90 31	ripieni	80	60	40	20	0
1806 90 39	non ripieni	80	60	40	20	0
1806 90 50	Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	80	60	40	20	0
1806 90 60	Pasta da spalmare contenente cacao	80	60	40	20	0
1806 90 70	Preparazioni per bevande, contenenti cacao	80	60	40	20	0
1806 90 90	altre	80	60	40	20	0
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove;					

		Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:						
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0	0	0	0	0	
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0	0	0	0	0	
1901 90	- altri:						
	Estratti di malto:						
1901 90 11	aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90%	0	0	0	0	0	
1901 90 19	altri	0	0	0	0	0	
	altri:						
1901 90 91	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	0	0	0	0	0	
1901 90 99	altri	0	0	0	0	0	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: - Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:						
1902 11 00	contenenti uova	0	0	0	0	0	
1902 19	altre:						

			Aliquota d	el dazio (%	del dazio	NPF)
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1902 19 10	non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	0	0	0	0	0
1902 19 90	altre	0	0	0	0	0
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):					
	altre:					
1902 20 91	cotte	0	0	0	0	0
1902 20 99	altre	0	0	0	0	0
1902 30	- altre paste alimentari:					
1902 30 10	secche	0	0	0	0	0
1902 30 90	altre	0	0	0	0	0
1902 40	Cuscus:					
1902 40 10	non preparato	0	0	0	0	0
1902 40 90	altre	0	0	0	0	0
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	0	0	0	0	0
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:					
1904 10	- Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:					
1904 10 10	a base di granturco	0	0	0	0	0
1904 10 30	a base di riso	0	0	0	0	0
1904 10 90	altri:	0	0	0	0	0
1904 20	- Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali					

-	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC		2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	tostati o di cereali soffiati:						
1904 20 10	Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	0	0	0	0	0	
	altri:						
1904 20 91	a base di granturco	0	0	0	0	0	
1904 20 95	a base di riso	0	0	0	0	0	
1904 20 99	altri	0	0	0	0	0	
1904 30 00	Bulgur di grano	0	0	0	0	0	
1904 90	- altri:						
1904 90 10	Riso	0	0	0	0	0	
1904 90 80	altri	0	0	0	0	0	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:						
1905 10 00	- Pane croccante detto «Knäckebrot»	0	0	0	0	0	
1905 20	- Pane con spezie (panpepato):						
1905 20 10	avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0	0	0	0	0	
1905 20 30	avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0	0	0	0	0	
1905 20 90	avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	0	0	0	0	0	
	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine:						
1905 31	biscotti con aggiunta di dolcificanti:						
	Interamente o parzialmente rivestiti o						

-	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC		2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	ricoperti di cioccolato o di altre preparzioni contenenti cacao:						
1905 31 11	in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85g	0	0	0	0	0	
1905 31 19	altri	0	0	0	0	0	
	altri:						
1905 31 30	aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'8%	0	0	0	0	0	
	altri:						
1905 31 91	doppio biscotto con ripieno	0	0	0	0	0	
1905 31 99	altri	0	0	0	0	0	
1905 32	Cialde e cialdine:						
1905 32 05	aventi tenore, in peso, di acqua superiore al 10 %	0	0	0	0	0	
	altre						
	interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:						
1905 32 11	in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g	0	0	0	0	0	
1905 32 19	altre	0	0	0	0	0	
	altre:						
1905 32 91	salate, anche ripiene	0	0	0	0	0	
1905 32 99	altre	0	0	0	0	0	
1905 40	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:						
1905 40 10	Fette biscottate	0	0	0	0	0	
1905 40 90	altri	0	0	0	0	0	
1905 90	- altri:						
1905 90 10	Pane azimo (mazoth)	0	0	0	0	0	

			Aliquota d	el dazio (%	del dazio	NPF)
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1905 90 20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0	0	0	0	0
	altri:					
1905 90 30	Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5%, in peso, sulla materia secca	0	0	0	0	0
1905 90 45	Biscotti	0	0	0	0	0
1905 90 55	Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	0	0	0	0	0
	altri:					
1905 90 60	con aggiunta di dolcificanti	0	0	0	0	0
1905 90 90	altri	0	0	0	0	0
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	- altri:					
2001 90 30	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	80	60	40	20	0
2001 90 40	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	80	60	40	20	0
2001 90 60	Cuori di palma	80	60	40	20	0
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006					
2004 10	- Patate:					
	altre					
2004 10 91	sotto forma di farina, semolino o fiocchi	80	60	40	20	0
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:					

		Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2004 90 10	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	80	60	40	20	0	
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006						
2005 20	- Patate:						
2005 20 10	sotto forma di farina, semolino o fiocchi	80	60	40	20	0	
2005 80 00	- Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	80	60	40	20	0	
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:						
	- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:						
2008 11	Arachidi:						
2008 11 10	Burro di arachidi	80	60	40	20	0	
	- altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 2008 19:						
2008 91 00	Cuori di palma	80	60	40	20	0	
2008 99	altri:						
	senza aggiunta di alcole:						
	senza aggiunta di zuccheri:						
2008 99 85	Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	0	0	0	0	0	
2008 99 91	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	0	0	0	0	0	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:						

			Aliquota d	el dazio (%	6 del dazio	NPF)
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
2101 11	Estratti, essenze e concentrati:					
2101 11 11	con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95%	0	0	0	0	0
2101 11 19	altri	0	0	0	0	0
2101 12	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
2101 12 92	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	0	0	0	0	0
2101 12 98	altri	0	0	0	0	0
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:					
2101 20 20	Estratti, essenze e concentrati	0	0	0	0	0
	Preparazioni:					
2101 20 92	a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	0	0	0	0	0
2101 20 98	altri	0	0	0	0	0
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 11	Cicoria torrefatta	0	0	0	0	0
2101 30 19	altri	0	0	0	0	0
	Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 91	di cicoria torrefatta	0	0	0	0	0

		Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2101 30 99	altri	0	0	0	0	0	
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:						
2102 10	- Lieviti vivi:						
2102 10 10	Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	80	60	40	20	0	
	Lieviti di panificazione:						
2102 10 31	secchi	80	60	40	20	0	
2102 10 39	altri	80	60	40	20	0	
2102 10 90	altri	80	60	40	20	0	
2102 20	- Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:						
	Lieviti morti:						
2102 20 11	in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	0	0	0	0	0	
2102 20 19	altri	0	0	0	0	0	
2102 20 90	altri	0	0	0	0	0	
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	0	0	0	0	0	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:						
2103 10 00	- Salsa di soia	0	0	0	0	0	
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	0	0	0	0	0	
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:						
2103 30 10	Farina di senapa	0	0	0	0	0	
2103 30 90	Senapa preparata	0	0	0	0	0	
2103 90	- altri:						

		Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2103 90 10	«Chutney» di mango liquido	0	0	0	0	0	
2103 90 30	- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2% vol e inferiore o uguale a 49,2% vol e contenenti da 1,5% a 6%, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10% di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	0	0	0	0	0	
2103 90 90	altri	0	0	0	0	0	
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:						
2104 10	- Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:						
2104 10 10	secche	80	60	40	20	0	
2104 10 90	altre	80	60	40	20	0	
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	80	60	40	20	0	
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:						
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	80	60	40	20	0	
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						
2105 00 91	uguale o superiore al 3% e inferiore al 7%	80	60	40	20	0	
2105 00 99	uguale o superiore al 7%	80	60	40	20	0	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:						
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:						
2106 10 20	- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5% di	80	60	40	20	0	

			Aliquota d	el dazio (%	del dazio	NPF)
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-	glucosio o di amido o fecola					
2106 10 80	altri	80	60	40	20	0
2106 90	- altre:					
2106 90 20	Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	80	60	40	20	0
	altri:					
2106 90 92	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	80	60	40	20	0
2106 90 98	altre	80	60	40	20	0
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:					
2201 10	- Acque minerali e acque gassate:					
	Acque minerali naturali:					
2201 10 11	senza diossido di carbonio	90	80	70	60	50
2201 10 19	altre	90	80	70	60	50
2201 10 90	altre:	90	80	70	60	50
2201 90 00	- altre	90	80	70	60	50
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:					
2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	90	80	70	60	50

			Aliquota d	el dazio (%	del dazio	NPF)
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2202 90	- altre:					
2202 90 10	non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	90	80	70	60	50
	altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:					
2202 90 91	inferiore a 0,2%	90	80	70	60	50
2202 90 95	uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2%	90	80	70	60	50
2202 90 99	uguale o superiore a 2%	90	80	70	60	50
2203 00	Birra di malto:					
	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:					
2203 00 01	presentata in bottiglie	80	60	40	20	0
2203 00 09	altra	80	60	40	20	0
2203 00 10	- in recipienti di capacità superiore a 10 litri	80	60	40	20	0
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:					
2205 10	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:					
2205 10 10	con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	80	60	40	20	0
2205 10 90	con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	80	60	40	20	0
2205 90	- altri:					
2205 90 10	con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol	80	60	40	20	0
2205 90 90	con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol	80	60	40	20	0
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico ed acquaviti,					

			Aliquota d	el dazio (%	del dazio	NPF)
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	denaturati, di qualsiasi titolo:					
2207 10 00	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol	80	60	40	20	0
2207 20 00	- Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	80	60	40	20	0
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:					
2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce:					
	presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:					
2208 20 12	Cognac	80	60	40	20	0
2208 20 14	Armagnac	80	60	40	20	0
2208 20 26	Grappa	80	60	40	20	0
2208 20 27	Brandy de Jerez	80	60	40	20	0
2208 20 29	altri	80	60	40	20	0
	presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:					
2208 20 40	Distillato greggio	80	60	40	20	0
	altri:					
2208 20 62	Cognac:	80	60	40	20	0
2208 20 64	Armagnac	80	60	40	20	0
2208 20 86	Grappa	80	60	40	20	0
2208 20 87	Brandy de Jerez	80	60	40	20	0
2208 20 89	altri	80	60	40	20	0
2208 30	-Whisky:					
	Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:					

		Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
2208 30 11	inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0	
2208 30 19	superiore a 2 litri	80	60	40	20	0	
	Whisky detto «Scotch»:						
	Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:						
2208 30 32	inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0	
2208 30 38	superiore a 2 litri	80	60	40	20	0	
	Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:						
2208 30 52	inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0	
2208 30 58	superiore a 2 litri	80	60	40	20	0	
	altri, presentati in recipienti di capacità:						
2208 30 72	inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0	
2208 30 78	superiore a 2 litri	80	60	40	20	0	
	altri, presentati in recipienti di capacità:						
2208 30 82	inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0	
2208 30 88	superiore a 2 litri	80	60	40	20	0	
2208 40	- Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati:						
	presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri						
2208 40 11	Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	80	60	40	20	0	
	altri:						
2208 40 31	di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro	80	60	40	20	0	
2208 40 39	altro	80	60	40	20	0	

			Aliquota d	el dazio (%	del dazio	NPF)
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:					
2208 40 51	Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)	80	60	40	20	0
	altri:					
2208 40 91	di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro	80	60	40	20	0
2208 40 99	altri	80	60	40	20	0
2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):					
	Gin, presentato in recipienti di capacità:					
2208 50 11	inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 50 19	superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
	Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:					
2208 50 91	inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 50 99	superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 60	- Vodka:					
	con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4% vol, presentata in recipienti di capacità:					
2208 60 11	inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 60 19	superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
	con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4% vol, presentata in recipienti di capacità:					
2208 60 91	inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 60 99	superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 70	- Liquori:					

			Aliquota d	el dazio (%	del dazio	NPF)
Codice NC	Descrizione	2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2208 70 10	presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 70 90	presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 90	- altri:					
	Arak, presentato in recipienti di capacità:					
2208 90 11	inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0
2208 90 19	superiore a 2 litri	80	60	40	20	0
	Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:					
2208 90 33	inferiore o uguale a 2 litri:	80	60	40	20	0
2208 90 38	superiore a 2 litri:	80	60	40	20	0
	altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:					
	inferiore o uguale a 2 litri:					
2208 90 41	Ouzo	80	60	40	20	0
	altri:					
	Acquaviti:					
	di frutta:					
2208 90 45	Calvados	80	60	40	20	0
2208 90 48	altre	80	60	40	20	0
	altre:					
2208 90 52	Korn	80	60	40	20	0
2208 90 54	Tequilla	80	60	40	20	0
2208 90 56	altre	80	60	40	20	0
2208 90 69	altre bevande contenenti alcole di	80	60	40	20	0

Codica NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC		2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	distillazione				•		
	superiore a 2 litri:						
	Acquaviti:						
2208 90 71	di frutta	80	60	40	20	0	
2208 90 75	Tequila	80	60	40	20	0	
2208 90 77	altre	80	60	40	20	0	
2208 90 78	altre bevande contenenti alcole di distillazione	80	60	40	20	0	
	- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, presentato in recipienti di capacità:						
2208 90 91	inferiore o uguale a 2 litri	80	60	40	20	0	
2208 90 99	superiore a 2 litri	80	60	40	20	0	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:						
2402 10 00	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	80	60	40	20	0	
2402 20	- Sigarette contenenti tabacco:						
2402 20 10	contenenti garofano	80	60	40	20	0	
2402 20 90	altre	80	60	40	20	0	
2402 90 00	- altri	80	60	40	20	0	
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:						
2403 10	- Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:						
2403 10 10	in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	80	60	40	20	0	
2403 10 90	altro	80	60	40	20	0	

	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC		2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	- altri:						
2403 91 00	Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	80	60	40	20	0	
2403 99	altro:						
2403 99 10	Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	80	60	40	20	0	
2403 99 90	altri	80	60	40	20	0	
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:						
	- altri polialcoli:						
2905 43 00	Mannitolo	0	0	0	0	0	
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo):						
	in soluzione acquosa:						
2905 44 11	contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0	0	0	0	0	
2905 44 19	altro	0	0	0	0	0	
	altro:						
2905 44 91	contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0	0	0	0	0	
2905 44 99	altro	0	0	0	0	0	
2905 45 00	Glicerolo (glicerina)	0	0	0	0	0	
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:						
3301 90	- altri:						
3301 90 10	Sottoprodotti terpenici residuali della	0	0	0	0	0	

C. II. NG	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC		2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	deterpenazione degli oli essenziali						
	Oleoresine d'estrazione						
3301 90 21	di liquirizia e luppolo	0	0	0	0	0	
3301 90 30	altre	0	0	0	0	0	
3301 90 90	altri	0	0	0	0	0	
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:						
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:						
	dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:						
	Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:						
3302 10 10	con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol	0	0	0	0	0	
	altre:						
3302 10 21	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	0	0	0	0	0	
3302 10 29	altre	0	0	0	0	0	
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:						
3501 10	- Caseine:						
3501 10 10	destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali	0	0	0	0	0	
3501 10 50	destinate ad usi industriali diversi dalla	0	0	0	0	0	

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio						
3501 10 90	altre	0	0	0	0	0	
3501 90	- altri:						
3501 90 90	altri	0	0	0	0	0	
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:						
3505 10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:						
3505 10 10	Destrina	0	0	0	0	0	
	altri amidi e fecole modificati:						
3505 10 90	altri	0	0	0	0	0	
3505 20	- Colle:						
3505 20 10	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25%	0	0	0	0	0	
3505 20 30	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%	0	0	0	0	0	
3505 20 50	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%	0	0	0	0	0	
3505 20 90	con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80%	0	0	0	0	0	
3809 3809 10	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: - a base di sostanze amidacee:						

Codice NC	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
		2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
3809 10 10	aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55%	0	0	0	0	0	
3809 10 30	aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %	0	0	0	0	0	
3809 10 50	aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%	0	0	0	0	0	
3809 10 90	aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83%	0	0	0	0	0	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:						
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:						
3823 11 00	Acido stearico	0	0	0	0	0	
3823 12 00	Acido oleico	0	0	0	0	0	
3823 13 00	Acidi grassi del tallolio	0	0	0	0	0	
3823 19	altri:						
3823 19 10	Acidi grassi distillati	0	0	0	0	0	
3823 19 30	Distillato d'acidi grassi	0	0	0	0	0	
3823 19 90	altri	0	0	0	0	0	
3823 70 00	- Alcoli grassi industriali	0	0	0	0	0	
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:						
3824 60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:						
	in soluzione acquosa:						
3824 60 11	contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0	0	0	0	0	

	Descrizione	Aliquota del dazio (% del dazio NPF)					
Codice NC		2007	2008	2009	2010	dal 2011 in poi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
3824 60 19	altro	0	0	0	0	0	
	altro:						
3824 60 91	contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo		0	0	0	0	
3824 60 99	altro	0	0	0	0	0	

PROTOCOLLO 2

riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e vini aromatizzati

ARTICOLO 1

Il presente protocollo comprende:

- (1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);
- (2) un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).

ARTICOLO 2

Gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano:

- (1) ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche,
 - a) originari della Comunità e prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo¹, quale modificato, e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici², quale modificato,

o

b) originari del Montenegro e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione montenegrina. Tali norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla legislazione comunitaria;

-

GU L 179 del 14.07.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione.

GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2003 (GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 9).

- (2) alle bevande spiritose della voce 22.08 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:
 - a) sono originarie della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose³, quale modificato, e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose⁴, quale modificato,

0

- b) sono originari del Montenegro e sono state prodotti a norma della legislazione montenegrina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria
- (3) ai vini aromatizzati della voce 22.05 della convenzione di cui al paragrafo 1 che:
 - a) sono originari della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli⁵, quale modificato,

o

b) sono originari del Montenegro e sono state prodotti a norma della legislazione montenegrina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria

-

GU L 160 del 12.06.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9).

GU L 149 del 14.06.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 1).

ALLEGATO I

ACCORDO

TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL MONTENEGRO IN MERITO A CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI

1. Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice NC	Descrizione (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del protocollo 2)	Dazio applicabile	Quantitativi (hl)	
ex 2204 10 ex 2204 21	Vini spumanti di qualità Vini di uve fresche	esenzione	16.000	

- 2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che il Montenegro non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
- 3. Le importazioni in Montenegro dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate:

Codice della tariffa doganale montenegrina	Descrizione (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del protocollo 2)	Dazio applicabil e	Quantitativ o all'entrata in vigore (hl)	Incre- mento annuo (hl)	Disposizio ni specifiche
ex 2204 10 ex 2204 21	Vini spumanti di qualità Vini di uve fresche	esenzione	1500	1000	(1)

- (1) L'incremento annuo viene applicato fino a quando il contingente non raggiunge un massimo di 3 500 hl.
- 4. Il Montenegro concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 3, a condizione che la Comunità non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
- 5. Le norme di origine da applicare ai sensi del presente accordo sono quelle definite nel protocollo 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
- 6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d'accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi⁶, affinché il vino in questione sia conforme all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 2. Il certificato e il documento d'accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le Parti e figurante negli elenchi compilati congiuntamente.

-

GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).

- 7. Le Parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell'andamento del commercio di vino tra di esse, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
- 8. Le Parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
- 9. Su richiesta di ognuna delle Parti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

ALLEGATO II

ACCORDO

TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL MONTENEGRO IN MERITO AL RICONOSCIMENTO, ALLA PROTEZIONE E AL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI

ARTICOLO 1 **OBIETTIVI**

- 1. Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le Parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato.
- 2. Le Parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti

ARTICOLO 2 **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:

- a) "originario di", se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle Parti:
 - un vino interamente elaborato sul territorio della Parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta Parte;
 - una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta Parte;
- b) "indicazione geografica", quale figurante all'appendice 1: un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: "accordo TRIPs");
- c) "menzione tradizionale": una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all'appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle Parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- d) "omonimo": la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;
- e) "designazione": i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità;

- f) "etichettatura": il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- g) "presentazione": l'insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull'etichetta, l'imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale;
- h) "imballaggio": gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
- (i) "produzione", l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati;
- j) "vino": unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto;
- k) "varietà di vite": varietà di piante della specie Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle Parti contraenti può applicare all'uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio;
- l) "accordo OMC": l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

ARTICOLO 3

NORME GENERALI IN MATERIA DI IMPORTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Salvo diversa disposizione del presente accordo, i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Parte importatrice.

TITOLO I

PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI VINI AROMATIZZATI

ARTICOLO 4 **DENOMINAZIONI PROTETTE**

Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7 del presente titolo, sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo:
 - i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro;
 - le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati;
 - le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2, parte A;
- b) per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari del Montenegro:
 - i riferimenti al nome "Montenegro" o altri termini utilizzati per indicare questo paese;
 - le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati.

ARTICOLO 5 PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI FACENTI RIFERIMENTO AGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ E AL MONTENEGRO

- 1. In Montenegro, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
 - a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e
 - b) possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
- 2. Nella Comunità, i termini che si riferiscono al Montenegro e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese ai fini di identificare l'origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
 - a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari del Montenegro e

b) possono essere utilizzati in Montenegro esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in questo paese.

ARTICOLO 6 **PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE**

- 1. In Montenegro, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all'appendice 1, parte A:
 - a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità e
 - b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità. e
- 2. Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative al Montenegro di cui all'appendice 1, parte B:
 - a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari del Montenegro e
 - b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Montenegro.
- 3. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4, lettere a) e b), secondo trattino, utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs dell'OMC per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura
- 4. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.
- 5. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata, anche qualora
 - la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata;
 - l'indicazione geografica in questione sia tradotta;
 - tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.
 - La denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti della voce 20.09 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema

armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.

- 6. Se più indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.
- 7. Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPs.
- 8. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori.
- 9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte di cui all'appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d'origine o è caduta in disuso in tale paese.
- 10. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle Parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all'articolo 24, paragrafo 6 dell'accordo TRIPs.

ARTICOLO 7 **PROTEZIONE DELLE MENZIONI TRADIZIONALI**

- 1. In Montenegro, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:
 - a) non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del Montenegro, e
 - b) possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
- 2. Il Montenegro adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.
- 3. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:

- a) alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell'appendice 2 e non alle traduzioni, e
- b) a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunità, come indicato nell'appendice 2.
- 4. La protezione di cui al paragrafo 3 lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 4.

ARTICOLO 8 **MARCHI COMMERCIALI**

- 1. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 4 del titolo I del presente accordo, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione.
- 2. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.
- 3. Il Montenegro adotta le misure necessarie per modificare tutti i marchi al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2007, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunità protette ai sensi dell'articolo 4 del titolo I del presente accordo.

ARTICOLO 9 **ESPORTAZIONI**

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una Parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 4, lettere a) e b), secondo trattino, e le menzioni tradizionali di tale Parte di cui all'articolo 4, lettera a), terzo trattino non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell'altra Parte.

TITOLO II

ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DELL'ACCORDO

ARTICOLO 10 **GRUPPO DI LAVORO**

- 1. È istituito, conformemente all'articolo 123 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra il Montenegro e la Comunità un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l'agricoltura.
- 2. Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.
- 3. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle Parti , alternativamente nella Comunità e in Montenegro, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e secondo modalità da esse convenute.

ARTICOLO 11 **COMPITI DELLE PARTI**

- 1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.
- 2. Il Montenegro nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell'Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche. La Comunità europea nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti comunica all'altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.
- 3. L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione del presente accordo.

4. Le Parti:

- a) modificano di comune intesa gli elenchi di cui all'articolo 4 del presente accordo, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse;
- b) decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le Parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;

- c) stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6;
- d) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;
- e) si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

ARTICOLO 12 APPLICAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ACCORDO

1. Le Parti designano i punti di contatto elencati nell'appendice 3, responsabili dell'applicazione e del funzionamento del presente accordo.

ARTICOLO 13 ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE PARTI

- 1. Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.
- 2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare:
 - (a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;
 - (b) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino.
- 3. Se una delle Parti ha fondati motivi per sospettare che:
 - a) un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all'articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi in Montenegro e nella Comunità, non sono conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Montenegro ovvero alle norme del presente accordo e
 - b) tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra Parte e può comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali,

ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra Parte.

4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della Parte e/o delle norme del presente accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.

ARTICOLO 14 CONSULTAZIONI

- 1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato dal presente accordo.
- 2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.
- 3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.
- 4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure appropriate, a norma dell'articolo 129 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la corretta applicazione del presente accordo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 15 **TRANSITO DI PICCOLI QUANTITATIVI**

- I. Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati:
 - a) in transito sul territorio di una delle Parti; o
 - b) originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo II.
- II. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati:
- 1. i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri;
- 2. a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
 - b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
 - c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano;
 - d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
 - e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;
 - f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

L'esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al punto 2.

ARTICOLO 16 **COMMERCIALIZZAZIONE DI SCORTE PREESISTENTI**

- 1. I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle Parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
- 2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle Parti , la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

APPENDICE 1

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE

(di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del protocollo 2)

PARTE A: NELLA COMUNITÀ

(a) VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

AUSTRIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate
Burgenland
Carnuntum
Donauland
Kamptal
Kärnten
Kremstal
Mittelburgenland
Neusiedlersee
Neusiedlersee-Hügelland
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Südburgenland
Süd-Oststeiermark
Südsteiermark
Thermenregion
Tirol
Traisental

Vorarlberg	
Wachau	
Weinviertel	
Weststeiermark	
Wien	

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Bergland		
Steirerland		
Weinland		
Wien		

BELGIO

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Nomi delle regioni determinate Côtes de Sambre et Meuse Hagelandse Wijn Haspengouwse Wijn Heuvellandse wijn Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays des jardins de Wallonie	
Vlaamse landwijn	

BULGARIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

1. vini di quatta prodotti in regioni determinate		
Regioni determinate		
Асеновград (Asenovgrad)	Плевен (Pleven)	
Черноморски район (Black Sea Region)	Пловдив (<i>Plovdiv</i>)	
Брестник (Brestnik)	Поморие (Pomorie)	
Драгоево (Dragoevo)	Pyce (Ruse)	
Евксиноград (Evksinograd)	Сакар (Sakar)	
Хан Крум (<i>Han Krum</i>)	Сандански (Sandanski)	
Хърсово (Harsovo)	Септември (Septemvri)	
Хасково (Haskovo)	Шивачево (Shivachevo)	
Хисаря (Hisarya)	Шумен (Shumen)	
Ивайловград (Ivaylovgrad)	Славянци (Slavyantsi)	
Карлово (Karlovo)	Сливен (Sliven)	
Карнобат (Karnobat)	Южно Черноморие (Southern Black Sea Coast)	
Ловеч (Lovech)	Стамболово (Stambolovo)	
Лозица (Lozitsa)	Стара Загора (Stara Zagora)	
Лом (Lom)	Сухиндол (Suhindol)	
Любимец (Lyubimets)	Сунгурларе (Sungurlare)	
Лясковец (Lyaskovets)	Свищов (Svishtov)	
Мелник (Melnik)	Долината на Струма (Struma valley)	
Монтана (Montana)	Търговище (Targovishte)	
Нова Загора (Nova Zagora)	Върбица (Varbitsa)	
Нови Пазар (Novi Pazar)	Варна (Varna)	
Ново село (Novo Selo)	Велики Преслав (Veliki Preslav)	
Оряховица (Oryahovitsa)	Видин (Vidin)	
Павликени (Pavlikeni)	Враца (Vratsa)	
Пазарджик (<i>Pazardjik</i>)	Ямбол (Yambol)	
Перущица (Perushtitsa)		

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Дунавска равнина (Danube Plain)

Тракийска низина (Thracian Lowlands)

CIPRO

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

In greco		In inglese	
Regioni determinate	Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione	Regioni determinate	Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione
	determinata)		determinata)
Κουμανδαρία		Commandaria	
Λαόνα Ακάμα	Αφάμης <i>or</i> Λαόνα	Laona Akama	Afames or Laona
Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης	πωσνα	Vouni Panayia – Ambelitis	
Πιτσιλιά		Pitsilia	
Κρασοχώρια Λεμεσού		Krasohoria Lemesou	

2. Vini da tavola con indicazione geografica

In greco	In inglese
Λεμεσός	Lemesos
Πάφος	Pafos
Λευκωσία	Lefkosia
Λάρνακα	Larnaka

REPUBBLICA CECA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate	Sottoregioni
(seguite o no dal nome della sottoregione)	(seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)
Čechy	litoměřická
Morava	mělnická
	mikulovská
	slovácká
	velkopavlovická
	znojemská

2. Vini da tavola con indicazione geografica

české zemské víno	
moravské zemské víno	

FRANCIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un'unità geografica più piccola

Alsace, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Alsace o Vin d'Alsace, seguito o no da "Edelzwicker" o dal nome di una varietà di vino e/o dal nome di un'unità geografica più piccola

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages Brissac

Anjou, seguito o no da "Gamay", "Mousseux" o "Villages"

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn o Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise, preceduto o no da "Muscat de"

Beaune

Bellet o Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux, seguito o no da "Clairet" o "Supérieur" o "Rosé" o "mousseux"

Bourg

Bourgeais
Bourgogne, seguito o no da "Clairet" o "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola
Bourgogne Aligoté
Bourgueil
Bouzeron
Brouilly
Buzet
Cabardès
Cabernet d'Anjou
Cabernet de Saumur
Cadillac
Cahors
Canon-Fronsac
Cap Corse, preceeded by 'Muscat de'
Cassis
Cérons
Chablis Grand Cru, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
Chambertin
Chambertin Clos de Bèze
Chambolle-Musigny
Champagne
Chapelle-Chambertin
Charlemagne
Charmes-Chambertin
Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages
Château Châlon
Château Grillet
Châteaumeillant
Châteauneuf-du-Pape
Châtillon-en-Diois
Chenas
Chevalier-Montrachet
Cheverny
Chinon
Chiroubles

Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Clos Vougeot

Collioure

Condrieu

Corbières, seguito o no da Boutenac

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux d'Aix-en-Provence

Coteaux d'Ancenis, seguito o no dal nome di una varietà di vite

Coteaux de Die

Coteaux de l'Aubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côte-de-Nuits-Villages

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, seguito o no da Sainte Victoire

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Frontonnais, seguito o no da Fronton o Villaudric

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, *seguito o no dai nomi dei seguenti comuni*: Caramany o Latour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant d'Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux Crémant de Loire Crémant du Jura Crépy Criots Bâtard-Montrachet Crozes Ermitage Crozes-Hermitage Echezeaux Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge Ermitage Faugères Fiefs Vendéens, seguito o no dai "lieux dits" Mareuil o Brem o Vix o Pissotte Fitou Fixin Fleurie Floc de Gascogne Fronsac Frontignan Gaillac Gaillac Premières Côtes Gevrey-Chambertin Gigondas Givry **Grand Roussillon** Grands Echezeaux Graves Graves de Vayres Griotte-Chambertin Gros Plant du Pays Nantais Haut Poitou Haut-Médoc Haut-Montravel Hermitage Irancy Irouléguy Jasnières

Juliénas Jurançon L'Etoile La Grande Rue Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de beaune-Villages Lalande de Pomerol Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Latricières-Chambertin Les-Baux-de-Provence Limoux Lirac Listrac-Médoc Loupiac Lunel, preceduto o no da "Muscat de" Lussac Saint-Émilion Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn Mâcon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Mâcon-Villages Macvin du Jura Madiran Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages Maranges, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Marcillac Margaux Marsannay Maury Mazis-Chambertin Mazoyères-Chambertin Médoc Menetou Salon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Mercurey Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages Minervois Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion Montagny Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages Montlouis, seguito o no da "mousseux" o "pétillant" Montrachet Montravel Morey-Saint-Denis Morgon Moselle Moulin-à-Vent Moulis Moulis-en-Médoc Muscadet Muscadet Coteaux de la Loire Muscadet Côtes de Grandlieu Muscadet Sèvre-et-Maine Musigny Néac Nuits **Nuits-Saint-Georges** Orléans Orléans-Cléry Pacherenc du Vic-Bilh Palette Patrimonio Pauillac Pécharmant Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages Pessac-Léognan Petit Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Pineau des Charentes Pinot-Chardonnay-Macôn Pomerol Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, preceduto o no da "Muscat de"

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Roussette du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Julien

Saint-Amour

Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Émilion

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, preceduto o no da "Muscat de"

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sancerre

Santenay o Santenay Côte de Beaune o Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Savigny o Savigny-lès-Beaune

Seyssel

Tâche (La)

Tavel

Thouarsais

Touraine Amboise

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Mesland

Touraine Noble Joue

Touraine, seguito o no da "mousseux" o "pétillant"

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d'Entraygues et du Fel

Vin d'Estaing

Vin de Corse, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vin de Lavilledieu

Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vin du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

Vin Fin de la Côte de Nuits

Viré Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

Vouvray, seguito o no da "mousseux" o "pétillant"

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Vin de pays de l'Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l'Ain

Vin de pays de l'Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l'Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l'Ariège

Vin de pays de l'Aude

Vin de pays de l'Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes, seguito o no da Mont Bouquet

Vin de pays Charentais, seguito o no da Ile de Ré o Ile d'Oléron o Saint-Sornin

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d'Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l'Ardèche

Vin de pays des coteaux de l'Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Montélimar

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux de Tannay

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays Duché d'Uzès

Vin de pays de Franche-Comté, seguito o no da Coteaux de Champlitte

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive, seguito o no da Val d'Orbieu o Coteaux du Termenès o Côtes de Lézignan

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l'Hérault

Vin de pays de l'Île de Beauté

Vin de pays de l'Indre et Loire

Vin de pays de l'Indre

Vin de pays de l'Isère

Vin de pays du Jardin de la France, seguito o no da Marches de Bretagne o Pays de Retz

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord, seguito o no da Vin de Domme

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d'Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de la Sainte Baume

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais, *seguito o no da* Coteaux de Chalosse *o* Côtes de L'Adour *o* Sables Fauves *o* Sables de l'Océan

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l'Yonne

GERMANIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Nomi delle regioni determinate	Sottoregioni
(seguiti o no dal nome della sottoregione)	
Ahr	Walporzheim /Ahrtal
Baden	Badische Bergstraße
Franken	Bodensee
Hessische Bergstraße	Breisgau
Mittelrhein	Kaiserstuhl
Mosel-Saar-Ruwer o Mosel o Saar o Ruwer	Kraichgau
Nahe	Markgräflerland
Pfalz	Ortenau
Rheingau	Tauberfranken
Rheinhessen	Tuniberg
Saale-Unstrut	Maindreieck
Sachsen	Mainviereck
Württemberg	Steigerwald
	Starkenburg
	Umstadt
	Loreley
	Siebengebirge
	Bernkastel
	Burg Cochem
	Moseltor
	Obermosel
	Ruwertal
	Saar
	Nahetal
	Mittelhaardt Deutsche Weinstraße
	Südliche Weinstraße
	Johannisberg
	Bingen
	Nierstein
	Wonnegau
	Mansfelder Seen

Schloß Neuenburg
Thüringen
Elstertal
Meißen
Bayerischer Bodensee
Kocher-Jagst-Tauber
Oberer Neckar
Remstal-Stuttgart
Württembergischer Bodensee
Württembergisch Unterland

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Landwein	Tafelwein
Ahrtaler Landwein	Albrechtsburg
Badischer Landwein	Bayern
Bayerischer Bodensee-Landwein	Burgengau
Landwein Main	Donau
Landwein der Mosel	Lindau
Landwein der Ruwer	Main
Landwein der Saar	Mosel
Mecklenburger Landwein	Neckar
Mitteldeutscher Landwein	Oberrhein
Nahegauer Landwein	Rhein
Pfälzer Landwein	Rhein-Mosel
Regensburger Landwein	Römertor
Rheinburgen-Landwein	Stargarder Land
Rheingauer Landwein	
Rheinischer Landwein	
Saarländischer Landwein der Mosel	
Sächsischer Landwein	
Schwäbischer Landwein	
Starkenburger Landwein	
Taubertäler Landwein	

GRECIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

	Regioni determinate
In greco	In inglese
Σάμος	Samos
Μοσχάτος Πατρών	Moschatos Patra
Μοσχάτος Ρίου – Πατρών	Moschatos Riou Patra
Μοσχάτος Κεφαλληνίας	Moschatos Kephalinia
Μοσχάτος Λήμνου	Moschatos Lemnos
Μοσχάτος Ρόδου	Moschatos Rhodos
Μαυροδάφνη Πατρών	Mavrodafni Patra
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας	Mavrodafni Kephalinia
Σητεία	Sitia
Νεμέα	Nemea
Σαντορίνη	Santorini
Δαφνές	Dafnes
Ρόδος	Rhodos
Νάουσα	Naoussa
Ρομπόλα Κεφαλληνίας	Robola Kephalinia
Ραψάνη	Rapsani
Μαντινεία	Mantinia
Μεσενικόλα	Mesenicola
Πεζά	Peza
Αρχάνες	Archanes
Πάτρα	Patra
Ζίτσα	Zitsa
Αμύνταιο	Amynteon
Γουμένισσα	Goumenissa
Πάρος	Paros
Λήμνος	Lemnos
Αγχίαλος	Anchialos
Πλαγιές Μελίτωνα	Slopes of Melitona

2. Vini da tavola con indicazione geografica

In greco	In inglese
Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής	Retsina of Mesogia, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Κρωπίας ο Ρετσίνα Κορωπίου, seguito ο no da Αττικής	Retsina of Kropia o Retsina Koropi, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής	Retsina of Markopoulou, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής	Retsina of Megara, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Παιανίας ο Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguito ο no da Αττικής	Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής	Retsina of Pallini, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής	Retsina of Pikermi, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής	Retsina of Spata, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας	Retsina of Thebes, seguito o no da Viotias
Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας	Retsina of Gialtra, seguito o no da Evvia
Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας	Retsina of Karystos, seguito o no da Evvia
Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας	Retsina of Halkida, seguito o no da Evvia
Βερντεα Ζακύνθου	Verntea Zakynthou
Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Mount Athos Agioritikos
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου	Regional wine of Anavyssos
Αττικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Attiki-Attikos
Τοπικός Οίνος Βίλιτσας	Regional wine of Vilitsa
Τοπικός Οίνος Γρεβενών	Regional wine of Grevena
Τοπικός Οίνος Δράμας	Regional wine of Drama
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos
Τοπικός Οίνος Επανομής	Regional wine of Epanomi
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Heraklion - Herakliotikos
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thessalia - Thessalikos
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thebes - Thivaikos
Τοπικός Οίνος Κισσάμου	Regional wine of Kissamos
Τοπικός Οίνος Κρανιάς	Regional wine of Krania
Κρητικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Crete - Kritikos
Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Macedonia - Macedonikos
Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας	Regional wine of Nea Messimvria
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Messinia - Messiniakos
Παιανίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Peanea
Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Pallini - Palliniotikos
Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου Regional wine of Slopes of Ambelos Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου Regional wine of Slopes of Vertiskos Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα Regional wine of Slopes of Kitherona

Regional wine of Korinthos - Korinthiakos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πυλίας Regional wine of Pylia Τοπικός Οίνος Τριφυλίας Regional wine of Trifilia Τοπικός Οίνος Τυρνάβου Regional wine of Tyrnavos Τοπικός Οίνος Σιάτιστας Regional wine of Siatista

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας Regional wine of Ritsona Avlidas

Τοπικός Οίνος Λετρίνων Regional wine of Letrines Τοπικός Οίνος Σπάτων Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού Regional wine of Slopes of Pendeliko

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος Regional wine of Aegean Sea Τοπικός Οίνος Αηλάντιου πεδίου Regional wine of Lilantio Pedio Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου Regional wine of Markopoulo

Καρυστινός Τοπικός Οίνος Regional wine of Karystos - Karystinos

Τοπικός Οίνος Πέλλας Regional wine of Pella Τοπικός Οίνος Σερρών Regional wine of Serres

Συριανός Τοπικός Οίνος Regional wine of Syros - Syrianos Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Γερανείων Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος Regional wine of Opountia Lokridos Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Αγοράς Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης | Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου

Θρακικός Τοπικός Οίνος ο Τοπικός Οίνος Θράκης

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Regional wine of Sithonia

Regional wine of Mantzavinata

Regional wine of Ismaros - Ismarikos

Regional wine of Avdira

Regional wine of Ioannina

Regional wine of Slopes of Egialia

Regional wine of Slopes of Enos

Regional wine of Thrace - Thrakikos o Regional

wine of Thrakis

Regional wine of Ilion

Regional wine of Metsovo - Metsovitikos

Regional wine of Koropi

Regional wine of Florina

Regional wine of Thapsana

Regional wine of Slopes of Knimida

Regional wine of Epirus - Epirotikos

Regional wine of Pisatis

Regional wine of Lefkada

Regional wine of Monemvasia - Monemvasios

Regional wine of Velvendos

Regional wine of Lakonia – Lakonikos

Regional wine of Martino

Regional wine of Achaia

Regional wine of Ilia

Regional wine of Thessaloniki

Regional wine of Krannona

Regional wine of Parnassos

Regional wine of Meteora

Regional wine of Ikaria

Regional wine of Kastoria

UNGHERIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate	Sottoregioni
	(precedute o no dal nome della regione determinata)
Ászár-Neszmély(-i)	Ászár(-i)
Badacsony(-i)	Neszmély(-i)
Balatonboglár(-i)	Balatonlelle(-i)
Balatonfelvidék(-i)	Marcali
Balatonfüred-Csopak(-i)	Balatonederics-Lesence(-i)
Balatonmelléke o Balatonmelléki	Cserszeg(-i)
Bükkalja(-i)	Kál(-i)
Csongrád(-i)	Zánka(-i)
Eger o Egri	Muravidéki
Etyek-Buda(-i)	Kistelek(-i)
Hajós-Baja(-i)	Mórahalom o Mórahalmi
Kőszegi	Pusztamérges(-i)
Kunság(-i)	Debrő(-i), seguito o no da Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszalók(-i) o Kerecsend(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i) Buda(-i) Etyek(-i) Velence(-i) Bácska(-i) Cegléd(-i) Duna mente o Duna menti Izsák(-i) Jászság(-i) Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunfélegyházi Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

Monor(-i)

Tisza mente o Tisza menti

Versend(-i)

Szigetvár(-i)

Kapos(-i)

Kissomlyó-Sághegyi

Köszeg(-i)

Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Hercegkút(-i) o Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sarospatak(-i) o Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcal(-i) o Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalu(-i)

Tamási

Völgység(-i)

Siklós(-i), seguito o no da Kisharsány(-i) o Nagyharsány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diósviszló(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o Vokány(-i)

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna

Asti o Moscato d'Asti o Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d'Acqui o Acqui

Brunello di Motalcino

Carmignano

Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

Gavi o Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina

Soave superiore

Taurasi

Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Stagafassli o Vagella

Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata)

Aglianico del Taburno o Taburno

Aglianico del Vulture

Albugnano

Alcamo o Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero o Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige o dell'Alto Adige (Südtirol o Südtiroler), seguito o no da:

- Colli di Bolzano (Bozner Leiten),
- Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hugel o Meraner),
- Santa Maddalena (St.Magdalener),
- Terlano (Terlaner),
- Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler),
- Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea o Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra o Bagnoli

Barbera d'Asti

Barbera del Monferrato

Barbera d'Alba

Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano

o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell'Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza Bianco di Pitigliano Bianco Pisano di S. Torpè Biferno Bivongi Boca Bolgheri e Bolgheri Sassicaia Bosco Eliceo Botticino Bramaterra Breganze Brindisi Cacc'e mmitte di Lucera Cagnina di Romagna Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), seguito o no da 'Classico' Campi Flegrei Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba Canavese Candia dei Colli Apuani Cannonau di Sardegna, seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena Jerzu Capalbio Capri Capriano del Colle Carema Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis Carso Castel del Monte Castel San Lorenzo Casteller Castelli Romani Cellatica Cerasuolo di Vittoria Cerveteri

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile o Affile

Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano

Cilento

Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa

Circeo

Cirò

Cisterna d'Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Berici, seguito o no da "Barbarano"

Colli Bolognesi, *seguito o no da* Colline di Riposto *o* Colline Marconiane *o* Zola Predona *o* Monte San Pietro *o* Colline di Oliveto *o*

Terre di Montebudello o Serravalle

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

Colli del Trasimeno o Trasimeno

Colli della Sabina

Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Conegliano, seguito o no da Refrontolo o Torchiato di Fregona

Colli di Faenza

Colli di Luni (Regione Liguria)

Colli di Luni (Regione Toscana)

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli d'Imola

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani, seguito o no da Todi

Colli Orientali del Friuli, seguito o no da Cialla o Rosazzo

Colli Perugini

Colli Pesaresi, seguito o no da Focara o Roncaglia

Colli Piacentini, seguito o no da Vigoleno o Gutturnio o Monterosso Val d'Arda o Trebbianino Val Trebbia o Val Nure

Colli Romagna Centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese Colline di Levanto Colline Lucchesi Colline Novaresi Colline Saluzzesi Collio Goriziano o Collio Conegliano-Valdobbiadene, seguito o no da Cartizze Conero Contea di Sclafani Contessa Entellina Controguerra Copertino Cori Cortese dell'Alto Monferrato Corti Benedettine del Padovano Cortona Costa d'Amalfi, seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti Coste della Sesia Delia Nivolelli Dolcetto d'Acqui Dolcetto d'Alba Dolcetto d'Asti Dolcetto delle Langhe Monregalesi Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba

Dolcetto di Dogliani superior o Dogliani

Dolcetto di Ovada

Donnici

Elba

Eloro, seguito o no da Pachino

Erbaluce di Caluso o Caluso

Erice

Esino

Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani o Falerio

Falerno del Massico

Fara Faro Frascati Freisa d'Asti Freisa di Chieri Friuli Annia Friuli Aquileia Friuli Grave Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli Friuli Latisana Gabiano Galatina Galluccio Gambellara Garda (Regione Lombardia) Garda (Regione Veneto) Garda Colli Mantovani Genazzano Gioia del Colle Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari Golfo del Tigullio Gravina Greco di Bianco Greco di Tufo Grignolino d'Asti Grignolino del Monferrato Casalese Guardia Sanframondi o Guardiolo Irpinia I Terreni di Sanseverino Ischia Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba Lago di Corbara Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Mantovano, seguito o no da: Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia Langhe Lessona Leverano Lison Pramaggiore Lizzano Loazzolo Locorotondo Lugana (Regione Veneto) Lugana (Regione Lombardia) Malvasia delle Lipari Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari Malvasia di Casorzo d'Asti Malvasia di Castelnuovo Don Bosco Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai Marino Marmetino di Milazzo o Marmetino Marsala Martina o Martina França Matino Melissa Menfi, seguito o no da Feudo o Fiori o Bonera Merlara Molise Monferrato, seguito o no da Casalese Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari Monica di Sardegna Monreale Montecarlo Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna Montecucco Montefalco Montello e Colli Asolani

Montepulciano d'Abruzzo

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini o Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari

Moscato di Noto

Moscato di Pantelleria o Passito di Pantelleria o Pantelleria

Moscato di Sardegna, seguito o no da: Gallura o Tempio Pausania o Tempio

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori

o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso

o Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari

Nebiolo d'Alba

Nettuno

Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto (Regione Umbria)

Orvieto (Regione Lazio)

Ostuni

Pagadebit di Romagna, seguito o no da Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento

Pentro di Isernia o Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio o Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano

Riviera Ligure di Ponente, seguito o no da: Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o Finalese o Ormeasco

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano o Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro o San Colombano

San Gimignano

San Martino della Battaglia (Regione Veneto)

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant'Agata de Goti

Santa Margherita di Belice

Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto

Sant'Antimo

Sardegna Semidano, seguito o no da Mogoro

Savuto

Scanzo o Moscato di Scanzo Scavigna Sciacca, seguito o no da Rayana Serrapetrona Sizzano Soave Solopaca Sovana Squinzano Strevi Tarquinia Teroldego Rotaliano Terracina, preceduto o no da 'Moscato di' Terre dell'Alta Val Agri Terre di Franciacorta Torgiano Trebbiano d'Abruzzo Trebbiano di Romagna Trentino, seguito o no da Sorni o Isera o d'Isera o Ziresi o dei Ziresi Trento Val d'Arbia Val di Cornia, seguito o no da Suvereto Val Polcevera, seguito o no da Coronata Valcalepio Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige) Valdadige (Etschtaler), seguito o no da Terra dei Forti (Regieno Veneto) Valdichiana Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste, seguito o no da: Arnad-Montjovet o Donnas o Enfer d'Arvier o Torrette o Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus Valpolicella, seguito o no da Valpantena Valsusa Valtellina Valtellina superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella Velletri Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga o Verduno

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernacia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave o Piave

Vittorio

Zagarolo

2. Vini da tavola con indicazione geografica:

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza (Regione veneto)

Alto Livenza (Regione Friuli Venezia Giula)

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d'Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Ericini

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline del Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese o Histonium

Delle Venezie (Regione Veneto)

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)

Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)

Dugenta

Emilia o dell'Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate o del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda
Locride
Marca Trevigiana
Marche
Maremma toscana
Marmilla
Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll
Modena o Provincia di Modena
Montenetto di Brescia
Murgia
Narni
Nurra
Ogliastra
Osco o Terre degli Osci
Paestum
Palizzi
Parteolla
Pellaro
Planargia
Pompeiano
Provincia di Mantova
Provincia di Nuoro
Provincia di Pavia
Provincia di Verona o Veronese
Puglia
Quistello
Ravenna
Roccamonfina
Romangia
Ronchi di Brescia
Ronchi Varesini
Rotae
Rubicone
Sabbioneta
Salemi
Salento

Salina Scilla Sebino Sibiola Sicilia Sillaro o Bianco del Sillaro Spello Tarantino Terrazze Retiche di Sondrio Terre del Volturno Terre di Chieti Terre di Veleja Tharros Toscana o Toscano Trexenta Umbria Valcamonica Val di Magra Val di Neto Val Tidone Valdamato Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige) Vallagarina (Regione Veneto) Valle Belice Valle del Crati Valle del Tirso Valle d'Itria Valle Peligna Valli di Porto Pino Veneto Veneto Orientale Venezia Giulia Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige)

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

Regioni determinate	Nomi di comuni o parti di comuni
(seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)	
Moselle Luxembourgeoise	Ahn
	Assel
	Bech-Kleinmacher
	Born
	Bous
	Burmerange
	Canach
	Ehnen
	Ellingen
	Elvange
	Erpeldingen
	Gostingen
	Greiveldingen
	Grevenmacher
	Lenningen
	Machtum
	Mertert
	Moersdorf
	Mondorf
	Niederdonven
	Oberdonven
	Oberwormeldingen
	Remerschen
	Remich
	Rolling
	Rosport
	Schengen
	Schwebsingen
	Stadtbredimus
	Trintingen
	Wasserbillig
	Wellenstein

Wintringen Wormeldingen

MALTA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate	Sottoregioni
(seguite o no dal nome della sottoregione)	
Island of Malta	Rabat
Gozo	Mdina o Medina
	Marsaxlokk
	Marnisi
	Mgarr
	Taʻ Qali
	Siggiewi
	Ramla
	Marsalforn
	Nadur
	Victoria Heights

2. Vini da tavola con indicazione geografica

In maltese	In inglese
Gzejjer Maltin	Maltese Islands

PORTOGALLO

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate	Sottoregioni
(seguite o no dal nome della sottoregione)	
Alenquer	
Alentejo	Borba
Arruda	Évora
Bairrada	Granja-Amareleja
Beira Interior	Moura
Biscoitos	Portalegre
Bucelas	Redondo
Carcavelos	Reguengos
Colares	Vidigueira
Dão, seguito o no da	Castelo Rodrigo
Nobre	Cova da Beira
Douro, preceduto o no da Vinho do o Moscatel do	Pinhel
Encostas d'Aire.	Alva
Graciosa	Besteiros
Lafões	Castendo
Lagoa	Serra da Estrela
Lagos	Silgueiros
Lourinhã	Terras de Azurara
Madeira o Madère o Madera o Vinho da Madeira o	Terras de Senhorim
Madeira Weine o Madeira Wine o	Baixo Corgo
Vin de Madère o Vino di Madera o	Cima Corgo
Madeira Wijn	Douro Superior
Madeirense	Alcobaça
Óbidos	Ourém
Palmela	Almeirim
Pico	Cartaxo
Portimão	Chamusca
Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine o Vinho do	Coruche
Porto	Santarém
Ribatejo	Tomar
Setúbal, preceduto o no da Moscatel o seguito da	Chaves

Roxo	Planalto Mirandês
Tavira	Valpaços
Távora-Varosa	Amarante
Torres Vedras	Ave
Trás-os-Montes	Baião
Vinho Verde	Basto
	Cávado
	Lima
	Monção
	Paiva
	Sousa

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Regioni determinate	Sottoregioni
(seguite o no dal nome della sottoregione)	
Açores	
Alentejano	Beira Alta
Algarve	Beira Litoral
Beiras	Terras de Sicó
Duriense	Alta Estremadura
Estremadura	
Minho	
Ribatejano	
Terras Madeirenses	
Terras do Sado	
Transmontano	

ROMANIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate	Sottoregioni
(seguite o no dal nome della sottoregione)	
#Aiud	
#Alba Iulia	#Dealurile Tirolului
#Babadag	Moldova Nouă
Banat, seguito o no da	<u>#</u> Silagiu
#Banu Mărăcine	<u>#</u> Biharia
##Bohotin	Diosig
#Cernătești - Podgoria	#Şimleu Silvaniei
#Cotești	Boldești
Cotnari	<u>#</u> Breaza
Crișana, seguito o no da	<u>#</u> Ceptura
#Dealu Bujorului	<u>#</u> Merei
Dealu Mare, seguito o no da	<u>#</u> Tohani
#Drăgășani	<u>#</u> Urlaţi
Huși, seguito o no da <u>#</u>	#Valea Călugărească
#Iana	<u>#</u> Zorești
Iași, seguito o no da	Vutcani
#Lechinţa	<u>#</u> Bucium
Mehedinți, seguito o no da	Copou
<u>#</u> Miniş	<u>#</u> Uricani
Murfatlar, seguito o no da	<u>#</u> Corcova
<u>#</u> Nicorești	#Golul Drâncei
#Odobești	<u>#</u> Oreviţa
<u>#</u> Oltina	Severin
#Panciu	<u>#</u> Vânju Mare
##Pietroasa	<u>#</u> Cernavodă
Recaş	Medgidia
<u>#</u> Sâmburești	Tulcea
Sarica Niculițel, seguito o no da	Costești
#Sebeş - Apold	Blaj
#Segarcea	<u>#</u> Jidvei

Ștefănești, seguito o no da	#Mediaş
Târnave, seguito o no da	

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Regioni determinate	Sottoregioni
(seguite o no dal nome della sottoregione)	
#Colinele Dobrogei	
<u>#</u> Dealurile Crișanei	#Dealurile Covurluiului
Dealurile Moldovei, or	Dealurile Hârlăului
#Dealurile Munteniei	<u>#</u> Dealurile Huşilor
#Dealurile Olteniei	<u>#</u> Dealurile lașilor
#Dealurile Sătmarului	#Dealurile Tutovei
#Dealurile Transilvaniei	#Terasele Siretului
#Dealurile Vrancei	
#Dealurile Zarandului	
#Terasele Dunării	
<u>#</u> Viile Carașului	
<u>#</u> Viile Timişului	

SLOVACCHIA

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate	Sottoregioni
(seguite dal termine "vinohradnícka oblast")	(seguite o no dal nome della regione determinata)
	(seguite dal termine "vinohradnícky rajón")
Južnoslovenská	Dunajskostredský
Malokarpatská	Galantský
Nitrianska	Hurbanovský
Stredoslovenská	Komárňanský
Tokaj / -ská / -sky / -ské	Palárikovský
Východoslovenská	Šamorínsky
	Strekovský
	Štúrovský
	Bratislavský
	Doľanský
	Hlohovecký
	Modranský
	Orešanský
	Pezinský
	Senecký
	Skalický
	Stupavský
	Trnavský
	Vrbovský
	Záhorský
	Nitriansky
	Pukanecký
	Radošinský
	Šintavský
	Tekovský
	Vrábeľský
	Želiezovský
	Žitavský
	Zlatomoravecký
	Fiľakovský
	Gemerský

TT 4: 1
Hontiansky
Ipeľský
Modrokamenecký
Tornaľský
Vinický
Čerhov
Černochov
Malá Tŕňa
Slovenské Nové Mesto
Veľká Bara
Veľká Tŕňa
Viničky
Kráľovskochlmecký
Michalovský
Moldavský
Sobranecký

SLOVENIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate
(seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)
Bela krajina o Belokranjec
Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko
Dolenjska
Dolenjska, cviček
Goriška Brda o Brda
Haloze o Haložan
Koper o Koprčan
Kras
Kras, teran
Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer
Maribor o Mariborčan
Radgona-Kapela o Kapela Radgona
Prekmurje o Prekmurčan
Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje
Srednje Slovenske gorice
Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Podravje			
Posavje			
Primorska			

SPAGNA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate	Sottoregioni
(seguite o no dal nome della sottoregione)	
Abona	
Alella	Marina Alta
Alicante	Raimat
Almansa	Artesa
Ampurdán-Costa Brava	Valls de Riu Corb
Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava	Les Garrigues
Arlanza	Hoyo de Mazo
Arribes	Fuencaliente
Bierzo	Norte de la Palma
Binissalem-Mallorca	Ladera de Monterrei
Bullas	Val de Monterrei
Calatayud	Baja Montaña
Campo de Borja	Ribera Alta
Cariñena	Ribera Baja
Cataluña	Tierra Estella
Cava	Valdizarbe
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina	Condado do Tea
Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina	O Rosal
Cigales	Ribera do Ulla
Conca de Barberá	Soutomaior
Condado de Huelva	Val do Salnés
Costers del Segre.	Amandi
Dominio de Valdepusa	Chantada
El Hierro	Quiroga-Bibei
Guijoso	Ribeiras do Miño
Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry	Ribeiras do Sil
Jumilla	Cañamero
La Mancha	Matanegra
La Palma	Montánchez
Lanzarote	Ribera Alta
Málaga	Ribera Baja
Manchuela	Tierra de Barros

Manzanilla	Alavesa
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	Alta
Méntrida Méntrida	Baja
Mondéjar	Serranía de Ronda
Monterrei	Anaga
Montilla-Moriles	Alto Turia
Montsant	Clariano
Navarra	Moscatel de Valencia
Penedés	Valentino
Pla de Bages	Arganda
Pla i Llevant	Navalcarnero
Priorato	San Martín de Valdeiglesias
Rías Baixas	
Ribeira Sacra	
Ribeiro	
Ribera del Duero	
Ribera del Guardiana	
Ribera del Júcar	
Rioja	
Rueda	
Sierras de Málaga	
Somontano	
Tacoronte-Acentejo	
Tarragona	
Terra Alta	
Tierra de León	
Tierra del Vino de Zamora	
Toro	
Uclés	
Utiel-Requena	
Valdeorras	
Valdepeñas	
Valencia	
Valle de Güímar	
Valle de la Orotava	
Valles de Benavente (Los)	

Vinos de Madrid	
Ycoden-Daute-Isora	
Yecla	

2. Vini da tavola con indicazione geografica

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Terra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de La Gomera

Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra de Valdejalón

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

Vino de la Tierra Valles de Sadacia

REGNO UNITO

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards	
Welsh Vineyards	

2. Vini da tavola con indicazione geografica

England o Berkshire Buckinghamshire Cheshire Cornwall Derbyshire

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lancashire

Leicestershire

Lincolnshire

Northamptonshire

Nottinghamshire

Oxfordshire

Rutland

Shropshire

Somerset

Staffordshire

Surrey

Sussex

Warwickshire

West Midlands

Wiltshire

Worcestershire

Yorkshire

Wales o Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

(b) BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

1. Rum

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. a) Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni "malt" o "grain")

2. b) Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "Pot Still")

3. Bevande spiritose di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(La designazione "Cognac" può essere completata dalle seguenti indicazioni:

- Fine
- Grande Fine Champagne
- Grande Champagne
- Petite Champagne
- Petite Fine Champagne
- Fine Champagne
- Borderies
- Fins Bois
- Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugères / Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

Сунгурларска гроздова ракия / Sungurlarska grozdova rakiya

Гроздова ракия от Сунгурларе / Grozdova rakiya di Sungurlare

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya / Grozdova rakiya di Sliven)

Стралджанска Мускатова ракия / Straldjanska Muscatova rakiya

Мускатова ракия от Стралджа / Muscatova rakiya di Straldja

Поморийска гроздова ракия / Pomoriyska grozdova rakiya

Гроздова ракия от Поморие / Grozdova rakiya di Pomorie

Русенска бисерна гроздова ракия / Russenska biserna grozdova rakiya

Бисерна гроздова ракия от Русе / Biserna grozdova rakiya di Russe

Бургаска Мускатова ракия / Bourgaska Muscatova rakiya

Мускатова ракия от Бургас / Muscatova rakiya di Bourgas

Добруджанска мускатова ракия / Dobrudjanska muscatova rakiya

Мускатова ракия от Добруджа / muscatova rakiya di Dobrudja

Сухиндолска гроздова ракия / Suhindolska grozdova rakiya

Гроздова ракия от Сухиндол / Grozdova rakiya di Suhindol

Карловска гроздова ракия / Karlovska grozdova rakiya

Гроздова Ракия от Карлово / Grozdova Rakiya di Karlovo

Vinars Târnave

Vinars Vaslui

Vinars Murfatlar

Vinars Vrancea

Vinars Segarcea

5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής /Brandy of Attica

Brandy Πελλοπονήσου / Brandy del Peloponneso

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy della Grecia centrale

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy špeciál

6. Acquavite di vinaccia

Eau-de-vie de marc de Champagne o

Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

Grappa trentina / Grappa del Trentino

Grappa friulana / Grappa del Friuli

Grappa veneta / Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia di Creta

Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro della Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro della Tessaglia

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de març de marque nationale luxembourgeoise

Ζιβανία / Zivania

Pálinka

7. Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot / Südtiroler

Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano / Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

Williams trentino / Williams del Trentino

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

Bošácka Slivovica

Szatmári Szilvapálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Békési Szilvapálinka

Szabolcsi Almapálinka

Slivovice

Pálinka

Троянска сливова ракия / Troyanska slivova rakiya

Сливова ракия от Троян / Slivova rakiya di Troyan

Силистренска кайсиева ракия / Silistrenska kayssieva rakiya

Кайсиева ракия от Силистра / Kayssieva rakiya di Silistra

Тервелска кайсиева ракия / Tervelska kayssieva rakiya

Кайсиева ракия от Тервел / Kayssieva rakiya di Tervel

Ловешка сливова ракия / Loveshka slivova rakiya

Сливова ракия от Ловеч / Slivova rakiya di Lovech

Pălincă

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Țuică de Valea Milcovului

Tuică de Buzău

Ţuică de Argeș

Ţuică de Zalău

Țuică Ardelenească de Bistrița

Horincă de Maramureş

Horincă de Cămârzan

Horincă de Seini

Horincă de Chioar

Horincă de Lăpuș

Turț de Oaș

Turț de Maramureș

8. Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

Calvados

Calvados du Pays d'Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina / Genziana del Trentino

10. Bevande spiritose di frutta

Pacharán

Pacharán navarro

11. Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12. Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

13. Bevande spiritose all'anice

Anis español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ούζο / Ouzo

14. Liquori

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry / Finnish fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Allažu Kimelis

Čepkelių

Demänovka Bylinný Likér

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

15. Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch / Swedish Punch

Slivovice

16. Vodka

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

Polska Wódka/ Polish Vodka

Laugarício Vodka

Originali Lietuviška Degtinė

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzata con estratto di erba di bisonte

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

LB Degvīns

LB Vodka

17. Bevande spiritose di gusto amaro

Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam

Demänovka bylinná horká

(c) VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Nürnberger Glühwein

Pelin

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

PARTE B: IN MONTENEGRO

(a) VINI ORIGINARI DEL MONTENEGRO

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate Sottoregioni (seguite o no dal nome di un

comune viticolo e/o dal nome di un vigneto)

Crnogorsko primorje Boko-kotorski

Budvansko-barski

Ulcinjski

Grahovsko-nudoski

Crnogorski basen Skadarskog jezera Podgorički

Crmnički

Riječki

Bjelopavlićki

Katunski

APPENDICE 2

ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ

(di cui agli articoli 4 e 7 dell'allegato II del protocollo 2)

Menzioni tradizionali	Vini interessati	Categoria di vini	Lingua
-----------------------	------------------	-------------------	--------

REPUBBLICA CECA			
pozdní sběr	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
archivní víno	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
panenské víno	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco

	GERMANIA		
Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein garantierten Ursprungs / Q.g.U	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein mit Prädikät / a Q.b.A.m.Pr / Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätsschaumwein garantierte Ursprungs / Q.g.U	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	Tutti	VDT con IG	
Affentaler	Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz / Bühl, Bühlertal, Neuweier / Baden- Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Badisch Rotgold	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ehrentrudis	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Hock	Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße,	VDT con IG	Tedesco

	Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	V.q.p.r.d.	
Klassik / Classic	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Liebfrau(en)milch	Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	V.q.p.r.d.	Tedesco
Moseltaler	Mosel-Saar-Ruwer	V.q.p.r.d.	Tedesco
Riesling-Hochgewächs	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schillerwein	Württemberg	V.q.p.r.d.	Tedesco
Weißherbst	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Winzersekt	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco

GRECIA			
Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d'origine controlée)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d'origine de qualité supérieure)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου- Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux)	Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου- Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)	V.q.p.r.d.	Greco
Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)	Tutti	VDT con IG	Greco
Τοπικός Οίνος (vins de pays)	Tutti	VDT con IG	Greco
Αγρέπαυλη (Agrepavlis)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αμπέλι (Ampeli)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αρχοντικό (Archontiko)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco

Kάβα ⁷ (Cava)	Tutti	VDT con IG	Greco
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου- Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)	V.I.q.p.r.d.	Greco
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Greco
Κάστρο (Kastro)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Λιαστός (Liastos)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Μετόχι (Metochi)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Νάμα (Nama)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Νυχτέρι (Nychteri)	Σαντορίνη	V.q.p.r.d.	Greco
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Πύργος (Pyrgos)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Greco
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Greco
Βερντέα (Verntea)	Ζάκυνθος	VDT con IG	Greco
Vinsanto	Σαντορίνη	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Greco

-

La protezione del termine "cava" prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 non pregiudica la protezione dell'indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. "Cava".

SPAGNA			
Denominacion de origen (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Denominacion de origen calificada (DOCa)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino dulce natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso	8	V.I.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso de licor	9	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino de la Tierra	Tutti	VDT con IG	
Aloque	DO Valdepeñas	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Amontillado	DDOO Jerez-Xérès- Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
	DO Montilla Moriles		
Añejo	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con IG	Spagnolo
Añejo	DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Chacoli / Txakolina	DO Chacoli de Bizkaia	V.q.p.r.d.	Spagnolo
	DO Chacoli de Getaria		
	DO Chacoli de Alava		
Clásico	DO Abona	V.q.p.r.d.	Spagnolo
	DO El Hierro		
	DO Lanzarote		
	DO La Palma		
	DO Tacoronte- Acentejo		
	DO Tarragona		
	DO Valle de Güimar		
	DO Valle de la Orotava		

-

Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

Cream DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlucar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Malaga DO Condado de Huelva Criadera DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlucar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Malaga DO Condado de Huelva Criaderas y Soleras DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlucar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Malaga DO Condado de Huelva Crianza DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Malaga DO Condado de Huelva Crianza Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo DO Malaga Fino DO Montilla Moriles DO Malaga Fino DO Montilla Moriles DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.I.q.p.r.d. Spagnolo DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.I.q.p.r.d. Spagnolo To Malaga Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo To DO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlucar de Barrameda Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Spagnolo Tutti v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo Tutti v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo V.s.q.p.r.d. Spagnolo V.s.q.p.r.d. Spagnolo Noble Tutti V.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo				
Sherry y Manzanilla Sanlicar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Criadera DOO Jérez-Xerés- Sherry y Manzanilla Sanlicar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Criaderas y Soleras DOO Jérez-Xerés- Sherry y Manzanilla Sanlicar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Criaderas y Soleras DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Crianza Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo DO Rueda DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.l.q.p.r.d. Spagnolo Do Malaga Fino DO Montilla Moriles DO Malaga Fino DO Montilla Moriles DO Malaga Fino DO Montilla Moriles DO Malaga Fino DO Montilla Moriles DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.l.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo Gran Reserva Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo Cava V.s.q.p.r.d. Spagnolo V.s.q.p.r.d. Spagnolo				
Sherry y Manzanilla Sanlicar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Criadera DOO Jérez-Xerés- Sherry y Manzanilla Sanlicar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Criaderas y Soleras DOO Jérez-Xerés- Sherry y Manzanilla Sanlicar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Criaderas y Soleras DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Crianza Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo DO Rueda DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.l.q.p.r.d. Spagnolo Do Malaga Fino DO Montilla Moriles DO Malaga Fino DO Montilla Moriles DO Malaga Fino DO Montilla Moriles DO Malaga Fino DO Montilla Moriles DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.l.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo Gran Reserva Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo Cava V.s.q.p.r.d. Spagnolo V.s.q.p.r.d. Spagnolo				
Criadera DO O Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Malaga DO Condado de Huelva Crianza Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo Dorado DO Rueda DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.I.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Spagnolo Gran Reserva Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo Cava V.l.q.p.r.d. Spagnolo	Cream	Sherry y Manzanilla Sanlúcar de	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Criadera DO Condado de Huelva DDO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlucar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Criaderas y Soleras DDO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlucar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Criaderas y Soleras DDO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlucar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Crianza Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo DO Rueda DO Malaga Fino DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.I.q.p.r.d. Spagnolo DOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlucar de Barrameda Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Spagnolo Cava V.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo Spagnolo Spagnolo Spagnolo Spagnolo V.q.p.r.d. Spagnolo		DO Montilla Moriles		
Criadera DDOO Jérez-Xerés-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Criaderas y Soleras DDOO Jérez-Xerés-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Criaderas y Soleras DDOO Jérez-Xerés-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Crianza Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo DO Malaga Fino DO Malaga Fino DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Spagnolo Gran Reserva Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo Cava V.s.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo V.s.q.p.r.d. Spagnolo		DO Málaga		
Sherry y Manzanilla Saniucar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Criaderas y Soleras DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Saniucar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Montilla Moriles DO Malaga DO Condado de Huelva Crianza Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo Dorado DO Rueda DO Montilla Moriles V.l.q.p.r.d. Spagnolo Do Malaga Fino DO Montilla Moriles V.l.q.p.r.d. Spagnolo DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.l.q.p.r.d. Spagnolo DO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Saniucar de Barrameda Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Spagnolo Gran Reserva Tutti v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo Cava V.q.p.r.d. Spagnolo				
DO Málaga DO Condado de Huelva Criaderas y Soleras DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Crianza Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo Dorado DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.I.q.p.r.d. Spagnolo DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.I.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo DO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Spagnolo Gran Reserva Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo Cava V.s.q.p.r.d. Spagnolo	Criadera	Sherry y Manzanilla Sanlúcar de	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Criaderas y Soleras DO Condado de Huelva DO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Crianza Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo Dorado DO Rueda DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.I.q.p.r.d. Spagnolo DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.I.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo Cava V.I.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo Spagnolo V.I.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo Spagnolo V.I.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo V.I.q.p.r.d. Spagnolo V.I.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo V.I.q.p.r.d. Spagnolo Cava V.I.q.p.r.d. Spagnolo		DO Montilla Moriles		
Criaderas y Soleras DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Crianza Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo Dorado DO Rueda DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.1.q.p.r.d. Spagnolo V.1.q.p.r.d. Spagnolo DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.1.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo Totti v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo Cava V.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo V.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo Spagnolo V.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo V.q.p.r.d. Spagnolo V.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo V.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo V.q.p.r.d. Spagnolo V.q.p.r.d. Spagnolo		DO Málaga		
Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva Crianza Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.l.q.p.r.d. Spagnolo DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.l.q.p.r.d. Spagnolo DOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Spagnolo Gran Reserva Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo Cava V.s.q.p.r.d. Spagnolo Lágrima DO Málaga V.l.q.p.r.d. Spagnolo				
DO Málaga DO Condado de Huelva Crianza Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo DO Rueda DO Malaga Fino DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Spagnolo Gran Reserva Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo V.q.p.r.d. Spagnolo Cava V.q.p.r.d. Spagnolo Spagnolo	Criaderas y Soleras	Sherry y Manzanilla Sanlúcar de	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Crianza Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo Dorado DO Rueda V.l.q.p.r.d. Spagnolo DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.l.q.p.r.d. Spagnolo DOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Spagnolo Gran Reserva Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo Cava V.s.q.p.r.d. Spagnolo Lágrima DO Málaga V.l.q.p.r.d. Spagnolo		DO Montilla Moriles		
Crianza Tutti V.q.p.r.d. Spagnolo Dorado DO Rueda V.l.q.p.r.d. Spagnolo DO Malaga Fino DO Montilla Moriles V.l.q.p.r.d. Spagnolo DDOO Jerez-Xérès- Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Spagnolo Gran Reserva Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo Cava V.s.q.p.r.d. Spagnolo Lágrima DO Málaga V.l.q.p.r.d. Spagnolo		DO Málaga		
Dorado DO Rueda V.I.q.p.r.d. Spagnolo Fino DO Montilla Moriles V.I.q.p.r.d. Spagnolo DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda de V.q.p.r.d. Spagnolo Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Spagnolo Gran Reserva Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo Lágrima DO Málaga V.I.q.p.r.d. Spagnolo				
Fino DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès- Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Spagnolo Gran Reserva Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo V.q.p.r.d. Spagnolo V.q.p.r.d. Spagnolo V.q.p.r.d. Spagnolo V.q.p.r.d. Spagnolo V.g.p.r.d. Spagnolo Spagnolo V.g.p.r.d. Spagnolo	Crianza	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Fino DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès- Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Spagnolo Gran Reserva Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo V.q.p.r.d. Spagnolo V.g.p.r.d. Spagnolo V.g.p.r.d. Spagnolo V.g.p.r.d. Spagnolo V.g.p.r.d. Spagnolo Spagnolo V.g.p.r.d. Spagnolo	Dorado	DO Rueda	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Spagnolo Gran Reserva Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo V.s.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo V.s.q.p.r.d. Spagnolo V.s.q.p.r.d. Spagnolo		DO Malaga		
Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Fondillon DO Alicante V.q.p.r.d. Spagnolo Gran Reserva Tutti i v.q.p.r.d. V.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo Cava V.s.q.p.r.d. Lágrima DO Málaga V.l.q.p.r.d. Spagnolo	Fino	DO Montilla Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Gran Reserva Tutti i v.q.p.r.d. Cava V.q.p.r.d. V.q.p.r.d. Spagnolo V.s.q.p.r.d. Lágrima DO Málaga V.l.q.p.r.d. Spagnolo		Sherry y Manzanilla Sanlúcar de		
Cava V.s.q.p.r.d. Lágrima DO Málaga V.l.q.p.r.d. Spagnolo	Fondillon	DO Alicante	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Lágrima DO Málaga V.I.q.p.r.d. Spagnolo	Gran Reserva	Tutti i v.q.p.r.d.	V.q.p.r.d.	Spagnolo
		Cava	V.s.q.p.r.d.	
Noble Tutti V.q.p.r.d., VDT con Spagnolo	Lágrima	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
	Noble	Tutti	V.q.p.r.d., VDT con	Spagnolo

		IG	
Noble	DO Malaga	V.I.q.p.r.d.	Spagnolo
Oloroso	DDOO Jerez-Xérès- Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
	DO Montilla- Moriles		
Pajarete	DO Málaga	V.I.q.p.r.d.	Spagnolo
Pálido	DO Condado de Huelva	V.I.q.p.r.d.	Spagnolo
	DO Rueda		
	DO Málaga		
Palo Cortado	DDOO Jerez-Xérès- Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
	DO Montilla- Moriles		
Primero de cosecha	DO Valencia	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Rancio	Tutti	V.q.p.r.d.,	Spagnolo
		v.l.q.p.r.d.	
Raya	DO Montilla-Moriles	V.I.q.p.r.d.	Spagnolo
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Sobremadre	DO vinos de Madrid	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Solera	DDOO Jérez-Xerès- Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
	DO Montilla Moriles		
	DO Málaga		
	DO Condado de Huelva		
Superior	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Trasañejo	DO Málaga	V.I.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino Maestro	DO Málaga	V.I.q.p.r.d.	Spagnolo
Vendimia inicial	DO Utiel-Requena	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Viejo	Tutti	V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG	Spagnolo
Vino de tea	DO La Palma	V.q.p.r.d.	Spagnolo

FRANCIA				
Appellation d'origine contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Francese	
Appellation contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.		
Appellation d'origine Vin Délimité de qualité supérieure	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Francese	
Vin doux naturel	AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes	V.q.p.r.d.	Francese	
Vin de pays	Tutti	VDT con IG	Francese	
Ambré	Tutti	V.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese	
Château	Tutti	V.q.p.r.d., V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Francese	
Clairet	AOC Bourgogne AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese	
Claret	AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese	
Clos	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Francese	
Cru Artisan	AOCMédoc, Haut- Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese	
Cru Bourgeois	AOC Médoc, Haut- Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese	
Cru Classé,	AOC Côtes de Provence, Graves,	V.q.p.r.d.	Francese	
éventuellement précédé de :	St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc,			
Grand,	Margaux, St Julien, Pauillac, St			
Premier Grand,	Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac			
Deuxième,				
Troisième,				

Quatrième,			
Cinquième.			
Edelzwicker	AOC Alsace	V.q.p.r.d.	Tedesco
Grand Cru	AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin Closde-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, St Emilion	V.q.p.r.d.	Francese
Grand Cru	Champagne	V.s.q.p.r.d.	Francese
Hors d'âge	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese
Passe-tout-grains	AOC Bourgogne	V.q.p.r.d.	Francese
Premier Cru	AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, , Côtes de Brouilly, , Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Francese

	Georges, Pernand- Vergelesses, Pommard, Puligny- Montrachet, , Rully, Santenay, Savigny- les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne- Romanée		
Primeur	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese
Rancio	AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau	V.l.q.p.r.d.	Francese
Sélection de grains nobles	AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac	V.q.p.r.d.	Francese
Sur Lie	AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion	V.q.p.r.d., VDT con IG	Francese
Tuilé	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese
Vendanges tardives	AOC Alsace, Jurançon	V.q.p.r.d.	Francese
Villages	AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon	V.q.p.r.d.	Francese
Vin de paille	AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage	V.q.p.r.d.	Francese
Vin jaune	AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château- Châlon)	V.q.p.r.d.	Francese

	ITALIA		
Denominazione di Origine Controllata / D.O.C.	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Denominazione di Origine Controllata e Garantita / D.O.C.G.	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Vino Dolce Naturale	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Inticazione geografica tipica (IGT)	Tutti	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Landwein	Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco
Vin de pays	Vini con IG della regione Valle d'Aosta	VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Francese
Alberata o vigneti ad alberata	DOC Aversa	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Italiano
Amarone	DOC Valpolicella	V.q.p.r.d.	Italiano
Ambra	DOC Marsala	V.q.p.r.d.	Italiano
Ambrato	DOC Malvasia delle Lipari	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
	DOC Vernaccia di Oristano		
Annoso	DOC Controguerra	V.q.p.r.d.	Italiano
Apianum	DOC Fiano di Avellino	V.q.p.r.d.	Latino
Auslese	DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige	V.q.p.r.d.	Tedesco
Barco Reale	DOC Barco Reale di Carmignano	V.q.p.r.d.	Italiano
Brunello	DOC Brunello di Montalcino	V.q.p.r.d.	Italiano
Buttafuoco	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.	Italiano
Cacc'e mitte	DOC Cacc'e Mitte di Lucera	V.q.p.r.d.	Italiano

Cagnina	DOC Cagnina di Romagna	V.q.p.r.d.	Italiano
Cannellino	DOC Frascati	V.q.p.r.d.	Italiano
Cerasuolo	DOC Cerasuolo di Vittoria	V.q.p.r.d.	Italiano
	DOC Montepulciano d'Abruzzo		
Chiaretto	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Ciaret	DOC Monferrato	V.q.p.r.d.	Italiano
Château	DOC de la région Valle d'Aosta	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Francese
Classico	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Dunkel	DOC Alto Adige	V.q.p.r.d.	Tedesco
	DOC Trentino		
Est !Est ! !Est ! ! !	DOC Est !Est ! !Est ! !! di Montefiascone	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Latino
Falerno	DOC Falerno del Massico	V.q.p.r.d.	Italiano
Fine	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Fior d'Arancio	DOC Colli Euganei	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.,	Italiano
		VDT con IG	
Falerio	DOC Falerio dei colli Ascolani	V.q.p.r.d.	Italiano
Flétri	DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste	V.q.p.r.d.	Italiano
Garibaldi Dolce (ou GD)	DOC Marsala	V.I.q.p.r.d.	Italiano
Governo all'uso toscano	DOCG Chianti / Chianti Classico	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
	IGT Colli della Toscana Centrale		
Gutturnio	DOC Colli Piacentini	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.	Italiano
Italia Particolare (ou IP)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet	DOC Caldaro	V.q.p.r.d.	Tedesco
	DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano)		

Kretzer	DOC Alto Adige	V.q.p.r.d.	Tedesco
	DOC Trentino		
	DOC Teroldego Rotaliano		
Lacrima	DOC Lacrima di Morro d'Alba	V.q.p.r.d.	Italiano
Lacryma Christi	DOC Vesuvio	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Lambiccato	DOC Castel San Lorenzo	V.q.p.r.d.	Italiano
London Particolar (ou LP ou Inghilterra)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Morellino	DOC Morellino di Scansano	V.q.p.r.d.	Italiano
Occhio di Pernice	DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano
Oro	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Pagadebit	DOC pagadebit di Romagna	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Passito	Tutti	V.I.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Ramie	DOC Pinerolese	V.q.p.r.d.	Italiano
Rebola	DOC Colli di Rimini	V.q.p.r.d.	Italiano
Recioto	DOC Valpolicella	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Italiano
	DOC Gambellara		
	DOCG Recioto di Soave		
Riserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Rubino	DOC Garda Colli Mantovani	V.q.p.r.d.	Italiano
	DOC Rubino di Cantavenna		
	DOC Teroldego		

	Rotaliano		
	DOC Trentino		
Rubino	DOC Marsala	V.I.q.p.r.d.	Italiano
Sangue di Giuda	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d.	Italiano
Scelto	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano
Sciacchetrà	DOC Cinque Terre	V.q.p.r.d.	Italiano
Sciac-trà	DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio	V.q.p.r.d.	Italiano
Sforzato, Sfursàt	DO Valtellina	V.q.p.r.d.	Italiano
Spätlese	DOC / IGT de Bolzano	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Soleras	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Stravecchio	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Strohwein	DOC / IGT de Bolzano	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Superiore	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Italiano
Superiore Old Marsala (ou SOM)	DOC Marsala	V.I.q.p.r.d.	Italiano
Torchiato	DOC Colli di Conegliano	V.q.p.r.d.	Italiano
Torcolato	DOC Breganze	V.q.p.r.d.	Italiano
Vecchio	DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vendemmia Tardiva	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., VDT con IG	Italiano
Verdolino	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Vergine	DOC Marsala DOC Val di Chiana	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vermiglio	DOC Colli dell Etruria Centrale	V.I.q.p.r.d.	Italiano
Vino Fiore	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Nobile	Vino Nobile di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Novello o Novello	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano

Vin santo / Vino Santo / Vinsanto	DOC et DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano
Vivace	Tutti	V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano

CIPRO			
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
(ОЕОП)			
Τοπικός Οίνος	Tutti	VDT con IG	Greco
(Regional Wine)			
Μοναστήρι (Monastiri)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αμπελώνας (-ες)	T. 41.	V.q.p.r.d. e VDT	C
(Ampelonas (-es))	Tutti	con IG	Greco
Movή (Moni)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco

LUSSEMBURGO			
Marque nationale	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation d'origine controlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Francese
Vin de pays	Tutti	VDT con IG	Francese
Grand premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Vin classé	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Château	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d.	Francese

UNGHERIA			
minőségi bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
különleges minőségű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
fordítás	Tokaj / -i	V.q.p.r.d.	Ungherese
máslás	Tokaj / -i	V.q.p.r.d.	Ungherese
szamorodni	Tokaj / -i	V.q.p.r.d.	Ungherese
aszú puttonyos, completed by the numbers 3-	Tokaj / -i	V.q.p.r.d.	Ungherese

6			
aszúeszencia	Tokaj / -i	V.q.p.r.d.	Ungherese
eszencia	Tokaj / -i	V.q.p.r.d.	Ungherese
tájbor	Tutti	VDT con IG	Ungherese
bikavér	Eger, Szekszárd	V.q.p.r.d.	Ungherese
késői szüretelésű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
válogatott szüretelésű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
muzeális bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
siller	Tutti	VDT con IG e v.q.p.r.d.	Ungherese

	AUSTRIA		
Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart / Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ausbruch / Ausbruchwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese / Auslesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese (wein)	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett / Kabinettwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilfwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese / Spätlesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Strohwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	Tutti	VDT con IG	
Ausstich	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Auswahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Bergwein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Klassik / Classic	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Erste Wahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Hausmarke	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Heuriger	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Jubiläumswein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Reserve	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilcher	Steiermark	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Sturm	Tutti	Mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco

PORTOGALLO			
Denominação de origem (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Denominação de origem controlada (DOC)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho doce natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho generoso	DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho regional	Tutti	VDT con IG	Portoghese
Canteiro	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Colheita Seleccionada	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Crusted / Crusting	DO Porto	V.I.q.p.r.d.	Inglese
Escolha	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Escuro	DO Madeira	V.I.q.p.r.d.	Portoghese
Fino	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
	DO Madeira		
Frasqueira	DO Madeira	V.I.q.p.r.d.	Portoghese
Garrafeira	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
		v.l.q.p.r.d.	
Lágrima	DO Porto	V.I.q.p.r.d.	Portoghese
Leve	Table wine with GI Estremadura and	VDT con IG	Portoghese
	Ribatejano	v.l.q.p.r.d.	
	DO Madeira, DO Porto		
Nobre	DO Dão	V.q.p.r.d.	Portoghese
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG	Portoghese
Reserva velha (or grande reserva)	DO Madeira	V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Ruby	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Solera	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Super reserva	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Portoghese
Superior	Tutti	V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese

Tawny	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Vintage	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese

SLOVENIA			
Penina	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Sloveno
pozna trgatev	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
jagodni izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
suhi jagodni izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
ledeno vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
arhivsko vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
mlado vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
Cviček	Dolenjska	V.q.p.r.d.	Sloveno
Teran	Kras	V.q.p.r.d.	Sloveno

SLOVACCHIA			
forditáš	Tokaj / -ská / -ský / - ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
mášláš	Tokaj / -ská / -ský / - ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
samorodné	Tokaj / -ská / -ský / - ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
výber putňový, completed by the numbers 3-6	Tokaj / -ská / -ský / - ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
výberová esencia	Tokaj / -ská / -ský / - ské	V.q.p.r.d.	Slovacco
esencia	Tokaj / -ská / -ský / - ské	V.q.p.r.d.	Slovacco

	BULGARIA	A	
Гарантирано наименование за произход (ГНП) (guaranteed appellation of origin)	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Bulgaro
Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) (guaranteed and	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d.	Bulgaro

controlled appellation of origin)			
Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine)	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Bulgaro
регионално вино (Regional wine)	Tutti	VDT con IG	Bulgaro
Ново (young)	Tutti	V.q.p.r.d. VDT con IG	Bulgaro
Премиум (premium)	Tutti	VDT con IG	Bulgaro
Резерва (reserve)	Tutti	V.q.p.r.d. VDT con IG	Bulgaro
Премиум резерва (premium reserve)	Tutti	VDT con IG Bulgar	
Специална резерва (special reserve)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Специална селекция (special selection)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Колекционно (collection)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Беритба на презряло грозде (vintage of overripe grapes)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Розенталер (Rosenthaler)	Tutti	V.q.p.r.d.	Bulgaro

	ROMANIA	A	
Vin cu denumire de	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno

origine controlată			
(D.O.C.)			
Cules la maturitate deplină (C.M.D.)	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules târziu (C.T.)	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno
Vin cu indicație geografică	Tutti	VDT con IG	Rumeno
Rezervă	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno
Vin de vinotecă	Tutti	V.q.p.r.d.	Rumeno

APPENDICE 3

ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO

di cui all'articolo 12 dell'allegato II del protocollo 2

a) Montenegro

Sig.ra Ljiljana Simovic, consulente per la cooperazione internazionale

Ministero dell'Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche

Governo della Repubblica di Montenegro Rimski trg 46, 81000 Podgorica Tel: +381 81 48 22 71;

Tel: +381 81 48 22 71; Fax: +381 81 23 43 06

Email: <u>ljiljanas@mn.yu</u>; radanad@mn.yu

b) Comunità

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

Direzione B - Affari interni II

Capo unità B.2 Allargamento

B-1049 Bruxelles / Brussel

Belgio

Telefono: +32 2 299 11 11

Fax: +32 2 296 62 92

E-mail: AGRI EC Montenegro wine trade

PROTOCOLLO 3 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO TRA LA COMUNITÀ E IL MONTENEGRO

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE				
Articolo 1	Definizioni				
TITOLO II ORIGINARI"	DEFINIZIONE	DELLA	NOZIONE	DI	"PRODOTTI
Articolo 2	Requisiti generali				
Articolo 3	Cumulo nella Com	unità			
Articolo 4	Cumulo in Montenegro				
Articolo 5	Prodotti interament	te ottenuti			
Articolo 6	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati				
Articolo 7	Lavorazioni o trasf	ormazioni in	sufficienti		
Articolo 8	Unità da prendere i	n consideraz	zione		
Articolo 9	Accessori, pezzi di	ricambio e u	ıtensili		
Articolo 10	Assortimenti				
Articolo 11	Elementi neutri				
TITOLO III	REQUISITI TER	RITORIAL	I		
Articolo 12	Principio di territor	rialità			
Articolo 13	Trasporto diretto				

Articolo 14	Esposizioni
TITOLO IV	RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 15	Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V	PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 16	Requisiti generali
Articolo 17	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 18	Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 19	Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
Articolo 20 dell'origine rilasciata o com	Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova pilata in precedenza
Articolo 21	Contabilità separata
Articolo 22	Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
Articolo 23	Esportatore autorizzato
Articolo 24	Validità della prova dell'origine
Articolo 25	Presentazione della prova dell'origine
Articolo 26	Importazioni con spedizioni scaglionate
Articolo 27	Esonero dalla prova dell'origine
Articolo 28	Documenti giustificativi
Articolo 29	Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
Articolo 30	Discordanze ed errori formali
Articolo 31	Importi espressi in euro
TITOLO	O VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 32	Assistenza reciproca
Articolo 33	Verifica delle prove dell'origine

Articolo 34 Composizione delle controversie

Articolo 35 Sanzioni

Articolo 36 Zone franche

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

Articolo 37 Attuazione del protocollo

Articolo 38 Condizioni speciali

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 Modifiche del protocollo

Elenco degli allegati

Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1

Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura

Dichiarazioni comuni

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella Comunità o in Montenegro nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Montenegro;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- (i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Montenegro;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";

- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti generali

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
- a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;
- b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Montenegro:
- a) i prodotti interamente ottenuti in Montenegro ai sensi dell'articolo 5;
- b) i prodotti ottenuti in Montenegro in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Montenegro di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

- 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari del Montenegro, della Comunità o di qualsiasi paese coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea¹, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Comunità. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
- 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il

_

definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.

prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

- 3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.
- 4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
 - a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
 - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo;

e

c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Montenegro, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

La Comunità fornisce al Montenegro, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati ai paragrafi 1 e 2.

I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

Articolo 4

Cumulo in Montenegro

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari del Montenegro i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, del Montenegro o di qualsiasi paese coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea², a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno del

-

definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali.

Montenegro. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

- 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Montenegro non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario del Montenegro soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Montenegro.
- 3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Montenegro conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori.
- 4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
 - a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
 - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo;

e

c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Montenegro, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

Il Montenegro fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1.

I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Montenegro:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o del Montenegro, con le loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- (i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).
- 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Montenegro,
- b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Montenegro,
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunità o del Montenegro, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Montenegro e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o del Montenegro;

e

e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di uno Stato membro della Comunità o del Montenegro.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

- 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
- a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafí 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
- g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- (i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);
- p) la macellazione degli animali.
- 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Montenegro su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
- 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio di territorialità

- 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Montenegro, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.
- 2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Montenegro verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Montenegro sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
- a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
- 3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Montenegro sui materiali esportati dalla Comunità o dal Montenegro e successivamente reimportati, purché:
- a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Montenegro o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione;

e

- b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
- i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Montenegro non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

- 4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o del Montenegro. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Montenegro con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.
- 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o del Montenegro, compreso il valore dei materiali aggiunti.
- 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.
- 7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato
- 8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o del Montenegro sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e il Montenegro direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Montenegro.

- 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
 - a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - (i) un'esatta descrizione dei prodotti;
 - (ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

- iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o
- c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14

Esposizioni

- 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Montenegro beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dal Montenegro nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Montenegro;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

e

- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
- 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione.

All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

- 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Montenegro, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
- 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Montenegro ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
- 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
- 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
- 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'Accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti generali

- 1. I prodotti originari della Comunità importati in Montenegro e i prodotti originari del Montenegro importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione:
- a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; o
- b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV.
- 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

- 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
- 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
- 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i

documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

- 4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o del Montenegro se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e
- 5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
- 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
- 7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata

Articolo 18

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

- 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

0

- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
- 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

- 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
- 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:

"ISSUED RETROSPECTIVELY",

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

- 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
- 2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese:

"DUPLICATE"

- 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
- 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Montenegro, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Montenegro. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21

Contabilità separata

- 1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile".
- 2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
- 3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.
- 4. Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
- 5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
- 6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

Articolo 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

- 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
- a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23

o

- b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi EUR 6.000.
- 2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
- 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese

d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

- 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello.
- 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
- 6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23

Esportatore autorizzato

- 1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
- 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
- 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
- 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
- 5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non

soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 24

Validità della prova dell'origine

- 1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
- 2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
- 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

- 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
- 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
- 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Montenegro, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Montenegro, rilasciati o compilati nella Comunità o in Montenegro, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Montenegro in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Montenegro in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

Articolo 29

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

- 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
- 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
- 3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
- 4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 30

Discordanze ed errori formali

- 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
- 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31

Importi espressi in euro

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, del Montenegro o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

- 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
- 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
- 4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.
- 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o del Montenegro. Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32

Assistenza reciproca

- 1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e del Montenegro si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
- 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e il Montenegro si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33

Verifica delle prove dell'origine

- 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
- 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese importatore rispediscono alle autorità doganali del paese esportatore il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
- 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
- 4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del

controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

- 5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
- 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 34

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 35

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 36

Zone franche

1. La Comunità e il Montenegro adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Montenegro importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 37

Attuazione del protocollo

- 1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.
- 2. I prodotti originari del Montenegro importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Il Montenegro riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
- 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

Articolo 38

Condizioni speciali

- 1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
 - (1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
- a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

(i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6

oppure

- (ii) che tali prodotti siano originari del Montenegro o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7;
 - (2) prodotti originari del Montenegro:

- a) i prodotti interamente ottenuti in Montenegro;
- b) i prodotti ottenuti in Montenegro nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
- (i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6

oppure

- (ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.
- 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
- 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Montenegro" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
- 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

Modifiche del protocollo

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del

valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è
- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono

essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;

- materiali per la produzione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa:
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20% per tali filati.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30%.

Nota 6:

- 6.1. Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi

non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

- 7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- (i) isomerizzazione.
- 7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;

- h) alchilazione;
- ij) isomerizzazione;
- k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250°C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);
- n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
- o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
- p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	0 (4)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti, - in cui tutti i succhi di frutta (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono essere originari, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 5	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole	

Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti,	
		- il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	o (4)
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione:	
		- in cui tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti,	
		- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
ex 0910	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	0 (4)
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506	
	- altri	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:		
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:		
	- Frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:		
	- Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o	Fabbricazione:	
	totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	- in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti,	
		- in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,	
	loro frazioni della voce 1516	- in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	

(1)	(2)	(3)	o (4)
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: - a partire da animali del capitolo 1, e/o	
		in cui tutti i materiali del capitolo utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
	- Maltosio e fruttosio chimicamente puri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702	
	- Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione:	
		in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
	- Estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10	
	- altri	Fabbricazione:	
		in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
	contenenti, in peso, non più del 20% di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi	Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti	
	- contenenti, in peso, più del 20% di carni e frattaglie, di pesce,	Fabbricazione:	
	crostacei o molluschi	- in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti,	
		- in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	

(1)	(2)	(3)	o (4)
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alla voce 1806, - in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelle del capitolo 11	
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole	Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati superi il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio),	Fabbricazione:	
	cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate	in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	i l
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non	Fabbricazione:	
	fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	ı
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata:		
	- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata	i
	- Farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	i
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	i

(1)	(2)	(3)	o (4)
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati	
		sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto:	Fabbricazione:	
		in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		in cui tutta l'uva o tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con	Fabbricazione:	
	aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di	in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,	
	ortaggi della voce 2009	- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto,	
		- in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico	Fabbricazione:	
	uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	- a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,	
		- in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione	Fabbricazione: - a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,	
	contenente aicore di distiliazione	- in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5% in volume	

(1)	(2)	(3)	0 (4)
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2301	Whale meal; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3%	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione:	
	Ç	 in cui tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari, 	
		- in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari	
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ¹² o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi	

I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(1)	(2)	(3)	(4)
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ¹³ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ¹⁴ O Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ¹⁵ O Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici 16 O Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici", si veda la nota introduttiva 7.2. Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici", si veda la nota introduttiva 7.2. Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici", si veda la nota introduttiva 7.2. I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(1)	(2)	(3)	0 (4)
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ¹⁷	
		Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ¹⁸	
	bituminosi, "cut-backs")	Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3. I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)	(3)	o (4)
Composti del mercurio di acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi [2915]	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi [2932 99 85]	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
Composti del mercurio di composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto [2933]	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici [2934]	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
Composti del mercurio di acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri [3824 2000]	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
Altri composti del mercurio di leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
	Composti del mercurio di acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi [2915] Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi [2932 99 85] Composti del mercurio di composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto [2933] Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici [2934] Composti del mercurio di acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri [3824 2000] Altri composti del mercurio di leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati	Composti del mercurio di acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi [2915] Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi [2915] Composti del mercurio di ceri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi Composti del mercurio di composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto Composti del mercurio di continuci delle voci 2852, 2932 e 2933 generali, solfonati, nitrati o nitrosi Composti del mercurio di composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici on con caltri composti eterociclici on continuci delle voci 2852, 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Composti del mercurio di acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Composti del mercurio di acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Composti del mercurio di acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri Composti del mercurio di ele di prodotto Altri composti del mercurio di leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti nimici e preparazioni delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati

(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ¹⁹	
		0	
		Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ²⁰	
		Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3. I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3. 20

(1)	(2)	(3)	0 (4)
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50% o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		
	- Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri		
	Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
	Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero- globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):		
	- ottenuti a partire da amicacina della voce 2941	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione:	
		- a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3006	- Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4, lettera k), di questo capitolo:	Si terrà conto dell'origine del prodotto secondo la classificazione originaria	
	- Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:		

(1)	(2)	(3)	o (4)
	- fatte di materie plastiche [3920, 3921]	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- fatte di stoffe	Fabbricazione a partire da (7):	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25
	[6002, 6003]	- fibre naturali	% del prezzo franco fabbrica
		- fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non	
		cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,	
		0	
		- sostanze chimiche o paste tessili	
	- dispositivi per stomia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi	
	[3926]	il 50 % del prezzo franco fabbrica	1
ex Capitolo 31	Concimi; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: - nitrato di sodio - calciocianamide - solfato di potassio - solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione: - a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; eccetto: eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

(1)	(2)	(3)	(4)
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ²¹	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" diverso ²² di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70% in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici ²³ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate:		

²¹

La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32. Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola. I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

²²

²³

(1)	(2)	(3)	o (4)
	a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
		- gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,	
		- gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,	
		- i materiali della voce 3404	
		Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	- Eteri ed esteri di amidi e fecole	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		
	- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
	- Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex 3806	Gomme-esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		
	- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	

(1)	(2)	(3)	0 (4)
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
Ex 3821	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	

(1)	(2)	(3)	o (4)
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		
	- I seguenti prodotti della presente voce: Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
	naturali Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri		
	Sorbitolo diverso da quello della voce 2905		
	Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali		
	scambiatori di ioni		
	composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche		
	Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas		
	Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante		
	Acidi sulfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici		
	Oli di flemma e olio di Dippel		
	Miscele di sali aventi differenti anioni		
	Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto		
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	

(1)	(2)	(3)	0 (4)
da 3901 a 3915	Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; eccetto i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:		
	- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁴	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁵	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
ex 3907	- Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁶	
	- Poliestere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di materie plastiche; eccetto le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:		

.

Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911,

la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911,

la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
	- altri:		
	Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99%, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁷	
	altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ²⁸	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
ex 3916 ed ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi
		 in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, 	il 25 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3920	- Lastre o pellicole ionomere	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
	- Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ²⁹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911,

la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.
Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, 28

la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso. Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2%.

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per suole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:		
	- Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene	Rigenerazione di coperture usate	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Produzione a partire da gomma indurita	
ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti prepararti	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati	
		Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113	
ex 4114	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		
	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	- altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	
ex Capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:		
	- levigato o incollato con giunture di testa	Levigatura o incollatura con giunture di testa	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409	
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio da panieraio o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:		
	- Calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali	
		utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
ex Capitolo 50	Seta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ³⁰ :	
		 seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, 	
		- altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,	
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure	
		- materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ³¹	
	- altri	Fabbricazione a partire da ³² :	
		- filati di cocco,	
		- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,	
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure	
		- carta	
		0	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

³¹

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 32

(1)	(2)	(3)	0 (4)
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ³³ :	
		- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,	
		- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,	
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure	
		- materiali per la fabbricazione della carta	
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ³⁴	
	- altri	Fabbricazione a partire da ³⁵ :	
		- filati di cocco,	
		- fibre naturali,	
		fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,	
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure	
		- carta	
		0	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 52	Cotone; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁵

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ³⁶ :	
		seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,	
		- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,	
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure	
		- materiali per la fabbricazione della carta	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ³⁷	
	- altri	Fabbricazione a partire da ³⁸ :	
		- filati di cocco,	
		- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,	
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure	
		- carta	
		0	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta eccetto:		

³⁶ 37

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 38

(1)	(2)	(3)	0 (4)
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ³⁹ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,	
		sostanze chimiche o paste tessili, oppure materiali per la fabbricazione della carta	
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁴⁰	
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁴¹ :	
		- filati di cocco,	
		- filati di iuta,	
		- fibre naturali,	
		fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,	
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure	
		- carta	
		0	

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴¹

(1)	(2)	(3)	(4)
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ⁴² :	
		- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,	
		- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,	
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure	
		- materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁴³	
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁴⁴ :	
		- filati di cocco,	
		- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,	
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure	
		- carta	
		0	

⁴² 43

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁴

(1)	(2)	(3)	(4)
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ⁴⁵ :	
		- seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,	
		- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,	
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure	
		- materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:		
	- contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁴⁶	
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁴⁷ :	
		- filati di cocco,	
		- fibre naturali,	
		fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,	
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure	
		- carta	
		0	

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁷

(1)	(2)	(3)	0 (4)
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia eccetto::	Fabbricazione a partire da ⁴⁸ :	
		- filati di cocco,	
		- fibre naturali,	
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure	
		- materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:		
	- Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ⁴⁹ :	
		- fibre naturali, oppure	
		- sostanze chimiche o paste tessili	
		Tuttavia,	
		- i filati di polipropilene della voce 5402,	
		- le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure	
		- i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,	
		nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁵⁰ :	
		- fibre naturali,	
		- fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure	
		- sostanze chimiche o paste tessili	
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:		
	- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁵¹ :	
		- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,	
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure	
		- materiali per la fabbricazione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati	Fabbricazione a partire da ⁵² :	
	(vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili	- fibre naturali,	
	delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	- fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,	
		- sostanze chimiche o paste tessili, oppure	
		- materiali per la fabbricazione della carta	

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. 51

⁵²

(1)	(2)	(3)	0 (4)
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella" filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da ⁵³ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - sostanze chimiche o paste tessili, oppure - materiali per la fabbricazione della carta	
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:		
	- di feltro ad ago	Fabbricazione a partire da ⁵⁴ :	
		- fibre naturali, oppure	
		- sostanze chimiche o paste tessili	
		Tuttavia,	
		- i filati di polipropilene della voce 5402,	
		- le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure	
		- i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,	
		nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
	- di altri feltri	Fabbricazione a partire da ⁵⁵ :	
		- fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure	
		- sostanze chimiche o paste tessili	

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁵

(1)	(2)	(3)) (4)
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁵⁶ :	
		- filati di cocco o di iuta,	
		- filati di filamenti sintetici o artificiali	
		- fibre naturali, oppure	
		fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura	
		Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:		
	- Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁵⁷	
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁵⁸ :	
		- fibre naturali,	
		fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure	
		- sostanze chimiche o paste tessili	
		o	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁸

(1)	(2)	(3)	o (4)
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione:	
		in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:		
	- contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili	Fabbricazione a partire da filati	
	- altri	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁵⁹	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:		

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati	
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁶⁰ :	
		- filati di cocco,	
		- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure	
		- sostanze chimiche o paste tessili	
		o	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:		
	- Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁶¹ :	
		- fibre naturali,	
		fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure	
		- sostanze chimiche o paste tessili	
	- Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati	

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati o	
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:		
	- Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:		
	- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	
	- Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle	Fabbricazione a partire da ⁶² :	
	macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	- filati di cocco,	
		- i materiali seguenti:	
		filati di politetrafluoroetilene ⁶³ ,	
		filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,	
		filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di <i>m</i> -fenilendiammina e acido isoftalico,	

Per quanto riguarda le condizioni particolari relative ai prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(1)	(2)	(3)	0 (4)
		monofilati di politetrafluoroetilene ⁶⁴ ,	
		filati di fibre tessili sintetiche in poli(<i>p</i> -fenilentereftalammide),	
		filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici ⁶⁵ ,	
		monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,	
		fibre naturali,	
		fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure	
		sostanze chimiche o paste tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁶⁶ :	
		- filati di cocco,	
		- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure	
		- sostanze chimiche o paste tessili	
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁶⁷ :	
		- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure	
		- sostanze chimiche o paste tessili	
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:	6860	
	- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati ⁶⁸⁶⁹	

L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta. L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3)	o (4)
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁷⁰ :	
		- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure	
		- sostanze chimiche o paste tessili	
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:	Fabbricazione a partire da filati ⁷¹⁷²	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli	Fabbricazione a partire da filati ⁷³	
	(bébés), ricamati	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁷⁴	
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁷⁵	
		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁷⁶	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:		
	- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁷⁷⁷⁸	
		0	
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁷⁹	

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁷¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. cfr. nota introduttiva 6. cfr. nota introduttiva 6.

⁷²

⁷³ 74

cfr. nota introduttiva 6. 75 cfr. nota introduttiva 6.

⁷⁶

cfr. nota introduttiva 6.

⁷⁷ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

cfr. nota introduttiva 6.

⁷⁹ cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3)	0 (4)
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁸⁰⁸¹	
		o	
		Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:		
	- Ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁸²	
		0	
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁸³	
	- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di	Fabbricazione a partire da filati ⁸⁴	
	poliestere alluminizzato	o	
		Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁸⁵	
	- Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione:	
		in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. cfr. nota introduttiva 6. cfr. nota introduttiva 6. cfr. nota introduttiva 6.

⁸¹

⁸²

⁸³

cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁵ cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3)	o (4)
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁸⁶	
ex Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:		
	- in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁸⁷ :	
		- fibre naturali, oppure	
		- sostanze chimiche o paste tessili	
	- altri:		
	Ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁸⁸⁸⁹	
		0	
		Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁹⁰⁹¹	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁹² :	
		- fibre naturali,	
		- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure	
		- sostanze chimiche o paste tessili	
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:		

⁸⁶ cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁷ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. cfr. nota introduttiva 6.

⁸⁸

⁸⁹ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6. cfr. nota introduttiva 6.

⁹⁰

⁹¹ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁹² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(1)	(2)	(3)	o (4)
	- non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁹³⁹⁴ :	
		- fibre naturali, oppure	
		- sostanze chimiche o paste tessili	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁹⁵⁹⁶	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁹⁷	
Ex 6506	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁹⁸	
	[6503]		

Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁹³ 94 95 96 97 98 cfr. nota introduttiva 6.
Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

cfr. nota introduttiva 6.

cfr. nota introduttiva 6.

cfr. nota introduttiva 6.

(1)	(2)	(3)	0 (4)
ex Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni- sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili: eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		
	- Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII ⁹⁹	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(1)	(2)	(3)	o (4)
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto O Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato	
		non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure lana di vetro	
ex Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi:		

(1)	(2)	(3)	0 (4)
	- greggio	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110	
		o	
		Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110	
		o	
		Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	
	- Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
		o	
		Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	

(1)	(2)	(3)	0 (4)
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301	
ex 7315	Catene antisdrucciolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame; eccetto:	Fabbricazione:	
		in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		
	- Rame raffinato	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	- Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame	
7404	Rifiuti e rottami di rame	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel; eccetto:	Fabbricazione:	
		in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:	Fabbricazione:	
		in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione:	
		in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		o	
		Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele	Fabbricazione:	
	continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	- a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; e	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; eccetto:	Fabbricazione:	
		in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo greggio:		
	- Piombo raffinato	Fabbricazione a partire da piombo d'opera	
	- altri	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7802	

(1)	(2)	(3)	0 (4)
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; eccetto:	Fabbricazione:	
		in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7902	
7902	Rifiuti e rottami di zinco	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; eccetto:	Fabbricazione:	
		in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 8002	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	- Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati le lame di coltello ed i manici di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni	
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8306	Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ¹⁰⁰	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	

1

Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

(1)	(2)	(3)	(4)
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi
		in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	il 25 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi
	industrial	in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	il 25 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
8418	Frigoriferi, congelatori- conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
	dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	
		in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:		
	- Rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	

(1)	(2)	(3)	0 (4)
	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8430	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Ex 8443	Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, macchine per l'elaborazione di testi ecc.)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	[8469, 8471, 8472]		

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		
	- Macchine per cucire unicamente con punto annodato	Fabbricazione:	
	la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore	- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto,	
		in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati,	
		in cui il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie) , i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
8482	Cuscinetti a sfere od a rulli	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi
		- in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	il 25 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
ex 8486	- Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	[8456]		
	- macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli		
	[8462]		
	- macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto- cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro		
	[8464]		
	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle voci 8456, 8462 e 8464		
	[8466]		
	- strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi		
	[9017]		
	- forme, per formare ad iniezione o per compressione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
	[8480]		

(1)	(2)	(3)	0 (4)
	- altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	
	- parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine ed apparecchi della voce 8428	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	[8431]		
	- apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
	maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	
		 in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	
8487	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del	
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	prodotto Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	0 (4)
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8504	Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
ex 8517	altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
	voci 8443, 8525, 8527 o 8528 [8525 and 8527]	- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
8523	- dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37; [8523]	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	- dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
	- schede di prossimità e "schede intelligenti" ("smart cards") con due e o più circuiti integrati elettronici [8543]	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto O Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

(1)	(2)	(3)	o (4)
	- "schede intelligenti" ("smart cards") con un circuito integrato elettronico [8542]	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, apparecchi fotografici numerici e videocamere	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

(1)	(2)	(3)	o (4)
8528	- monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
	[8471]	Fabbricazione:	
	- altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini [8528]	 in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:		
	- Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	- riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
	[8473]		
	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

(1)	(2)	(3)	o (4)
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1000 V	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1000 V	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche		
	di materie plastiche [3926]	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
	di ceramica, di ferro e di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
	[6909, 7326]		
	di rame	Fabbricazione:	
	[7419]	 in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; 	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
	apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
ex 8542 [8473]	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:		
	- Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
		Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4	
	- multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	- altri	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica

(1)	(2)	(3)	0 (4)
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	

(1)	(2)	(3)	o (4)
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"): - con motore a pistone alternativo di cilindrata:		
	inferiore o uguale a 50 cm ³	Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica
	superiore a 50 cm ³	originari utilizzati Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
	- altri	originari utilizzati Fabbricazione: - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi
	simin per il trasporto dei bambini;	in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi
	automobili; loro parti	in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex 8804	Paracadute a motore ("rotochute")	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medicochirurgici; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

(1)	(2)	(3)	0 (4)
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40% del prezzo franco fabbrica	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		prezzo franco fabbrica del prodotto; e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		prezzo franco fabbrica del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	

(1)	(2)	(3)	(4)
9007	Cineprese e proiettori cinematorgrafici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica
		in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	
		in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi
	cinefotomicrografia o la microproiezione	in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,	il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	
		in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		

(1)	(2)	(3)	0 (4)
	- Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
	- altri	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	

(1)	(2)	(3)	0 (4)
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura		
	- Parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	- altri	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	
9029	Altri contatori [oer esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 91	Sveglie, pendolette, orologi e loro parti; eccetto:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
9105	Altri orologi	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi
		in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi
	quelli degli orologi tascabili	- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	il 30 % del prezzo franco fabbrica
		in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi
	parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria	- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,	il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi
		in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	il 30 % del prezzo franco fabbrica
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi
	parti	in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	il 30 % del prezzo franco fabbrica
		in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:		

(1)	(2)	(3)	0 (4)
	Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica	
Capitolo 93	Armi e munizioni; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
ex Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m²	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica
		Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:	
		- il suo valore non superi il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto,	
		- tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403	
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

(1)	(2)	(3)	0 (4)
9503 [9501,9502]	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Mazze da golf e loro parti	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	
ex Capitolo 96	Lavori diversi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;	
		in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce	

(1)	(2)	(3)	0 (4)
9612	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto; - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori ed accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi	
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto	

ALLEGATO III

MODELLO DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DI DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

Istruzioni per la stampa

- 1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
- 2. Le autorità competenti delle parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev'essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1.	Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000
		Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo
		2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra
3.	Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)
		4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari 5. Paese, gruppo di paesi territorio di destinazione
6.	Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni
8.	Numero d'ordine; marche e numeri; numero e Descrizione delle merci	tipo di colli ⁽¹⁾ ; 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) (indicazione facoltativa)

.

Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

11. VISTO DELLA DOGANA	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Dichiarazione certificata conforme	Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti per il rilascio del presente
Documento di esportazione ⁽²⁾	certificato.
Modello n	Luogo e data
del	
Ufficio doganale	(Firma)
Paese in cui è rilasciato il certificatoTimbro	
Luogo e data	
(Firma)	

Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾
	☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e
	che i dati ivi contenuti sono esatti.
	non risponde alle condizioni di autenticità
	e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato	
	(Luogo e data)
(Luogo e data)	Timbro
Timbro	(Firma)
(T:)	
(Firma)	(1) Apporre una X nella casella pertinente.

NOTA ESPLICATIVA

- 1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese in cui è rilasciato il certificato.
- 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
- 3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1.	Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000				
			Prima di compilare il formu	lario	consultare le note a tergo	
		2.	Domanda per ottenere u scambi preferenziali tra	n ce	rtificato da utilizzare negli	
3.	Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)			e		
			(indicare i paesi, gruppi di	paesi	o territori di cui trattasi)	
		4.	Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5.	Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6.	Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7.	Osservazioni			

8.	Numero d'ordine; marche designazione delle merci	e numeri;	numero	e natura	dei colli ⁽¹⁾ ;	9.	Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	Fattura (indicazione facoltativa)	

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni:

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi¹:

S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

DOMANDA il rilascio del certificato allegato per queste merci.

(Luogo e data)

-

Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO IV

Testo della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение \mathbb{N}_2 ... (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с (2) преференциален произход

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ...⁽ⁱ⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽ⁱⁱ⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄ αριθ. ... (1) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n°...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmés prekés.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: $\dots^{(1)}$) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes $\dots^{(2)}$ származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. $\dots^{(1)}$) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali $\dots^{(2)}$.

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizația vamalâ nr. ...⁽¹⁾) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽²⁾.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia $\dots^{(1)}$) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v $\dots^{(2)}$.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa $n:o...^{(1)}$) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2)

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung

Versione del Montenegro

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carsinsko odoborenje br.. (1)) deklariše da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvod su ...(2) preferencijalnog projekla.

Allegato V

Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4

Codice NC	Descrizione						
1704 90 99	Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao						
	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao						
1806 10 30	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:						
1806 10 90	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%						
	avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%						
1806 20 95	- altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg						
	altre						
	altre						
1901 90 99	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:						
	- altre						
	altri, esclusi gli estratti di malto						
	altre						
2101 12 98	Altre preparazioni a base di caffè						
2101 20 98	Altre preparazioni a base di tè o di mate						
	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove						
2106 90 59	- altre						
	altre						
	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:						

2106 90 98	- altre, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate				
	altre				
	altre				
2202 90 91	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di al dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o ortaggi della voce 2009:				
	- altre				
	inferiore a 0,2 %				
3302 10 29	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:				
	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:				
	dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:				
	Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:				
	con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol				
	altre:				
	non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola				
	altre				

415

IT

⁽¹⁰²⁾ Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Direttiva 1999/96/CE del 13 dicembre 1999, GU L 44/1 del 16.2.2000 pag. 1.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

- 1. Il Montenegro accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
- 2. Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

- 1. Il Montenegro accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
- 2. Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

PROTOCOLLO 4 IN MATERIA DI TRASPORTI TERRESTRI

Articolo 1 Scopo

Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni.

Articolo 2 Campo d'applicazione

- 1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture.
- 2. A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:
 - le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo;
 - l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale;
 - gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;
 - la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali;
 - gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio del Montenegro, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità;
- b) traffico di transito del Montenegro: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dal Montenegro e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione del Montenegro, effettuato da un vettore stabilito in Montenegro;

- c) trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:
 - fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure
 - in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

INFRASTRUTTURE

Articolo 4 Disposizione generale

Le Parti contraenti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso il Montenegro, segnatamente lungo gli assi stradali 1, 2b, 4 e 6 che collegano, rispettivamente, la frontiera con la Croazia a Bar, la frontiera con la Bosnia-Erzegovina alla frontiera con l'Albania, la frontiera con la Serbia a Misici e Ribaravina a Bac, alla frontiera con la Serbia; gli assi ferroviari 2 e 4, che collegano Podgorica alla frontiera con l'Albania e la frontiera con la Serbia a Bar; il porto di Bar e l'aeroporto di Podgorica, che fanno parte della rete principale di trasporto regionale (CRTN) definita nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 5.

Articolo 5 Pianificazione

Lo sviluppo sul territorio montenegrino di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità del Montenegro e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e per il Montenegro. Questa rete è stata definita in un memorandum d'intesa per lo sviluppo di una rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato da ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occuperà dello sviluppo della rete e della selezione delle priorità.

Articolo 6 Aspetti finanziari

- 1. La Comunità può contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 116 dell'accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari.
- 2. Per accelerare i lavori, la Commissione incoraggerà per quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati.

TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO

Articolo 7 Disposizione generale

Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso il Montenegro avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente.

Articolo 8 Aspetti particolari in materia di infrastrutture

Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie montenegrine, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti.

Articolo 9 Misure di sostegno

Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.

Dette misure mirano a:

- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato;
- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o del Montenegro nell'ambito delle rispettive legislazioni;
- incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere;
- migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare:
- aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,
- ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività;
- eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;
- armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico;
- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.

Articolo 10 Ruolo delle ferrovie

Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci. di:

- intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto;
- creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente;
- preparare la partecipazione del Montenegro all'attuazione e alla futura evoluzione dell'acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie.

TRASPORTI SU STRADA

Articolo 11 Disposizioni generali

1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e il Montenegro oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991.

Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunità e il Montenegro sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, il Montenegro collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo.

- 2. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso il Montenegro e al traffico di transito montenegrino attraverso la Comunità.
- 3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con il Montenegro, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 121 dell'accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi.
- 4. Qualora la Comunità europea fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Montenegro che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie.
- 5. Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e del Montenegro. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte.

Articolo 12 Accesso al mercato

Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne:

 soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e dei trasporti del Montenegro;

 un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di reciprocità.

Articolo 13 Imposte, pedaggi ed altri oneri

- 1. Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori.
- 2. Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Il presente accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.
- 3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e del Montenegro per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. Il Montenegro si impegna a notificare alla Commissione delle Comunità europee, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo.
- 4. Fintantoché non saranno stati conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso il Montenegro, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva.

Articolo 14 Pesi e dimensioni

- 1. Il Montenegro accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Montenegro possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.
- 2. Il Montenegro cercherà di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative.

Articolo 15 Ambiente

- 1. Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione.
- Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore.
 I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni.
- 3. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.

Articolo 16 Aspetti sociali

- 1. Il Montenegro armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose.
- 2. Il Montenegro, quale Parte contraente dell'Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore.
- 3. Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.
- 4. Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento.

Articolo 17 Disposizioni relative al traffico

- 1. Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica).
- 2. In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.
- 3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.

4. Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti, nonché i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza.

Articolo 18 Sicurezza stradale

- 1. Il Montenegro armonizza, entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della Comunità.
- 2. Il Montenegro, quale Parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose.
- 3. Le Parti collaborano all'attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali.

SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ

Articolo 19 Semplificazione delle formalità

- 1. Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.
- 2. Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci.
- 3. Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 Estensione del campo d'applicazione

Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nel suo campo d'applicazione, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte.

Articolo 21 Attuazione

- 1. La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo [128] dell'accordo.
- 2. In particolare, il sottocomitato:
 - a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente;
 - b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;
 - c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito;
 - d) coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente al traffico di transito.

DICHIARAZIONE COMUNE

1. La Comunità e il Montenegro prendono atto dei seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 1° gennaio 200¹1:

Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi	Massa di ossidi di azoto	Massa di particolati	Fumo
		(CO) g/kWh	(HC) g/kWh	(NOx) g/kWh	(PT) g/kWh	m ⁻¹
Riga A	Euro III	2,1	0,66	5,0	0,10 0,13 (a)	0,8

a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm³ per cilindro e un regime nominale maggiore di 3000 min-¹

Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo):

		Massa di monossido di carbonio	Massa di idrocarburi non metanici	Massa di metano	Massa di ossidi di azoto	Massa di particolati
		(CO) g/kWh	(NMHC) g/kWh	(CH ₄) (b) g/kWh	(NOx) g/kWh	(PT) c) g/kWh
Riga A	Euro III	5,45	0,78	1,6	5,0	0,16 0,21 (a)

- a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm³ per cilindro e un regime nominale maggiore di 3000 min-¹.
- b) Solo per motori a GN.
- c) Non si applica ai motori a gas.
- 2. In futuro, la Comunità e il Montenegro cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità.

PROTOCOLLO 5 SUGLI AIUTI DI STATO ALL'INDUSTRIA SIDERURGICA

- 1 Le Parti riconoscono che il Montenegro deve affrontare urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività globale della sua industria.
- Oltre a quanto stabilito dall'articolo 73, paragrafo 1, punto iii) del presente accordo, la compatibilità degli aiuti di Stato all'industria siderurgica, secondo la definizione di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione all'industria siderurgica dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea, compreso il diritto derivato.
- Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, punto iii) dell'accordo relativamente all'industria siderurgica, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, il Montenegro può concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficoltà, a condizione che:
 - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione,
 - il loro importo e la loro intensità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e
 - il Montenegro presenti programmi di ristrutturazione legati a una razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti.
- Il Montenegro presenta alla Commissione, a fini di valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformità con le condizioni suddette.

I singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e approvati dall'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato ai fini della loro conformità con il paragrafo 3 del presente protocollo.

La Commissione conferma che il programma di ristrutturazione nazionale è conforme ai requisiti del paragrafo 3.

- 5. La Commissione sorveglia l'attuazione dei piani in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, in particolare l'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato.
 - Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma, l'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato provvede affinché gli aiuti in questione siano restituiti.
- 6. Su richiesta, la Comunità fornisce assistenza tecnica al Montenegro per l'elaborazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.
- 7. Ciascuna Parte garantisce un'assoluta trasparenza in materia di aiuti di Stato. È previsto, in particolare, uno scambio totale e costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di acciaio in Montenegro e sull'attuazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.
- 8. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare a tal fine le opportune norme di applicazione.
- 9. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo.

PROTOCOLLO 6 PROTOCOLLO SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE MONTENEGRO

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo;
- d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2 Campo d'applicazione

- 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
- 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3 Assistenza su richiesta

- 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
- 2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
- 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
 - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 4 Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5 Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti o
- notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza

- 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
- 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) l'autorità richiedente;
 - b) la misura richiesta;
 - c) oggetto e ragione della domanda;

- d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
- e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
- 3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1.
- 4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7 Espletamento delle domande

- 1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente.
- 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata.
- 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
- 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente interessata possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

- 1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
- 2. Tale informazione può essere computerizzata.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9 Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

- 1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità del Montenegro o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
 - c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
- 2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.
- 3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
- 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10 Scambio di informazioni e riservatezza

- 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
- 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

- 3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.
- 4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11 Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12 Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13 Attuazione

- 1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali del Montenegro e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
- 2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14 Altri accordi

- 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
 - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
 - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Montenegro; e
 - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.
- 2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e il Montenegro, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.
- 3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo [119] dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

PROTOCOLLO 7 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPITOLO I

OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente protocollo è evitare e risolvere le controversie tra le Parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni:

- a) Titolo IV Libera circolazione delle merci, tranne gli articoli 40 e 41, paragrafo 1 e paragrafi 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell'articolo 41, paragrafo 1), e l'articolo 47;
- b) Titolo V Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali:
 - Capitolo II Stabilimento (Articoli 52-56 e 58)
 - Capitolo III Prestazione di servizi (Articoli 59-60 e 61, paragrafi 2 e 3)
 - Capitolo IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali (Articolo 62 e Articolo 63, tranne il paragrafo 4, primo comma, seconda frase)
 - Capitolo V Disposizioni generali (Articoli 65-71);
- c) Titolo VI Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza:
 - Articoli 75, paragrafo 2 (proprietà intellettuale, industriale e commerciale), e
 76, paragrafi 1, 2 (primo comma) e 3-6 (appalti pubblici).

CAPITOLO II

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE SEZIONE I – PROCEDURA DI ARBITRATO

Articolo 3

Avvio della procedura di arbitrato

- 1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente può presentare, conformemente all'articolo 130 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione.
- 2. Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Composizione del collegio arbitrale

- 1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
- 2. Entro 10 giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.
- 3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente.

Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura.

- 4. Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte.
- 5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3.
- 6. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le Parti non concordino

sulla necessità di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere diversamente.

7. In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura.

Articolo 5

Lodo del collegio arbitrale

- 1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.
- 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
- 3. Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.
- 4. La Parte ricorrente può ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.
- 5. Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facoltà di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura.

SEZIONE II - APPLICAZIONE DEL LODO ARBITRALE

Articolo 6

Applicazione del lodo del collegio arbitrale

Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario.

Articolo 7

Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo

- 1. La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il periodo di tempo necessario (in appresso "periodo di tempo ragionevole") per applicarlo. Le Parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole.
- 2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte ricorrente può chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
- 3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4 del presente protocollo. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio.

Articolo 8

Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale

- 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale.
- 2. In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 con le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme all'accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione.
- 3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

Articolo 9

Provvedimenti temporanei in caso di non conformità

- 1. Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non è conforme agli obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea.
- 2. Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformità con l'accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La Parte ricorrente può applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3.
- 3. Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si è pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.
- 4. La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con l'accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con l'accordo stesso, o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia.

Articolo 10

Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici

- 1. La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte ricorrente.
- 2. Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con l'accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la Parte ricorrente può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato

entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non è conforme all'accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente può mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura è conforme all'accordo, la sospensione dei benefici cessa.

3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 11

Pubbliche udienze

Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle Parti.

Articolo 12

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni *amicus curiae* al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18.

Articolo 13

Principi di interpretazione

I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunità europea non è determinante per la sua interpretazione.

Articolo 14 Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza.

2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 15

Elenco di arbitri

- 1. Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.
- 2. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all'articolo 19

Articolo 16 Nesso con gli obblighi OMC

In caso di adesione del Montenegro all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno

- le seguenti disposizioni:
 - a) i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
 - b) Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell'accordo OMC, non può avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

c) Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC.

Articolo 17 Termini

- 1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono
- 2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti.
- 3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o di propria iniziativa.

Articolo 18 Regolamento interno, codice di condotta e modifica del protocollo

- 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.
- 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri.
- 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare il presente protocollo.

PROTOCOLLO 8

SUI PRINCIPI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE DEL MONTENEGRO AI PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo 1

Il Montenegro è autorizzato a partecipare ai seguenti programmi della Comunità europea:

- a) programmi elencati nell'allegato all'accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari 103,
- b) programmi istituiti o rinnovati dopo il 27 luglio 2005 e contenenti una clausola di apertura che autorizza la partecipazione del Montenegro.

Articolo 2

Il Montenegro fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti del Montenegro possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali il Montenegro contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti del Montenegro si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Montenegro a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite di comune accordo, sotto forma di un memorandum d'intesa tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il Montenegro.

-

GU L 192 del 22.7.2005, pag. 29.

Se il Montenegro chiede l'assistenza esterna della Comunità sulla base del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)¹⁰⁴ o in virtù di un regolamento analogo in materia di assistenza esterna della Comunità al Montenegro che potrà essere adottato in futuro, le condizioni che disciplinano l'impiego, da parte del Montenegro, del contributo comunitario sono determinate in un accordo di finanziamento.

Articolo 6

Il protocollo d'intesa stabilisce che, conformemente al regolamento finanziario della Comunità, il controllo finanziario e le verifiche contabili sono effettuati dalla Commissione europea, dall'OLAF e dalla Corte dei conti delle Comunità europee, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo e verifica finanziari, di misure e sanzioni amministrative e di recupero che permettono di concedere alla Commissione europea, all'OLAF e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nella Comunità.

Articolo 7

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo di stabilizzazione e di associazione, e successivamente con scadenza triennale, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può rivedere l'attuazione del presente protocollo sulla base dei risultati dell'effettiva partecipazione del Montenegro a uno o più programmi comunitari.

GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

della REPUBBLICA DI BULGARIA,

della REPUBBLICA CECA,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA DI ESTONIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

della REPUBBLICA DI CIPRO,

della REPUBBLICA DI LETTONIA,

della REPUBBLICA DI LITUANIA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

della REPUBBLICA DI UNGHERIA,

della REPUBBLICA DI MALTA,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA DI POLONIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della ROMANIA,

della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

della REPUBBLICA SLOVACCA,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominati "gli Stati membri", e

la COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI MONTENEGRO,

in appresso denominata "Montenegro",

dall'altra,

riuniti a [Bruxelles] il ... 2007 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo", hanno adottato i testi seguenti:

l'accordo e i suoi allegati I-VII, ossia:

Allegato I (art. 21) - Concessioni tariffarie accordate dal Montenegro ai prodotti industriali CE

Allegato II (art. 26) – Definizione di "baby beef"

Allegato III (art. 27) - Concessioni tariffarie accordate dal Montenegro ai prodotti agricoli CE

Allegato IV (art. 29) - Concessioni accordate dalla CE ai prodotti della pesca montenegrini

Allegato V (art. 30) - Concessioni accordate dal Montenegro ai prodotti della pesca CE

Allegato VI (art. 52) - Stabilimento: "servizi finanziari"

Allegato VII (art. 75) - Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ed i seguenti protocolli:

Protocollo 1 (art. 25) – Scambi di prodotti agricoli trasformati

Protocollo 2 (art. 28) – Vino e bevande spiritose

Protocollo 3 (art. 44) – Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo 4 (art. 61) - Trasporti terrestri

Protocollo 5 (art. 73) – Aiuti di Stato all'industria siderurgica

Protocollo 6 (art. 99) - Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

Protocollo 7 (art. 129) – Meccanismo di composizione delle controversie

Protocollo 8 (art. 132) - Principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari del Montenegro hanno adottato i testi della dichiarazione comune riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione comune relativa all'articolo 75

I plenipotenziari del Montenegro hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale:

Dichiarazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri

Dichiarazione comune relativa all'articolo 75

Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

La tutela dei diritti di proprietà commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 39 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).

Le Parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all'articolo 75, paragrafo 3, comprende la disponibilità delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Dichiarazione della Comunità europea e dei suoi Stati membri

Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunità europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compreso il Montenegro, la Comunità europea e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue:

in applicazione dell'articolo 35 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento modificato (CE) n. 2007/2000 del Consiglio si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli;

in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene abolito anche il dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 26, paragrafo 2.